

BELLOTTI S.p.A.

**DOCUMENTO DESCRITTIVO DEL
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001**

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
01	Prima emissione		

PREMESSA	7
1.1 PRESENTAZIONE DI BELLOTTI S.P.A.	7
1.2 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO.....	7
1.3 DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO	8
PARTE GENERALE	9
2.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.....	9
2.1.1 <i> Oggetto del Decreto</i>	9
2.1.2 <i> Fattispecie di reato</i>	10
2.1.3 <i> Apparato sanzionatorio</i>	11
2.1.4 <i> Esimente della responsabilità amministrativa</i>	11
2.2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (MOG)	12
2.2.1 <i> Funzionalità del modello</i>	12
2.2.2 <i> Struttura e componenti</i>	13
2.3 L'APPROCCIO METODOLOGICO.....	14
2.3.1 <i> Metodologia adottata</i>	14
2.4 IL SISTEMA DELLE DELEGHE E DEI POTERI.....	15
2.4.1 <i> Principi</i>	15
2.5 IL SISTEMA SANZIONATORIO	15
2.5.1 <i> Premessa</i>	15
2.5.2 <i> Definizione e limiti della responsabilità disciplinare</i>	16
2.5.3 <i> Destinatari e loro doveri</i>	16
2.5.4 <i> Principi generali relativi alle sanzioni</i>	17
2.5.5 <i> Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti</i>	18
2.5.6 <i> Sanzioni nei confronti dei dirigenti</i>	20
2.5.7 <i> Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale (art. 5, comma primo, lett. a) del D.Lgs 231/01)</i> . 21	
2.5.8 <i> Misure nei confronti dei soggetti esterni</i>	22
2.6 IL PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	22
2.6.1 <i> La formazione e comunicazione del MOG</i>	22
2.7 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
2.7.1 <i> Contesto normativo</i>	24
2.7.2 <i> Iter di nomina e di revoca</i>	24
2.7.3 <i> Requisiti essenziali</i>	26
2.7.3.1 <i> Autonomia</i>	26
2.7.3.2 <i> Indipendenza</i>	26
2.7.3.3 <i> Professionalità</i>	26
2.7.3.4 <i> Continuità d'azione</i>	26
2.7.4 <i> Collocazione organizzativa</i>	27
2.7.5 <i> Individuazione</i>	27
2.7.6 <i> Funzioni</i>	27
2.7.6.1 <i> Attività di vigilanza e controllo</i>	27
2.7.6.2 <i> Attività di monitoraggio con riferimento all'attuazione del Codice Etico</i>	28
2.7.6.3 <i> Attività di aggiornamento del Modello 231</i>	28
2.7.6.4 <i> Reporting nei confronti degli organi societari</i>	29
2.7.6.5 <i> Gestione del flusso informativo</i>	29
2.7.6.6 <i> Procedura di segnalazione (whistleblowing)</i>	31
2.7.7 <i> Poteri</i>	35
2.7.8 <i> Budget</i>	36
PARTE SPECIALE.....	37
PARTE SPECIALE – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	37
1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	37
2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	38
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 24 E ART. 25 DEL D. LGS. 231/2001.....	53

4.	I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	56
4.1	<i>Area del Fare</i>	56
4.2	<i>Area del Non Fare</i>	57
5.	I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	59
5.1	<i>Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 24 e ex art 25 del D. Lgs. 231/2001</i>	59
6.	FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	62
PARTE SPECIALE – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001		63
1.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	63
1.1	<i>Le falsità</i>	65
1.2	<i>Delitti contro l'inviolabilità del domicilio</i>	65
1.3	<i>Delitti contro l'inviolabilità dei segreti</i>	68
1.4	<i>Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone</i>	70
1.5	<i>Delitti contro il patrimonio mediante frode</i>	72
PARTE SPECIALE – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001		74
1.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	74
PARTE SPECIALE – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO		81
1.	DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	81
2.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	82
PARTE SPECIALE – REATI SOCIETARI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001		87
1.	DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – REATI SOCIETARI.....	87
2.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	88
2.1	<i>Le Falsità</i>	90
2.2	<i>La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio</i>	95
2.3	<i>Altri illeciti</i>	102
3.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25-TER DEL D. LGS. 231/2001	105
4.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 TER COMMA 1, LETTERA S-BIS DEL D. LGS. 231/2001	106
5.	I REATI SOCIETARI – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	106
5.1	<i>Area del Fare</i>	107
5.2	<i>Area del Non Fare</i>	107
6.	I REATI SOCIETARI – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO.....	108
6.1	<i>Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001</i>	109
7.	I REATI CORRUZIONE PRIVATA – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	110
7.1	<i>Area del Fare</i>	110
7.2	<i>Area del Non Fare</i>	111
8.	I REATI CORRUZIONE PRIVATA – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	111
8.1	<i>Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 ter comma 1, lettera s-bis del D. Lgs. 231/2001</i>	112
PARTE SPECIALE – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001		113
1.	DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	113
2.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	114
2.1	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale</i>	115
2.2	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti da leggi speciali</i>	120
2.3	<i>Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999</i>	120
PARTE SPECIALE – REATI DERIVANTI DA PRATICHE DI MUTILAZIONE DEI GENITALI FEMMINILI AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001.....		122
1.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI - REATI DERIVANTI DA PRATICHE DI MUTILAZIONE DEI GENITALI FEMMINILI	122

PARTE SPECIALE – REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	124
1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	124
2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	125
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25-QUINQUIES DEL D. LGS. 231/2001.....	133
4. I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE DI CUI ALL'ART. 25-QUINQUIES DEL D.LGS. 231/2001 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	133
4.1 Area del Fare.....	134
4.2 Area del Non Fare	134
5. I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO.....	135
5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001	135
PARTE SPECIALE – REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI MARKET ABUSE AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	136
1. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI - REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI MARKET ABUSE.....	136
PARTE SPECIALE – SICUREZZA SUL LAVORO	143
1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – I DELITTI CONTRO LA PERSONA.....	143
2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	144
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25-SEPTIES DEL D. LGS. 231/2001 EMERSE DALLE INTERVISTE CON I RESPONSABILI DI FUNZIONE	147
4. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25-SEPTIES DEL D. LGS. 231/2001 EMERSE DALL'AUDIT IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	149
5. I REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DI CUI ALL'ART. 25-SEPTIES DEL D. LGS. 231/2001 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	149
5.1 AREA DEL FARE.....	149
5.2 AREA DEL NON FARE.....	150
6. I REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	151
6.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-septies del D. Lgs. 231/200	151
7. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	153
PARTE SPECIALE – REATI TRANSNAZIONALI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	154
1. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI – REATI TRANSNAZIONALI.....	154
1.1 Reati transnazionali previsti dal codice penale.....	155
1.2 Reati transnazionali previsti dalle leggi speciali.....	159
PARTE SPECIALE – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	162
1. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	162
PARTE SPECIALE – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO AI SENSI DELL'ART. 25 OCTIES DEL D. LGS. 231/2001	165
1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	165
2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	166
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 OCTIES DEL D. LGS. 231/2001.....	169
4. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	169
4.1. AREA DEL FARE	170
4.2. AREA DEL NON FARE	170
5. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	170
5.1. PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO EX ART. 25 OCTIES DEL D. LGS. 231/2001	171
PARTE SPECIALE – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	172

1.	DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE	172
2.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	173
3.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25-NOVIES DEL D. LGS. 231/2001	176
4.	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE DI CUI ALL’ART. 25-NOVIES DEL D. LGS. 231/2001 -	
	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	177
	4.1 Area del Fare.....	177
	4.2 Area del Non Fare	177
5.	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	177
	5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001	178
PARTE SPECIALE – INDUZIONI A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....		179
1.	DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA	179
2.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	180
3.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 DECIES DEL D. LGS. 231/2001	180
4.	IL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	181
	4.1 Area del Fare.....	181
	4.2 Area del Non Fare	181
5.	IL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO.....	181
	5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 24 del D. Lgs. 231/2001	182
6.	FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	182
PARTE SPECIALE – REATI AMBIENTALI		183
1.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI. - REATI AMBIENTALI	183
3.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25-UNDECIES DEL D. LGS. 231/2001	198
4.	I REATI IN MATERIA AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 25-UNDECIES DEL D. LGS. 231/2001 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	199
	4.1 Area del Fare.....	200
	4.2 Area del Non Fare	200
5.	I REATI IN MATERIA AMBIENTALE - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	200
PARTE SPECIALE – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE		202
1.	DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	202
2.	LA FATTISPECIE DI REATO RILEVANTE.....	202
3.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 DUODECIES DEL D. LGS. 231/2001	204
4.	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	204
	4.1 Area del Fare.....	205
	4.2 Area del Non Fare	205
5.	PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI - REATO.....	206
PARTE SPECIALE – RAZZISMO E XENOFOBIA.....		208
1.	LA FATTISPECIE DI REATO RILEVANTE - RAZZISMO E XENOFOBIA	208
PARTE SPECIALE – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.....		209
1.	LA FATTISPECIE DI REATO RILEVANTE.....	209
PARTE SPECIALE – REATI TRIBUTARI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001		211
1	DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – REATI TRIBUTARI	211

2.	LA FATTISPECIE DI REATO RILEVANTE.....	211
3.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 <i>QUINQUIESDECIES</i> DEL D. LGS. 231/2001	216
4.	REATI TRIBUTARI – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	217
4.1	<i>Area del Fare</i>	217
4.2	<i>Area del Non Fare</i>	217
5.	REATI TRIBUTARI - PROTOCOLLI A PRESIDIO REATO.....	218
6.	FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	219
PARTE SPECIALE –CONTRABBANDO.....		220
1.	LA FATTISPECIE DI REATO RILEVANTE - CONTRABBANDO.....	220
2.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25- <i>SEXIESDECIES</i> DEL D. LGS. 231/2001	225
3.	REATI DI CONTRABBANDO – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	226
3.1	<i>Area del Fare</i>	226
3.2	<i>Area del Non Fare</i>	226
4.	REATI DI CONTRABBANDO - PROTOCOLLI A PRESIDIO REATO.....	227
PARTE SPECIALE –DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI		228
1.	DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....	228
5.	LA FATTISPECIE DI REATO RILEVANTE.....	228
6.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 <i>OCTIES.1</i> DEL D. LGS. 231/2001.....	230
7.	DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTO DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	231
3.1	<i>Area del Fare</i>	231
3.2	<i>Area del Non Fare</i>	231
8.	DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI - PROTOCOLLI A PRESIDIO REATO	232
PARTE SPECIALE –DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE		233
1.	LA FATTISPECIE DI REATO RILEVANTE.....	233
PARTE SPECIALE –RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI		236
1.	LA FATTISPECIE DI REATO RILEVANTE.....	236
ALLEGATI		237

PREMESSA

1.1 Presentazione di BELLOTTI S.p.A.

Dal 1927 Bellotti opera con esperienza e professionalità nel settore del legno e dei suoi derivati sul mercato nazionale ed internazionale diventando sinonimo di innovazione, garanzia di qualità e attento servizio al cliente. Conoscere le esigenze del mercato è la strategia vincente per poter essere dinamici e sempre propositivi nei confronti del cliente, offrendo soluzioni mirate in ogni settore, e spesso anticipandone le esigenze. Ogni settore di mercato ha infatti peculiarità e dinamiche specifiche: la gamma prodotti di Bellotti ha una multifunzionalità in grado di garantire un impiego differenziato e vario.

L'azienda è leader nella produzione di compensati speciali assemblati con materiali innovativi e tecnologici - tutti certificati e garantiti dal Sistema di Qualità Aziendale ISO 9001:2015 - ed è specializzata nella commercializzazione di legnami e semilavorati provenienti da tutto il mondo.

L'azienda, da sempre attenta alle tematiche di carattere ambientale, ha sviluppato un ambizioso progetto realizzando uno tra i più grandi impianti fotovoltaici su tetto totalmente integrato in Italia, coprendo 10.000 m² di falde con 4500 pannelli fotovoltaici con una potenza di 1 MW che produrranno 1.026.600 kWh annui di energia pulita.

1.2 Obiettivi del documento

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito anche “Decreto”) ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per alcune tipologie di reato, qualora questi siano stati commessi da:

- soggetti in posizione apicale (ovvero, aventi funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell’ente)
- soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Il Decreto individua, come esimente dalla responsabilità amministrativa dell’ente, la capacità dello stesso di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto medesimo.

Qualora venga perpetrato un reato contemplato dal Decreto, l’ente, se non può dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato il modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “MOG”), si espone al rischio di essere destinatario di sanzioni, che possono essere di natura pecuniaria e di natura interdittiva.

In relazione al contesto normativo sin qui sintetizzato, BELLOTTI S.p.A. ha provveduto a:

- adottare ed attuare un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01;
- istituire un Organismo di Vigilanza ex D.lgs 231/01 monocratico, deputato a vigilare sull’osservanza, funzionamento ed aggiornamento del modello implementato.

Il presente documento illustra nei singoli componenti il MOG adottato da BELLOTTI S.p.A. e l'approccio metodologico seguito per la creazione dei componenti stessi.

1.3 Descrizione del documento

Il documento descrittivo del MOG di BELLOTTI S.p.A. si compone di:

- una **Parte Generale**, che descrive il sistema di deleghe e poteri, il processo di definizione ed i principi di funzionamento del MOG ed inoltre i meccanismi di concreta attuazione dello stesso.
- una **Parte Speciale**, una per ciascuna famiglia di reato, che riporta:
 - la descrizione delle rispettive fattispecie di reato;
 - le specifiche attività aziendali che risultano essere sensibili;
 - i principi comportamentali da rispettare;
 - le procedure/regole implementate a presidio delle attività sensibili;
 - i flussi informativi sistematici predisposti.

PARTE GENERALE

2.1 Il Decreto Legislativo 231/2001

2.1.1 Oggetto del Decreto

L'8 giugno 2001 è stato emanato -in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29.9. 2000, n. 300- il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, al fine di adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26.7.1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione -anch'essa firmata a Bruxelles il 26.5.1997- sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e la Convenzione OCSE del 17.12.1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, riconducibile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico degli enti (da intendersi come società, consorzi, ecc.) per alcuni determinati reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi:

- a) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- b) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

La responsabilità in discorso si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nel sanzionamento di taluni illeciti penali gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria, mentre per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

2.1.2. Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato contemplate dal D.lgs. 231/01 che configurano la responsabilità amministrativa degli enti, sono attualmente:

- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (artt. 24 e 25, D.lgs. 231/01, articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.lgs. n. 75/2020 e dal D.lgs. n.13 del 25/02/22);
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (art. 24 bis, D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, art. 7, modificato dal D.lgs. n. 7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019 e dalla Legge n. 238/2021];
- **Reati di criminalità organizzata** (art. 24 ter, D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 15.7.2009, n. 94, modificato dalla L. 69/2015];
- **Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-bis, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, modificato dalla L. 23.7.2009, n. 99, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.lgs. 125/2016];
- **Reati contro l'industria e il commercio** (art. 25 bis. 1, D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 23.7.2009, n. 99 art. 15];
- **Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato** (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
- **Reati societari** (art. 25-ter, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.lgs. n.38/2017 e dal D.lgs. n. 19/2023];
- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali** (art. 25-quater, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3];
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25-quater-1, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8];
- **Delitti contro la personalità individuale** (art. 25-quinquies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5, modificato dalla L. n. 199/2016];
- **Reati di abuso di mercato** (art. 25-sexies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9, modificato dal D.lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021];
- **Reati Transnazionali** (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10);
- **Reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (art. 25 septies, D.lgs. 231/2001)[articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123, modificato L. n. 3/2018];
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio** (art. 25 octies, D.lgs. 231/2001)[articolo aggiunto dal D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.lgs. n. 195/2021];
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (Art. 25-octies.1, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. 184/2021]

- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25 novies, D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L.23.7.2009, n. 99];
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25 novies – anzi decies -, D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 3.8.2009, n. 116];
- **Reati ambientali** (Art. 25-undecies D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.lgs. 1° marzo 2018 n. 21];
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (Art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012 e modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n.161];
- **Razzismo e xenofobia** (Art. 25-terdecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.lgs. n. 21/2018];
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (Art. 25-quaterdecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019];
- **Reati Tributari** (Art. 25-quinquesdecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.lgs. n. 75/2020];
- **Contrabbando** (Art. 25-sexiesdecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 75/2020];
- **Delitti contro il patrimonio culturale** (Art. 25-septiesdecies, D.lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022];
- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (Art. 25-duodevicies, D.lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022].

2.1.3 *Apparato sanzionatorio*

Le sanzioni previste a carico degli enti a seguito della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- di natura pecuniaria applicata per quote (da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00) fino ad un massimo di € 1.549.370,69;
- di natura interdittiva (applicabili anche come misura cautelari):
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca e sequestro preventivo del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

2.1.4 *Esimente della responsabilità amministrativa*

Il Decreto prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente. In particolare, l'articolo 6 stabilisce che, in caso di un reato commesso da un soggetto apicale, l'ente non risponde qualora sia in grado di dimostrare che:

- l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto (di cui alla precedente lett. b).

Di conseguenza, sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che i soggetti apicali esprimono e rappresentano la politica e quindi la volontà dell'ente stesso.; tale presunzione può essere però superata se l'ente riesce a dimostrare la sussistenza delle quattro condizioni sopra riportate. In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al soggetto apicale, l'ente non è responsabile ai sensi del Decreto.

Come si è visto, il Decreto attribuisce, per quanto concerne la responsabilità degli enti, un valore discriminante ai modelli di organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui questi risultino idonei a prevenire i reati di cui al Decreto stesso e, al contempo, trovino efficace attuazione da parte dell'organismo dirigente.

L'articolo 7 del Decreto stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2.2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG)

2.2.1 Funzionalità del modello

Il modello di organizzazione, gestione e controllo è un sistema strutturato ed organico di principi, norme interne, procedure operative e attività di controllo, che ha lo scopo di un diligente e trasparente svolgimento delle attività della Società, al fine di prevenire comportamenti idonei ad integrare fattispecie di reato e di illecito previste dal Decreto (D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni).

In particolare, ai sensi dell'Art. 6, co. 2, del Decreto, il MOG deve rispondere in modo idoneo alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Attenendosi all' articolo 6 del Decreto e alle linee guida interpretative ed applicative elaborate dalle più rappresentative associazioni di categoria -in particolare, in via prioritaria e principale, a quelle fornite da Confindustria, BELLOTTI S.p.A. ha definito i principi generali, la struttura e i componenti del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

2.2.2 Struttura e componenti

I principali componenti del MOG di BELLOTTI S.p.A. nel rispetto delle disposizioni del Decreto sono le seguenti:

- Codice Etico;
- Sistema delle deleghe e dei poteri;
- Protocolli di controllo;
- Sistema sanzionatorio;
- Piano di formazione e comunicazione;
- Organismo di Vigilanza.

Il **Codice Etico** intende promuovere e diffondere la visione e la missione di BELLOTTI S.p.A., evidenziando un sistema di valori etici e di regole comportamentali miranti a favorire, da parte dei dipendenti e dei terzi coinvolti nell'ambito dell'operatività aziendale, l'impegno ad una condotta moralmente corretta e il rispetto della normativa in vigore. Pertanto, nel Codice Etico sono riportati:

- visione, missione, valori etici e principi alla base della cultura aziendale e della filosofia manageriale;
- regole comportamentali da adottare nello svolgimento delle proprie funzioni e con gli interlocutori interni ed esterni alla società;
- doveri, a carico di ogni soggetto in posizione apicale e non, in materia di informazione e collaborazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- riferimento al sistema sanzionatorio applicabile nel caso di violazione delle regole contemplate dal Codice Etico.

Il **Sistema delle deleghe e dei poteri** definisce l'organizzazione aziendale in termini di struttura, ruoli, responsabilità, schema di poteri autorizzativi e di firma assegnati.

I **Protocolli di controllo** rappresentano l'insieme delle azioni di controllo che presidiano le attività identificate come sensibili ai reati previsti dal Decreto, la cui adeguata applicazione aiuta a prevenire la commissione dei reati medesimi.

Il **Sistema sanzionatorio** stabilisce le sanzioni disciplinari e le relative modalità applicative da comminare ai soggetti (apicali, dipendenti, dirigenti, soggetti esterni) responsabili della violazione delle norme contenute nel Codice Etico e del mancato rispetto delle disposizioni indicate nel MOG.

Il Sistema disciplinare stabilisce:

- il quadro normativo di riferimento che disciplina, a livello contrattuale e di Codice civile, le sanzioni e le relative modalità applicabili in caso di illeciti e di comportamenti non corretti da parte del personale dipendente, dirigente e non dirigente, e dei soggetti esterni;
- le sanzioni per i soggetti apicali, dipendenti e dirigenti nonché le misure nei confronti dei soggetti esterni;
- le modalità interne di rilevazione, comunicazione e di gestione delle infrazioni.

Il **Piano di formazione e comunicazione** intende comunicare a tutti i portatori d'interesse le regole e le disposizioni previste dal MOG, affinché ne acquisiscano la più ampia conoscenza e condivisione. Il Piano di formazione e comunicazione ha la finalità di sensibilizzare il personale dipendente di BELLOTTI S.p.A., attraverso mirati corsi di formazione, alla corretta presa in carico delle disposizioni previste dal MOG nonché al rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa in vigore.

Il Piano prevede i seguenti punti:

- i programmi formativi ed informativi da promuovere;
- le tecniche, i mezzi e gli strumenti di supporto all'attività di formazione e comunicazione (ad esempio, circolari interne, comunicati da affiggere in luoghi di comune accesso, supporti documentali multimediali, formazione in aula);
- le modalità di verbalizzazione delle attività formative effettuate.

L'**Organismo di Vigilanza** ha il compito di verificare l'adeguatezza e l'osservanza del MOG adottato e di curare che lo stesso sia tenuto aggiornato in funzione delle evoluzioni organizzative di BELLOTTI S.p.A. e della normativa vigente.

Dell'Organismo di Vigilanza (anche "OdV") nel MOG sono definiti:

- l'iter di nomina e di revoca;
- i requisiti essenziali;
- la collocazione organizzativa;
- le funzioni e i poteri;
- il budget.

2.3 L'approccio metodologico

2.3.1 Metodologia adottata

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato ai sensi del Decreto, deve essere realizzato e implementato al fine di prevenire, nei limiti della ragionevolezza, la commissione dei reati contemplati dal decreto stesso.

A tale proposito, particolare importanza assume l'analisi della struttura organizzativa allo scopo di:

- identificare le attività sensibili nelle quali potrebbero crearsi occasioni di promuovere comportamenti illeciti;
- descrivere il sistema di controllo interno a presidio delle attività sensibili identificate.

L'attività di identificazione ed analisi delle attività sensibili deve essere costante e comunque promossa ogni volta che si verificano cambiamenti, sia nell'organizzazione e nelle attività, sia nella normativa rilevante.

Tale attività prevede il coinvolgimento diretto dei soggetti apicali, ovvero degli amministratori, dei direttori, responsabili di funzione e, in generale, di tutti coloro che nell'ambito della propria attività hanno significativa autonomia decisionale e di gestione per la propria società.

2.4 Il Sistema delle deleghe e dei poteri

2.4.1 Principi

Il Sistema delle deleghe e dei poteri ha lo scopo di:

- attribuire ruoli e responsabilità a ciascun settore aziendale;
- individuare le persone fisiche che possono operare in specifiche attività aziendali;
- formalizzare le attribuzioni dei poteri decisionali e la loro portata economica.

Tra i principi ispiratori di tale Sistema vi sono una chiara e organica attribuzione dei compiti, onde evitare sovrapposizioni o vuoti di potere, nonché la segregazione delle responsabilità e la contrapposizione degli interessi, per impedire concentrazioni di poteri, in ottemperanza ai requisiti del MOG previsti dal Decreto.

La Società è impegnata ad adottare, a mantenere ed a comunicare a tutti i soggetti interessati un sistema organizzativo che definisca in modo formalizzato e chiaro l'attribuzione delle responsabilità di gestione, di coordinamento e di controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle responsabilità di ciascun dipendente.

È operativo un sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno, coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore o dipendente, con l'indicazione di soglie quantitative di spesa.

2.5 Il Sistema sanzionatorio

2.5.1 Premessa

La efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nell'architettura del Decreto, in quanto costituisce il presidio di tutela delle procedure interne, ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. e), e dell'art. 7, co. 4, lett. b) del Decreto.

Invero, il Modello di organizzazione, gestione e controllo, per poter avere efficacia esimente per la Società, deve prevedere -come indicato nell'art. 6 co. 2 lett e) - sopra citato, *un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello* stesso.

I requisiti cui il sistema sanzionatorio deve rispondere, nel silenzio del Decreto, sono desumibili dalla dottrina e dalla giurisprudenza esistenti che li individuano in:

- **Specificità ed autonomia:** la *specificità* si estrinseca nella predisposizione di un sistema sanzionatorio interno alla Società teso a sanzionare ogni violazione del Modello, indipendentemente dal fatto che da quest'ultima consegua o meno la commissione di un reato; l'*autonomia*, dal canto suo, si estrinseca nell'autosufficienza del funzionamento del sistema disciplinare interno rispetto ai sistemi esterni (es. giudizio penale), nel senso che la Società è chiamata a sanzionare la violazione in considerazione del tipo di violazione afferente i protocolli e le procedure previste nel Modello e dunque indipendentemente dall'andamento di un giudizio penale instauratosi;
- **Compatibilità:** il procedimento di accertamento e di comminazione della sanzione nonché la sanzione stessa non possono essere in contrasto con le norme di legge e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro in essere con la Società;
- **Proporzionalità:** la sanzione applicabile od applicata deve essere proporzionata alla violazione rilevata, avendo riguardo a due criteri: (i) la gravità della violazione; (ii) la tipologia del rapporto di lavoro con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina legislativa e contrattuale applicabile;
- **Redazione per iscritto ed idonea divulgazione:** il sistema sanzionatorio deve essere redatto per iscritto ed oggetto di informazione e formazione puntuale per i destinatari; non è perciò sufficiente la mera pubblicazione mediante affissione in luogo accessibile a tutti, di cui all'art. 7, co. 1 della L. n. 300/1970 (c. d. "Statuto dei lavoratori")
- **Idoneità:** il sistema deve essere efficiente ed efficace al fine di prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto.

2.5.2 Definizione e limiti della responsabilità disciplinare

La Società, determinata al puntuale rispetto delle norme di legge e delle altre disposizioni, anche contrattuali, vigenti in materia, garantisce che le sanzioni irrogabili ai sensi del Sistema sanzionatorio sono conformi a quanto previsto dal CCNL Legno Arredo; assicura altresì, sul piano procedurale, la piena osservanza dell'art. 7 del c. d. "Statuto dei Lavoratori" per la contestazione dell'illecito, la formazione del contraddittorio e l'irrogazione della eventuale sanzione.

Per i destinatari legati da contratti di natura diversa dal rapporto di lavoro subordinato (amministratori, ed in generale i soggetti esterni) le misure applicabili e le procedure sanzionatorie sono previste nel rispetto delle norme di legge e delle altre disposizioni, anche contrattuali, vigenti in materia.

2.5.3 Destinatari e loro doveri

I destinatari del Sistema disciplinare corrispondono ai destinatari del Modello.

I destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi, misure e procedure di organizzazione, gestione e controllo delle attività aziendali definiti nel Modello.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure, rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale delle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2106 cod. civ.;
- nel caso di amministratori, inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 Cod. civ.;
- nel caso di soggetti esterni, inadempimento contrattuale, che legittima a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

L'Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l'esistenza ed il contenuto del Sistema sanzionatorio.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni, elencate infra, tiene dunque conto delle specificità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti è attivato.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito ad ogni attivazione di procedimenti nell'ambito del Sistema sanzionatorio, nonché alla relativa conclusione.

2.5.4 Principi generali relativi alle sanzioni

Le sanzioni irrogate a fronte delle infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità, della sanzione irrogata a seguito della commissione di infrazioni, inclusi gli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, deve rispettare e valutare quanto segue:

- l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione;
- i profili di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) dimostrati dall'autore nella commissione della violazione, con particolare riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- la rilevanza e le eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;
- la posizione rivestita dal soggetto agente all'interno dell'organizzazione aziendale, con particolare considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dall'autore della violazione, tra le quali, va annoverata, a titolo esemplificativo, l'applicazione di sanzioni a suo carico nei due anni precedenti la commissione della violazione o dell'illecito;
- il concorso di più destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

2.5.5 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei dipendenti ai sensi del Modello rientrano fra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL Legno e Arredo, nel rispetto, come detto, delle procedure previste dall'art. 7 del c.d. "Statuto dei lavoratori" e di eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare della Società è quindi costituito dalle norme del Codice civile in materia e dalle norme pattizie recate dal CCNL Legno e Arredo. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati, differenziandoli secondo il rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni previste per la commissione dei fatti stessi in base alla loro gravità.

Le suddette sanzioni previste nel CCNL trovano applicazione, secondo le modalità di seguito indicate e nella considerazione dei principi e criteri generali individuati al punto precedente, in relazione alle infrazioni in precedenza definite.

In particolare, per i dipendenti, in applicazione del CCNL applicato si prevedono le seguenti sanzioni:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
- d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
- e) il licenziamento con o senza preavviso.

(a) rimprovero verbale

Il richiamo verbale, in accordo al CCNL, è applicabile al dipendente a fronte di:

- infrazioni commesse con lieve negligenza, che siano di lieve entità e non abbiano avuto rilevanza all'esterno della struttura/organizzazione aziendale;
- in generale, lieve inosservanza dei doveri stabiliti dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni dello stesso, nell'espletamento di una attività ricompresa in un'area a rischio o non conforme alle istruzioni impartite dai superiori;
- inosservanza del Codice Etico.

(b) rimprovero scritta

L'ammonizione scritta, in accordo al CCNL, è applicabile al dipendente a fronte di:

- infrazioni di entità ancora lieve ma superiore a quelle sanzionabili con il richiamo verbale, commesse dal dipendente con negligenza e nello svolgimento delle attività aziendali;

- in generale, mancanze punibili con il richiamo verbale, quando, per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano una maggiore rilevanza
- reiterazioni, per più di due volte, di una Infrazione già sanzionata con il richiamo verbale;
- in generale, inosservanza non grave dei doveri stabiliti dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nello svolgimento di un'attività ricompresa in un'area a rischio o non conforme alle istruzioni impartite dai superiori.
- negligente violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti da quest'ultimo o dal Modello;
- reiterazione dell'inosservanza del Codice Etico.

e

(c) e d) multa e sospensione dal servizio

La multa (non eccedente l'importo stabilito dal CNLL di riferimento) e la sanzione della sospensione dal lavoro e dal trattamento economico, sono applicabili, in accordo al CCNL, al dipendente a fronte di:

- reiterazione per più di due volte una infrazione già sanzionata con l'ammonizione scritta;
- infrazioni, commesse con colpa, che abbiano assunto rilevanza anche esterna alla struttura/organizzazione aziendale;
- in generale, mancanze punibili con sanzioni inferiori, quando, per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano una maggiore rilevanza;
- in generale, inosservanza (ripetuta o di una certa gravità) dei doveri stabiliti dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nello svolgimento di un'attività ricompresa in un'area a rischio o non conforme alle istruzioni impartite dai superiori;
- in generale, inosservanza (ripetuta o di una certa gravità) dei doveri stabiliti dal Codice Etico.

(e) licenziamento con preavviso o senza preavviso

Il lavoratore che, nello svolgimento di un'attività ricompresa in una delle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231 e diretto in modo non equivoco a commettere uno dei reati sanzionati dal Decreto, è sottoposto per ciò stesso alla sanzione disciplinare del licenziamento, nel rispetto del CCNL Legno e Arredo.

In particolare, la sanzione in discorso si applica nel caso in cui un dipendente abbia dolosamente, o colposamente (solo per la famiglia di reati sulla sicurezza e salute sul lavoro e dei reati ambientali), compiuto un'infrazione tale da integrare, anche in via puramente ipotetica ed anche nella forma del tentativo, qualsiasi fattispecie di reato indicata nel Decreto.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, il procedimento disciplinare e l'irrogazione delle sanzioni, i poteri del datore di lavoro possono eventualmente essere conferiti a soggetti all'uopo delegati.

È necessario il coinvolgimento informativo dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello e/o del Codice Etico, nel senso che non potrà

essere avviato un procedimento per violazione del Modello senza la preventiva comunicazione all'OdV.

All'OdV dovrà essere data, parimenti, comunicazione in merito alla conclusione, anche quando non sanzionatoria, di ogni procedimento di cui al presente paragrafo.

Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione inerente al Sistema sanzionatorio, mediante la diramazione di apposita circolare interna che ne illustri le ragioni e ne precisi il contenuto.

2.5.6 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la sua natura fiduciaria. Il comportamento del dirigente si riflette infatti non solo all'interno della Società, ma anche all'esterno: ad esempio nella chiave reputazionale di immagine della Società nei riguardi del mercato, rispetto ai diversi portatori di interesse, e in generale agli occhi del pubblico.

Pertanto, l'osservanza da parte dei dirigenti di quanto previsto nel presente Modello e dal Codice Etico e l'ottemperanza all'obbligo di farli rispettare sono considerati elementi essenziali del rapporto di lavoro dirigenziale, anche in quanto costituiscono stimolo ed esempio per tutti coloro che da essi dipendono gerarchicamente.

Eventuali infrazioni poste in essere da dirigenti della Società, avvalendosi del particolare rapporto di fiducia esistente tra gli stessi e la Società, saranno sanzionate con i provvedimenti disciplinari ritenuti idonei al singolo caso, nel rispetto dei principi generali sopra individuati al paragrafo "*Principi generali relativi alle sanzioni*", compatibilmente con le previsioni di legge e contrattuali, e tenendo in considerazione il fatto che le suddette violazioni costituiscono, in ogni caso, inadempimenti rilevanti alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Gli stessi provvedimenti disciplinari sono previsti nei casi in cui un dirigente, direttamente o per omessa vigilanza, consenta a dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente di adottare comportamenti non conformi al Modello e/o in violazione dello stesso e/o al Codice Etico, ovvero comportamenti che possano essere comunque qualificati come infrazioni.

Qualora le infrazioni del Modello e/o Codice Etico da parte dei dirigenti integrino una fattispecie penalmente rilevante, la Società si riserva di applicare nei confronti dei responsabili e nelle more dell'eventuale giudizio penale le seguenti misure provvisorie alternative:

- sospensione cautelare del dirigente dal rapporto, con diritto comunque alla retribuzione contrattuale;
- attribuzione di una diversa collocazione all'interno dell'organizzazione aziendale.

Qualora l'esito del giudizio penale confermasse la responsabilità del dirigente per un reato indicato dal Modello il dirigente sarà assoggettato al provvedimento disciplinare riservato ai casi di infrazioni di maggiore gravità, vale a dire il licenziamento, per giustificato motivo o per giusta causa.

Il licenziamento per giusta causa si applica nel caso di infrazioni di particolare gravità che possono determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, tali da concretizzare una negazione dell'elemento fiduciario del rapporto di lavoro, così grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro che trova nell'elemento fiduciario il presupposto fondamentale.

È necessario il coinvolgimento informativo dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere avviato un procedimento per violazione del Modello senza la preventiva comunicazione all'OdV.

All'OdV dovrà essere data, parimenti, comunicazione in merito alla conclusione, anche quando non sanzionatoria, di ogni procedimento di cui al presente paragrafo.

2.5.7 Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale (art. 5, comma primo, lett. a) del D.Lgs 231/01)

La Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello e al Codice Etico poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne prospettano l'immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i clienti, i creditori, le Autorità, anche di vigilanza, e più in generale il pubblico. I valori della correttezza e della trasparenza devono essere innanzi tutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano nella e per la Società.

Le violazioni ad opera dei componenti del Consiglio di Amministrazione dei principi e delle misure previste dal Modello e dal Codice Etico adottati dalla Società, devono tempestivamente essere comunicate all'intero Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da qualsiasi amministratore, dal Collegio Sindacale, da qualsiasi dirigente ovvero anche dall'Organismo di Vigilanza qualora quest'ultimo ne venga a conoscenza e non risulti che il Consiglio ne sia stato già stato informato.

Diversamente da tale ultima ipotesi, il Collegio Sindacale provvede senza indugio a tenere informato l'OdV, dandone notizia al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.

La responsabilità degli amministratori nei confronti della Società è regolata dall'art. 2392 Cod civ.¹.

¹ Art. 2392. **Responsabilità verso la società.**

1. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
2. In ogni caso, gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'art. 2381, sono solidalmente se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
3. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio dandone immediata notizia per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Compete al Consiglio di Amministrazione la valutazione dell'infrazione e l'assunzione dei provvedimenti idonei nei confronti del o degli amministratori che hanno commesso le infrazioni. In tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione può chiedere all'OdV di esprimere il suo parere e delibera, sentito il parere del Collegio Sindacale, a maggioranza assoluta dei presenti, escluso l'amministratore o gli amministratori che hanno commesso le infrazioni.

Le sanzioni applicabili nei confronti degli amministratori sono la revoca delle deleghe o dell'incarico e, nel caso in cui l'amministratore sia legato alla Società da un rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, la risoluzione del contratto o il licenziamento.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2406 Cod. civ., sono competenti, in ossequio alle disposizioni di legge applicabili, per la convocazione, se considerato necessario, dell'Assemblea dei Soci. La convocazione dell'Assemblea è obbligatoria per le deliberazioni di eventuale revoca dall'incarico o di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. (l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ha natura risarcitoria e, pertanto, non può essere considerata una sanzione).

2.5.8 Misure nei confronti dei soggetti esterni

Specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, devono prevedere, a fronte di qualsiasi comportamento posto in essere dai soggetti esterni (i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, nonché i fornitori e i partner, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e/o dal Codice Etico tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, può essere prevista la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, facendo salvo il diritto della Società al risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società stessa, come nel caso (a puro titolo di esempio) di applicazione a carico della Società, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con l'Amministratore Delegato o altro soggetto da questi delegato, verifica che siano adottate ed applicate procedure specifiche finalizzate a portare a conoscenza dei soggetti esterni, rendendoli partecipi, i principi e le linee di condotta contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico, come pure le conseguenze che possono derivare dalla violazione degli stessi principi e linee di condotta.

2.6 Il Piano di formazione e comunicazione

2.6.1 La formazione e comunicazione del MOG

La formazione dei destinatari ai fini del Decreto è gestita dalla Società con la collaborazione dall'Organismo di Vigilanza e deve essere articolata come segue:

- **personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente:** si procede ad una formazione iniziale generale in aula o in remoto e, successivamente, alla formazione specifica dei neoassunti e ad un aggiornamento periodico nei casi di significativa modifica del Modello anche, in particolare, nel caso di introduzione di ulteriori reati-presupposto.

I corsi di formazione devono prevedere:

- un'introduzione alla normativa;
- un approfondimento dedicato ai principi contenuti nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello;
- un approfondimento dedicato ai principi contenuti nella Parte Speciale del Modello;
- una descrizione del ruolo rappresentato dall'Organismo di Vigilanza;
- una descrizione del sistema sanzionatorio.

Sarà cura dell'OdV verificare:

- la qualità dei corsi;
- la frequenza degli aggiornamenti;
- l'effettiva partecipazione agli stessi del personale.

- **personale non direttivo coinvolto nelle attività sensibili:** viene organizzato un corso di formazione i cui contenuti sono simili, per natura ed estensione, a quelli descritti in precedenza. Sarà cura dell'OdV verificare l'adeguatezza del corso di formazione e l'effettivo svolgimento dello stesso, anche da parte dei neoassunti o in occasione di una modifica della posizione organizzativa che sia tale da richiedere la partecipazione al corso stesso;
- **personale non direttivo non coinvolto nelle attività sensibili:** viene distribuita una nota informativa interna a tutti i dipendenti attualmente in forza ed a coloro che saranno successivamente assunti. Sarà cura dell'OdV verificare con le strutture della Società l'adeguatezza della nota informativa e l'effettiva distribuzione della stessa;
- **soggetti esterni:** viene distribuita una nota informativa generale a tutti coloro che hanno rapporti contrattuali correnti con la Società nell'ambito delle attività sensibili. A coloro con i quali saranno instaurati rapporti contrattuali in futuro, la nota informativa verrà consegnata al momento della stipula dei relativi contratti. Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare con le strutture della Società l'adeguatezza della nota informativa e l'effettiva comunicazione della stessa.

2.7 L'Organismo di Vigilanza

2.7.1 Contesto normativo

L'articolo 6, comma 1, alla lettera b) dispone, con riferimento all'azione dei soggetti *apicali*, che “*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento*” deve essere affidato “*ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*”. Sebbene non esista un riferimento legislativo espresso quanto all'azione dei *sottoposti all'altrui direzione* ai fini dell'efficace attuazione del modello adottato è richiesta, all'articolo 7, comma 4, lettera a) *una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività*.

L'Organismo di Vigilanza è la funzione aziendale cui spetta la vigilanza del MOG, in termini di controllo sulle procedure etiche, organizzative e gestionali in esso previste.

2.7.2 Iter di nomina e di revoca

L'Organismo di Vigilanza, che può assumere anche la forma di organo monocratico, è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La delibera di nomina deve esplicitare i criteri adottati per l'individuazione, strutturazione e tipologia dell'Organismo di Vigilanza, nonché le ragioni che hanno indotto a compiere tale scelta e a designare la persona o le persone chiamate a comporlo.

Nella composizione collegiale, il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i membri, il Presidente dell'OdV. In ogni caso, il Presidente ovvero l'Organo monocratico, al momento della nomina e per tutto il periodo di vigenza della carica, non dovrà essere legato in alcun modo, a qualsiasi titolo, alla Società da vincoli di dipendenza, subordinazione ovvero rivestire cariche dirigenziali all'interno della stessa.

Tutti i componenti dell'OdV devono possedere personalmente i requisiti di eleggibilità, onorabilità e moralità di cui in appresso.

Sono cause di ineleggibilità:

- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla Società;
- essere stretto familiare di amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti;
- essere interdetto, inabilitato o fallito;
- essere sottoposto a procedimento penale per uno dei reati richiamati dal Decreto;
- aver richiesto ed acconsentito all'applicazione della pena su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 Cod.proc.pen. per uno dei reati indicati nel Decreto
- essere stato condannato con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 Cod.proc. pen.:
- per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico;

- per fatti che incidano significativamente sulla sua moralità professionale;
- per fatti che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- in ogni caso, per avere commesso uno dei reati contemplati dal Decreto;
- in ogni caso, a tutela dei requisiti essenziali dell'OdV, dal momento in cui ad un componente sia notificata l'inizio di azione penale ai sensi degli artt. 405 e 415 bis Cod.proc. pen. e fino a che non sia emessa sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 Cod.proc. pen., o nel caso si proceda, fino a che non sia emessa sentenza di proscioglimento ai sensi degli artt. 529 e 530 Cod.proc. pen.; questa causa di ineleggibilità si applica esclusivamente ai procedimenti penali per fatti di cui al punto precedente.

La nomina deve prevedere la durata dell'incarico, che comunque a tempo determinato ed è normalmente di durata triennale a decorrere dalla data della nomina.

La nomina deve altresì prevedere il compenso per l'incarico di Componente e di Presidente, o di Organo monocratico salvo il caso di investitura di membri di altri organi o funzioni per le quali la vigilanza sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento del Sistema di controllo interno sia parte preponderante dei propri compiti, essendo il Modello adottato, secondo la più autorevole dottrina, parte integrante del Sistema di controllo interno.

I membri dell'Organismo di Vigilanza cessano il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, decesso o revoca.

I membri dell'OdV possono essere revocati:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti, o di inattività prolungata ed ingiustificata;
- in caso di intervenuta applicazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività del o dei componenti;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni come pure nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, una qualsiasi delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con immediata segnalazione al Collegio Sindacale.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, decesso o revoca di un membro dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione prenderà senza indugio le decisioni del caso. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, decesso o revoca del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, gli subentra il membro più anziano di età, il quale rimane in carica fino alla data della nomina del nuovo Presidente dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di rinuncia sopravvenuta incapacità, decesso o revoca dell'unico componente dell'Organo monocratico, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla nomina di un nuovo componente.

2.7.3 *Requisiti essenziali*

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, delle previsioni del Decreto e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, la scelta dell'organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo è avvenuta in modo da garantire in capo all'OdV i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione che il Decreto richiede per tale funzione.

In particolare, in considerazione anche delle citate Linee Guida di Confindustria, i predetti requisiti possono così essere qualificati come segue.

2.7.3.1 Autonomia

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale.

L'OdV è autonomo nei confronti della Società, nel senso che non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione.

Inoltre, l'Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.

L'Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha l'autorità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.

2.7.3.2 Indipendenza

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza è condizione necessaria di non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Società. L'indipendenza postula l'assenza di alcuna collocazione gerarchica.

2.7.3.3 Professionalità

Nella scelta dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, la Società verifica che siano presenti, nel complesso dell'OdV se collegiale, competenze adeguate allo svolgimento delle responsabilità proprie dell'OdV, anche con il supporto di contributi specialistici dall'interno come pure dall'esterno della Società.

Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

2.7.3.4 Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza opera garantendo una efficace e costante vigilanza in merito all'attuazione del Modello. L'OdV, pertanto, nell'esercizio dei propri poteri di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne, garantisce un impegno idoneo ad assolvere adeguatamente ai propri compiti istituzionali.

2.7.4 Collocazione organizzativa

L'articolo 6 del Decreto richiede che l'Organismo di Vigilanza sia interno alla Società.

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, dal quale è nominato. Al riguardo, sono garantiti flussi informativi sistematici fra l'Organismo di Vigilanza e il Consiglio di Amministrazione.

L'OdV prevede, inoltre, relazioni informative con il Collegio Sindacale.

2.7.5 Individuazione

Applicando tutti i principi sopra richiamati citati alla realtà aziendale della Società e in considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, l'Organismo di Vigilanza di BELLOTTI S.p.A. può essere costituito sia in forma collegiale, sia, alternativamente, in forma monocratica.

I compiti delegabili dall'Organismo di Vigilanza all'esterno sono quelli relativi allo svolgimento di tutte le attività di carattere tecnico, fermo restando l'obbligo da parte della funzione, o di altro soggetto esterno, eventualmente utilizzato a supporto, di riferire all'OdV della Società

2.7.6 Funzioni

L'Organismo di Vigilanza svolge i compiti previsti dagli articoli 6 e 7 del Decreto e in particolare svolge attività di:

- vigilanza e controllo;
- monitoraggio dell'attuazione del Codice Etico;
- impulso all'adattamento ed aggiornamento del Modello;
- reporting nei confronti degli Organi societari;
- gestione del flusso informativo.

2.7.6.1 Attività di vigilanza e controllo

La funzione primaria dell'Organismo di Vigilanza è relativa alla vigilanza continuativa sulla funzionalità del Modello adottato dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza deve vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- sulla reale efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

Al fine di svolgere adeguatamente tale importante funzione, l'OdV deve effettuare controlli periodici delle varie aree valutate come sensibili, verificando, anche con il supporto delle strutture interne,

l'effettiva adozione e corretta applicazione dei protocolli, la predisposizione e la regolare tenuta della documentazione prevista nei protocolli stessi, nonché nel complesso l'efficienza e la funzionalità delle misure e delle cautele adottate nel Modello rispetto alla finalità di prevenire ed impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve:

- verificare l'effettiva adozione e corretta applicazione dei protocolli di controllo previsti dal Modello. Va sottolineato, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management della Società e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale ("controllo di linea") nonché alla responsabilità delle funzioni cui competono i controlli "di secondo livello" e "di terzo livello" -da cui l'importanza del processo formativo del personale, ed altresì alla responsabilità del Sindaco Unico;
- effettuare, anche avvalendosi della segreteria, periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in una relazione il cui contenuto verrà esposto nell'ambito delle comunicazioni agli organi societari, come descritto infra;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231.

2.7.6.2 Attività di monitoraggio con riferimento all'attuazione del Codice Etico

L'Organismo di Vigilanza verifica che il Codice Etico della Società sia diffuso, compreso ed osservato, segnalando al Consiglio di Amministrazione le eventuali necessità di aggiornamento del Codice stesso.

2.7.6.3 Attività di aggiornamento del Modello 231

L'Organismo di Vigilanza valuta l'eventuale necessità di apportare variazioni al Modello, facendone oggetto di segnalazione al Consiglio di Amministrazione, qualora dovessero rendersi necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello adottato, delle quali sia venuto a conoscenza;
- significative modificazioni dell'assetto organizzativo e funzionale interno della Società, ovvero delle modalità di svolgimento delle attività aziendali, delle quali sia venuto a conoscenza;
- modifiche normative.

Al fine di verificare le esigenze di aggiornamento del Modello, l'OdV ha il compito di:

- promuovere, con la collaborazione della segreteria, con i vertici della Società e con le strutture interessate, analisi sulle attività aziendali tese ad aggiornare la mappatura delle attività sensibili;

- coordinarsi con il responsabile a ciò delegato per i programmi di formazione del personale e dei collaboratori;
- interpretare, anche avvalendosi dei contributi consulenziali che valuti opportuni, la normativa rilevante in materia di reati presupposti, nonché le linee guida eventualmente predisposte, anche in aggiornamento a quelle esistenti; verificare, inoltre, con il supporto delle strutture interessate, l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative, o relative alle Linee Guida di Confindustria.

2.7.6.4 Reporting nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza si relaziona sistematicamente con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale.

L'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione:

- all'occorrenza, esprimendo parere, in merito alle proposte di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello adottato;
- immediatamente, in merito a violazioni del Modello che abbia direttamente accertato, nei casi in cui da tali violazioni possa sorgere una responsabilità in capo alla Società, affinché vengano presi opportuni provvedimenti. Nei casi in cui valuti necessaria l'adozione di provvedimenti nei confronti di amministratori, l'OdV è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione, tramite il Presidente, qualora non sia esso stesso coinvolto, ed al Sindaco Unico;
- periodicamente, con una relazione informativa semestrale o annuale, in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse, nonché in relazione ad eventuali criticità emerse in termini di comportamenti o eventi che possono ritenersi rilevanti sul piano dell'adeguatezza e/o dell'efficacia del Modello.

L'OdV riferisce al Collegio Sindacale:

- immediatamente, in merito alle violazioni del Modello che abbia direttamente accertato, nei casi in cui da tali violazioni possa sorgere una responsabilità in capo alla Società, in quanto il Collegio Sindacale deve vigilare sull'adeguatezza del sistema amministrativo, organizzativo e contabile della Società e sul suo corretto funzionamento e, nei casi in cui sia necessario adottare provvedimenti nei confronti di amministratori, qualora non vi proceda il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea dei Soci;
- periodicamente, trasmettendo anche al Collegio Sindacale la relazione periodica di cui al punto precedente.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti Organi e potrà a propria volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

2.7.6.5 Gestione del flusso informativo

Al fine di agevolare le attività di controllo e di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza, è necessario che siano attivati e garantiti flussi informativi verso l'OdV.

È pertanto necessario che l'OdV sia costantemente informato di quanto accade nella Società e di ogni aspetto di rilievo ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'efficacia (funzionamento ed osservanza) del Modello.

Gli obblighi di informazione verso l'OdV devono garantire un ordinato svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'efficacia del Modello e riguardano le informazioni, i dati e le notizie specificati in dettaglio nelle Parti Speciali, ovvero le ulteriori eventualmente identificate dall'OdV e da questi richieste alle varie funzioni della Società.

Tali informazioni (flussi informativi) devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che sono definiti nel dettaglio delle Parti Speciali o che siano definiti dall'OdV.

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza riguardano inoltre, su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsiasi genere, attinente all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello nelle aree di attività sensibili, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza; in particolare, tali obblighi includono:

- le notizie relative all'effettiva osservanza del Modello, a tutti i livelli aziendali e societari, con evidenza degli eventuali procedimenti sanzionatori avviati, nonché delle relative conclusioni, con le inerenti motivazioni l'insorgere di nuovi rischi nelle aree dirette dai vari responsabili;
- i report eventualmente predisposti dai vari responsabili nell'ambito delle rispettive attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti od omissioni che presentino profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle prescrizioni del Modello;
- le risultanze delle attività poste in essere da parte delle funzioni aziendali per dare attuazione al Modello, con evidenza specifica delle anomalie ed eventuali criticità riscontrate;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- le segnalazioni o le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società da soggetti apicali o sottoposti ad altrui direzione, in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per reati previsti dal Decreto;
- le segnalazioni da parte dei collaboratori, degli agenti e dei rappresentanti, dei consulenti e in generale dei soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, come pure da parte dei fornitori e dei partner (anche in forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) e più in generale, da parte di tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società, di presunti casi di violazioni ed inadempimenti di specifici precetti comportamentali, ovvero di qualsiasi atteggiamento sospetto con riferimento ai reati indicati nel Decreto.

2.7.6.6 Procedura di segnalazione (whistleblowing)

Il presente paragrafo riporta la procedura di segnalazione in conformità alle seguenti normative:

- Direttiva (UE) 2019/1937 “*riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione*”;
- D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”.

La segnalazione può essere effettuata da:

- i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori e i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti;
- i volontari e i tirocinanti;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza

La segnalazione è fatta da chi abbia notizie di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e, in particolare:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Il segnalante non dovrà utilizzare l'istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici, per le quali occorrerà che egli si riferisca alla disciplina e alle procedure interne di competenza di altri organismi o uffici.

Le segnalazioni circa i rapporti individuali di lavoro sono escluse dalla disciplina del whistleblowing.

Il destinatario delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza.

Qui di seguito è riportata la procedura sulla segnalazione di condotte illecite adottata da BELLOTTI S.p.A.:

1. l'identità del segnalante verrà acquisita contestualmente alla segnalazione. In ogni caso la denuncia è sottratta al diritto di accesso e l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso (*salvo il caso che la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa della persona incolpata*); L'identità del segnalante è conosciuta dall'Organismo di Vigilanza e, comunque, alle persone espressamente autorizzate a trattare tali dati per dare seguito alla segnalazione.
2. il segnalante (whistleblower) dovrà fornire tutti gli elementi utili a consentire all'Organismo di Vigilanza di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
3. La segnalazione deve essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza accedendo al sito web della Società nella sezione "Sezione whistleblowing" e in particolare:
 - a. scaricare e compilare il modulo "Segnalazioni di illecito – whistleblower" all'indirizzo <https://bellottispa.com/informativa-whistleblowing/> (sezione "Sezione whistleblowing");
 - b. è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (Modulo 1); la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione (Modulo 2). Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" all'Organismo di Vigilanza di Bellotti S.p.A. ed inviata, a mezzo del servizio postale, all'indirizzo via S. Francesco D'Assisi, 1, 22072 Ceremate CO.
4. entro 7 giorni l'Organismo di Vigilanza rilascia al segnalante un avviso di ricevimento e di presa in carico della segnalazione;
5. l'Organismo di Vigilanza prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele;
6. l'Organismo di Vigilanza, entro 3 mesi dalla presa in carico della segnalazione o 6 mesi se ricorrono giustificate e motivate ragioni, aggiorna il segnalante sulle risultanze delle attività di valutazione della segnalazione;

l'Organismo di Vigilanza, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione e comunicarlo tempestivamente al segnalante. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati. Ove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale, si provvederà alla sua trasmissione alla competente Autorità giudiziaria o contabile;

7. l'Organismo di Vigilanza deve comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione appena possibile;
8. i dati e i documenti oggetto della segnalazione sono conservati a norma di legge.
9. l'Organismo di Vigilanza rende conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale al C.d.A.

Qualora il segnalante volesse effettuare una segnalazione anonima, si invita lo stesso ad aprire un account di posta elettronica che non riporti propri riferimenti identificativi come nome e cognome, nome dell'azienda per cui si lavora, ecc....

Le segnalazioni in forma orale potranno essere effettuate, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza.

In tal caso è necessario compilare la richiesta di incontro diretto come da form scaricabile dal sito web di Bellotti S.p.A. (<https://bellottispa.com/informativa-whistleblowing/>).

Tale form dovrà essere inserito in due buste chiuse:

- la prima con il form di richiesta compilato a cura del soggetto interessato;
- la seconda che rechi all'esterno la dicitura "riservata all'Organismo di Vigilanza".

La richiesta sarà poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La seconda busta (contente la prima) andrà poi spedita a mezzo posta ordinaria via San Francesco 1 22072 Cermenate (CO) alla cortese attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza fisserà poi l'incontro con il richiedente entro 7 giorni da l ricevimento della busta.

All'incontro sarà consegnata l'informativa dedicata ex art. 13 GDPR e verrà richiesto il documento di riconoscimento al richiedente/segnalante.

Quando la segnalazione è effettuata in forma orale nel corso di un incontro con l'Organismo di Vigilanza, previo consenso del segnalante, sarà redatto verbale. La persona segnalante potrà verificare, rettificare e confermare tale verbale mediante la propria sottoscrizione.

In alternativa alle modalità di segnalazione sopra esposte, è possibile utilizzare un canale esterno dedicato e gestito dall'A.N.AC. solo in questi specifici casi:

- il soggetto segnalante opera in un contesto lavorativo nel quale non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale o la sua predisposizione non è conforme ai requisiti normativi;
- il soggetto segnalante ha già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito;
- il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna possa determinare il rischio di ritorsione;
- il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Tenuto conto della rilevanza e della delicatezza della materia, è stato ritenuto opportuno prevedere forme di coinvolgimento degli attori, in particolare del personale dipendente, per rendere consapevoli i dipendenti dell'esistenza e dell'importanza della procedura di segnalazione, riducendo le resistenze alla denuncia degli illeciti e promuovendo la diffusione della cultura della legalità e dell'etica.

Inoltre, al fine di sensibilizzare i dipendenti, l'Organismo di Vigilanza invia a tutto il personale con cadenza periodica una comunicazione specifica in cui sono illustrate la finalità dell'istituto del "whistleblowing" e la procedura per il suo utilizzo. BELLOTTI S.p.A. potrà intraprendere ulteriori iniziative di sensibilizzazione mediante gli strumenti (formazione, eventi, articoli ecc.) che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza relativa all'istituto "whistleblowing".

In conformità alle normative di riferimento, la società BELLOTTI S.p.A. garantisce il divieto di:

- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

L'OdV ha l'obbligo di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati ma non ha l'obbligo di agire ogni qualvolta riceva una segnalazione, essendo rimessa alla sua discrezionalità e responsabilità la valutazione dei casi nei quali sia opportuno attivare verifiche ed interventi di approfondimento. Comunque, l'OdV ha l'obbligo di dare un riscontro entro 3 mesi al segnalatore.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni da parte di soggetti apicali o sottoposti ad altrui direzione, l'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Modello rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro.

Ogni informativa impropria, sia in termini di contenuti che di forma, determinata da un intento calunnioso sarà oggetto di opportune sanzioni disciplinari.

Le segnalazioni e la relativa documentazione devono essere conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

I flussi informativi e le segnalazioni sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in una apposita banca dati, informatica e/o cartacea.

I dati e le informazioni conservati nella banca dati sono posti a disposizione di soggetti esterni all'OdV previa autorizzazione dell'Organismo stesso, salvo che l'accesso sia obbligatorio ai termini di legge. L'OdV definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso alla banca dati, nonché di conservazione e protezione dei dati e delle informazioni, nel rispetto della normativa vigente.

Gestione Privacy sulle segnalazioni

Il processo di segnalazione oggetto della presente procedura è strutturato in modo da assicurare la conformità dello stesso al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e ad ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, considerando la tipologia dei dati personali che potranno essere impattati dal processo in parola, la Società ha definito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti misure qui di seguito elencate:

- predisposizione di adeguate informative privacy per tutti i soggetti interessati, in particolare, il “segnalante” (ex art. 13 GDPR);
- esecuzione di DPIA -Data Protection Impact Assessment- per descrivere il trattamento, valutarne la necessità e la proporzionalità e definire le modalità di gestione degli eventuali rischi per i diritti e le libertà delle persone derivanti dal trattamento stesso;
- aggiornamento del registro del titolare del trattamento;
- definizione dei ruoli e delle responsabilità privacy dei soggetti coinvolti, in particolare:
 - valutazione preventiva dei responsabili del trattamento coinvolti (art. 28 GDPR);
 - nomina a responsabile del trattamento e amministratore di sistema del fornitore del canale dedicato quale garanzia sulla data protection;
- esecuzione di un adeguato programma di comunicazione per i dipendenti.

A ciò si aggiunga che la società BELLOTTI S.p.A. ha definito altresì misure di sicurezza adeguate in base al trattamento – ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 GDPR – tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, protocollo di rete HTTPS, crittografia, account personali e non condivisi, autenticazione informatica forte, in ottemperanza ai provvedimenti del Garante Privacy.

2.7.7 Poteri

I principali poteri dell'Organismo di Vigilanza sono:

- di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne;
- di vigilanza e di controllo.

Con riferimento ai poteri di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne, l'Organismo di Vigilanza ha competenza esclusiva in merito:

- alle modalità di verbalizzazione delle proprie attività e delle proprie decisioni;

- alle modalità di comunicazione e rapporto diretto con ogni struttura aziendale, oltre all'acquisizione di informazioni, dati e documentazioni dalle strutture aziendali;
- alle modalità di coordinamento con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale e di partecipazione alle riunioni dei detti Organi, ad iniziativa dell'Organismo stesso;
- alle modalità di organizzazione delle proprie attività di vigilanza e controllo, nonché di rappresentazione dei risultati delle attività svolte.

Con riferimento ai poteri di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza:

- ha accesso libero e non condizionato presso tutte le funzioni e strutture della Società -senza necessità di alcun consenso preventivo-al fine di ottenere ogni informazione o dato che ritenga necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto e dal Modello;
- può disporre liberamente, senza interferenza alcuna, del proprio budget iniziale e di periodo, al fine di soddisfare ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti;
- si avvale della collaborazione della segreteria posta a sua disposizione dalla Società;
- può, se e quando lo ritenga necessario, avvalersi -sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità- dell'ausilio di tutte le strutture della Società;
- allo stesso modo può, in piena autonomia e qualora avverta la necessità di competenze specifiche ed in ogni caso per adempiere professionalmente ai propri compiti, avvalersi del supporto di alcune unità operative della Società o anche della collaborazione di specifiche professionalità reperite all'esterno della Società utilizzando all'uopo il proprio budget di periodo. In questi casi, i soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza operano quale mero supporto tecnico-specialistico consulenziale;
- può, fatte le opportune indagini ed accertamenti e sentito l'autore della violazione, segnalare l'evento secondo la disciplina prevista nel Sistema sanzionatorio adottato ai sensi del Decreto, fermo restando che l'iter del procedimento, sino alla conclusione dello stesso, è espletato a cura esclusiva del datore di lavoro.

2.7.8 Budget

Al fine di rafforzare i requisiti di autonomia e indipendenza, l'Organismo di Vigilanza è dotato di un adeguato budget iniziale e di periodo preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto dell'indicazione espressa dall'OdV stesso.

Delle relative risorse economiche l'Organismo di Vigilanza può disporre in piena autonomia, con la sola necessità di rendicontarne l'utilizzo almeno su base annuale, nonché di motivare la presentazione del budget del periodo successivo, nell'ambito della relazione informativa periodica al Consiglio di Amministrazione.

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE – Reati contro la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.lgs. 231/2001

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – Reati contro la Pubblica Amministrazione

Sono destinatari (in seguito “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 di BELLOTTI S.p.A. (in seguito la “Società”) e s’impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti e, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell’interesse della Società.

La presente Parte Speciale del Modello ha l’obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 24 e 25 del D.lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati contro la P.A. di cui agli articoli 24 e 25 del D.lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che la Società pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Società ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);
- indicare le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 24 del D.lgs. 231/2001, rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
3. *Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. c), d), ed e).*

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato;
- art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- art. 353 Turbata libertà degli incanti;
- art. 353-bis Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti;
- art. 356 Frode nelle pubbliche forniture²;
- art. 640, comma 2, n. 1, Truffa;
- art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter Frode informatica;
- art. 2. L. 23/12/1986, n.898 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo³.

Il D.lgs. 156/2023 ha introdotto la confisca del valore equivalente come sanzione prevista per la commissione di reati di Frode ai danni del Fondo europeo agricolo.

Al fine di comprendere i rischi-reato in esame e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre premettere che agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono indicarsi quali soggetti della P.A. i seguenti enti o categorie di enti:

- Amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (i.e. Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, etc.);

² Introdotto dal D.lgs. n. 75/2020

³ Introdotto dal D.lgs. n. 75/2020

- Authorities (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, etc.);
- Regioni, Province, Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici;
- Istituzioni pubbliche comunitarie (Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee).

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

In tale ipotesi di reato rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano qualificati come "attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzati da un'onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato".

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo consiste nel non procedere all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta);
- considerato che il reato si ritiene consumato con la fase esecutiva, esso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di utilizzare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti percepiti per il raggiungimento di un fine diverso da quello per il quale sono state ricevute.

Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione

da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

In questa fattispecie di reato, contrariamente a quanto visto al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo può consistere in una condotta commissiva (utilizzo e presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissiva (mancata indicazione di informazioni dovute);
- è un reato di natura sussidiaria o residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis), poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato;
- il reato si consuma nel momento in cui l'erogazione viene conseguita ed è ammissibile il tentativo;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà dell'ottenimento della somma di denaro non dovuta.

Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534c.p.c., 576-581 c.p.c., 264] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà [32quater].

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse della pubblica amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private. Chi afferma la natura plurioffensiva del delitto evidenzia altresì la tutela della libera concorrenza.

Nonostante l'ampia descrizione delle modalità tramite cui la fattispecie possa configurarsi, la locuzione "altri mezzi fraudolenti" porta a ritenere che trattasi di reato a forma libera, volendo il legislatore ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara.

Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento.

Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento.

Il dolo è generico, e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enucleate dalla norma.

Art. 353-bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La norma in esame punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente.

La presente disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente⁴, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

⁴ Articolo 355 c.p. "Inadempimento di contratti di pubbliche forniture": *Chiunque, non adempiendo gli obblighi(1) che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.*

La pena è aumentata [64] se la fornitura concerne:

1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

3) cose od opere destinate ad avviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa [43], si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti (2) dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura [251, 356, 32 quater](3).

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti.

Esso è un reato proprio, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante.

Art. 640 c.p. Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Si realizza, altresì, il reato di truffa qualora si tacciano informazioni che, se conosciute dall'Ente, avrebbero necessariamente condizionato in maniera negativa la sua volontà negoziale.

Si precisa che il reato di truffa è un reato a cooperazione necessaria il cui elemento materiale consta di quattro elementi:

- una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall'agente che si concretizza nel porre in essere i cd artifici o raggiri, che devono mirare ad indurre taluno in errore ma non devono essere necessariamente idonei ad indurre in inganno;
- l'induzione in errore del soggetto passivo conseguentemente agli artifici o raggiri posti in essere dall'agente;
- il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto che è stato indotto in errore;

- il verificarsi di un danno patrimoniale in capo al soggetto passivo del reato da cui derivi il conseguimento di un ingiusto profitto per il soggetto agente o altri.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico: il soggetto agente intende trarre il soggetto passivo in inganno e mira, attraverso l'inganno, a che quest'ultimo effettui una disposizione patrimoniale da cui derivi un profitto per sé o per altri.

Il delitto si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto cui corrisponde il verificarsi dell'altrui danno.

Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto "per erogazione pubblica" va intesa "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'Unione Europea".

Tale fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione di dati non corrispondenti al vero oppure predisponendo una documentazione falsa, sempre con l'intento di ottenere l'erogazione di finanziamenti, contributi, mutui agevolati per individuati impieghi o di altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

Si precisa che:

- l'oggetto della condotta penalmente rilevante è rappresentato da:
 - contributi;
 - finanziamenti;
 - mutui agevolati;
 - altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate;
- il reato si configura solo se l'oggetto della condotta penalmente rilevante proviene:
 - dallo Stato;
 - da altri enti pubblici (istituti dotati di personalità giuridica attraverso i quali viene esercitata l'attività amministrativa);
 - dalla Comunità Europea;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza o volontà di porre in essere la truffa ed il reato si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite. A tal proposito occorre precisare che il reato in oggetto non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede "un'opera fraudolenta capace di

vanificare o di rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti”⁵.

Art. 640-ter c.p. Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549 se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando così un danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti deliberati superiore a quello ottenuto legittimamente.

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta viene posta in essere sul sistema informatico e non coinvolge la persona e può concorrere con il reato di “accesso abusivo a un sistema informatico o telematico” previsto dall'alt. 615- ter c.p.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo si sostanzia nella modificazione della consistenza materiale e/o nella modificazione dei dati o programmi di un sistema informatico o telematico;
- il reato si consuma nel momento in cui viene realizzato il profitto con altrui danno e può essere configurabile il tentativo;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di modificare la consistenza materiale e/o i dati o programmi di un sistema informatico o telematico per ottenere un profitto con altrui danno.

Art. 2. L. 23/12/1986, n.898 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo

1) Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

⁵ (Cassazione n. 26351 del 2002).

2) Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detto Fondo, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3) Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

La disciplina delle sanzioni nello sviluppo rurale si rifà alla legge 23 dicembre 1986 n. 898, di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1986 n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva, nonché sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modificazioni.

Con riferimento a questa prima famiglia di reati contro la P.A. (art. 24 D.lgs 231/01), le norme prevedono l'applicazione di sanzioni pecuniarie commisurate alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività. È prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità. È altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive a carico dell'ente.

L'art. 25 del D.lgs. 231/2001, rubricato "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione", così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (11).

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 314 Peculato (limitatamente al primo comma)⁶;

⁶ Introdotta dal D.Lgs. n. 75/2020

- art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui⁷;
- art. 317 Concussione;
- art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319-bis Circostanze aggravanti;
- art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari;
- art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321 Pene per il corruttore;
- art. 322 Istigazione alla corruzione;
- art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio⁸ di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
- art. 323 Abuso d'ufficio⁹;
- art. 323 bis Circostanze attenuanti¹⁰;
- art. 346-bis Traffico di influenze illecite¹¹.

Al fine di comprendere i rischi-reato di concussione e corruzione e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre premettere che:

- la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;
- sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

Qui di seguito si riporta la lettera degli articoli del Codice Penale che disciplinano i reati in esame, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

Art. 314 c.p. Peculato (limitatamente al primo comma)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

⁷ Introdotta dal D.Lgs. n. 75/2020

⁸ Introdotta dal D.Lgs. n. 156/2022

⁹ Introdotta dal D.Lgs. n. 75/2020

¹⁰ Introdotta dalla Legge n. 3 del 2019 (c.d. "Spazzacorrotti"): "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".

¹¹ Modificata dalla Legge n. 3 del 2019 (c.d. "Spazzacorrotti"): "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Esso è un reato plurioffensivo, nel senso che ad essere leso dalla condotta non è solamente il regolare e buon andamento della P.A., ma anche e soprattutto gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati, realizzandosi una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede e da cui deriva un'estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto.

Il peculato è chiaramente un reato proprio e, in quanto tale, può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio.

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Esso rappresenta un reato proprio, in quanto può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio.

Art. 317 c.p. Concussione¹²

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo si sostanzia nella condotta di un pubblico ufficiale che costringe taluno (abusando della propria posizione) a tenere un determinato comportamento;
- è un reato riconducibile soltanto al pubblico e si consuma nel momento in cui viene eseguita la dazione o la promessa.

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione¹³

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

¹² Articolo così sostituito prima dall'art. 4, L. 26 aprile 1990, n. 86 e poi dall'art. 1, comma 75, lett. d), L. 6 novembre 2012, n. 190.

¹³ Articolo così sostituito prima dall'art. 6, L. 26 aprile 1990, n. 86 e poi dall'art. 1, comma 75, lett. f), L. 6 novembre 2012, n. 190

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) da intendersi compresi nei suoi doveri d'ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto dovuto (ad esempio, evasione rapida di una pratica di propria competenza) che non contrasta con i doveri d'ufficio; il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve una retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto. Non sono considerati rientranti nella fattispecie gli omaggi di cortesia solo se di modesta entità; va però rilevato che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12192 del 6 settembre 1990, ha sancito che la lesione al prestigio e all'interesse della Pubblica Amministrazione prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta.

Tale ipotesi di reato di "corruzione" (che configura una violazione del principio di correttezza ed imparzialità cui deve comunque conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione) si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altre utilità, ometta o ritardi il compimento di un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (ad esempio, pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara o anche limitandosi alla sola promessa di ricevere un tornaconto - denaro o altre utilità - senza l'immediata dazione materiale). Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri propri del pubblico ufficiale.

Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Costituisce circostanza aggravante l'aver il fatto di cui all'articolo 319 per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319-bis c.p.).

Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Il reato (che costituisce una fattispecie autonoma) si realizza nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità¹⁴

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui al nuovo art. 319-quater cod. pen., introdotto nell'alveo dei reati-presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 all'art. 25 (accanto a corruzione e concussione), sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità, nonché la condotta di chi dà o promette denaro o altre utilità (al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio).

Tale fattispecie, dunque, richiama il reato - ora eliminato dalla c.d. legge anticorruzione - di "concussione per induzione", ponendosi, tuttavia, sia per la sua collocazione nell'ambito del codice che per alcuni dei suoi elementi caratteristici, in una posizione intermedia tra la concussione e la corruzione (posizione, comunque, più prossima alla corruzione). Ed invero, il reato in commento si differenzia dalla concussione sia per quanto attiene al soggetto attivo (che può essere, oltre al pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio), sia per quanto attiene alle modalità per ottenere o farsi promettere il denaro o altre utilità (che nell'ipotesi criminosa in questione, consiste nella sola induzione), che per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altre utilità (così come avviene per il reato di corruzione).

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

¹⁴ Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 75, lett. i), L. 6 novembre 2012, n. 190.

Le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non si accetta, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità di cui all'art. 319.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa di danaro (o altra utilità) finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, pur se da quest'ultimo rifiutata.

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o

degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri¹⁵.

Le disposizioni degli art. 314, 316, da 317 a 320 e 311, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli art. 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma nel presente articolo;*
- 2) a persone che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora, esercitino funzioni corrispondenti, e gli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Come si può desumere dal dettato normativo, in forza dell'articolo 322-bis la famiglia dei reati in esame rileva anche allorché siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri.

In base allo stesso articolo, rilevano anche le attività corruttive poste in essere nei confronti di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che operano per conto di altri Stati esteri (diversi da quelli dell'Unione Europea) o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, *“per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,*

¹⁵ Rubrica così modificata prima dall'art. 1, comma 75, lett. n), n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190 e poi dall'art. 10, comma 1, lett. b), L. 20 dicembre 2012, n. 237

per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi”.

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

L'abuso d'ufficio rappresenta un'ipotesi di reato plurioffensivo, dato che il bene giuridico tutelato non è solamente il buon andamento della P.A., ma anche il patrimonio del terzo danneggiato dall'abuso del funzionario pubblico.

Esso è un reato proprio, in quanto soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio. L'ampia formula consente di ritenere oggetto del reato non solo i tipici provvedimenti amministrativi, bensì qualunque specie di atto o attività attuata dal funzionario.

L'abuso d'ufficio rappresenta un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri.

Per quanto riguarda l'ingiusto vantaggio, esso può essere soltanto patrimoniale e configura una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale del soggetto pubblico, indipendentemente da un effettivo incremento economico.

Il danno per il terzo non viene invece specificato e pertanto può consistere in qualsiasi aggressione ingiusta nei confronti della sfera personale o patrimoniale del soggetto passivo.

È richiesta la c.d. doppia ingiustizia del danno, nel senso che ingiusta deve essere sia la condotta (in quanto connotata da violazione di legge), sia il vantaggio patrimoniale conseguito.

Art. 323 bis c.p. Circostanze attenuanti

Se i fatti previsti dagli artt. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 quater, 320, 322, 322 bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 e 322 bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319ter del c.p. e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

La norma, introdotta con L. n. 190/2012 e modificata dalla L. 3/2019 (c.d. “Spazzacorrotti”), è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore al fine di tutelare il prestigio della pubblica amministrazione.

Anche con riferimento a questa seconda famiglia di reati contro la P.A. (art. 25 D.lgs 231/01), all'ente si applicherà una sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività. È prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità. È altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive a carico dell'ente.

3. Le attività sensibili ex art. 24 e art. 25 del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come “sensibili” le seguenti attività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
Amministratore Delegato	Gestione dei doni, omaggi e liberalità	La Società attraverso regali e omaggi corrompe il pubblico ufficiale al fine di ottenere vantaggi nella trattazione di qualsivoglia pratica che vede come controparte la P.A.

Amministratore Delegato	Assegnazione benefit aziendali (auto, utenze telefoniche, locazioni, ecc....)	La Società, al fine di ottenere illecitamente vantaggi dall'Ente Pubblico, assegna benefit aziendali a persone non in organico aziendale.
Amministratore Delegato Direzione amministrativa & HR	Gestione rimborso spese (attività propedeutica)	Le risorse finanziarie aziendali da utilizzare per atti di corruzione di un Pubblico Ufficiale sono trasferite al dipendente o al collaboratore per mezzo della presentazione di un rimborso spese fittizio o con importi maggiori da quelli effettivamente spesi. La Società consapevolmente autorizza il pagamento del rimborso spese per la creazione di fondi neri utilizzabili per la corruzione dei Pubblici Ufficiali. A titolo esemplificativo il rimborso spese può essere falsificato nei seguenti modi: - inserimento di un kilometraggio sovrastimato nell'uso dell'auto privata in trasferta; - sopravvalutazione di voci di spesa a fronte di fatture false (es. con la complicità dell'albergatore); - creazione di un rimborso spese a fronte di una falsa trasferta; - inserimento di spese di rappresentanza non giustificate.
Amministratore Delegato Ufficio Acquisti	Selezione e gestione del fornitore (forniture e consulenze)	Al fine di ottenere vantaggi nei rapporti con l'Ente Pubblico, la Società conclude contratti per la fornitura di beni e servizi esclusivamente con fornitori segnalati dal Pubblico Funzionario. La Società, quindi, non effettua una selezione dei fornitori tale da garantire l'ottenimento di una fornitura che risponda a standard qualitativi ed economici definiti, ma si rivolge direttamente al fornitore segnalato dal Pubblico Funzionario. La Società, al fine di costituire fondi occulti destinati alla corruzione, effettua pagamenti di fatture relative a servizi non resi (fatture false) oppure con importi sovrastimati.
Amministratore Delegato Direzione amministrativa & HR	Selezione e gestione del personale	La Società, al fine di ottenere illecitamente vantaggi dall'Ente Pubblico, promette di assumere e/o assume persone segnalate dal Pubblico Funzionario (parenti o amici) o promuovere avanzamenti di carriera di dipendenti. Elaborazione di cedolini e pagamento dello stipendio a soggetti assunti che non prestano il proprio lavoro per la Società e segnalati da pubblici ufficiali ai fini corruttivi.
Amministratore Delegato Direzione amministrativa & HR	Richiesta erogazione fondi	La Società, allo scopo di ottenere un finanziamento pubblico (nazionale e comunitario in forma di contributi, finanziamenti, sovvenzioni e altre erogazioni), rilascia informazioni/dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti fatti non vere, ovvero non fornisce informazioni dovute.
Amministratore Delegato Direzione amministrativa & HR	Impiego di erogazioni pubbliche	Le somme ottenute dalla Società attraverso erogazioni pubbliche (nazionali e comunitarie in forma di contributi, finanziamenti, sovvenzioni e altre erogazioni) sono destinate, in tutto o in parte, ad acquisti di beni o servizi non pertinenti agli scopi per cui il finanziamento pubblico è stato concesso. Il reato si concretizza nella falsificazione dei giustificativi delle spese oppure ad una dolosa imputazione di spese non pertinenti all'attività finanziata.

Amministratore Delegato	Gestione contenziosi giudiziari (civile, penale ed amministrativi)	<p>La Società induce il giudice a pronunciarsi in senso favorevole ovvero a considerare la documentazione prodotta in ritardo nel corso di un procedimento o comunque tutti i casi in cui il giudice favorisce la Società stessa nel processo a svantaggio dell'altra parte.</p> <p>La corruzione può avvenire mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il pagamento in denaro; - l'uso di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, ecc....; - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del funzionario pubblico; - il pagamento di consulenze di servizi non necessarie o mai erogate a soggetti indicati dal Pubblico Ufficiale; - il trasferimento di risorse finanziarie allo Studio Legale che gestisce il contenzioso (parcelle sovrastimate).
Direzione amministrativa & HR	Gestione pagamenti (disposizioni bancarie)	<p>La Società procede al pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a favore di parenti o amici del Pubblico Funzionario; - di fatture di fornitori indicati dal Pubblico Funzionario a fronte di servizi anche non necessari o mai erogati; - di sponsorizzazioni ad organizzazioni vicine al Pubblico Ufficiale; <p>Tali pagamenti sono finalizzati ad ottenere illecitamente vantaggi in atti d'ufficio dal Pubblico Funzionario.</p> <p>Al fine di disporre di fondi neri utilizzabili per la corruzione, è possibile trasferire risorse finanziarie con la compiacenza di fornitori (fatture sovrastimate o false), di dipendenti (rimborso spese sovrastimate o non veritiere) e di professionisti (parcelle del proprio legale sovrastimate).</p>
Direzione amministrativa & HR	Gestione cassa	<p>La Società procede, al fine di trarre vantaggio illecitamente da un atto d'ufficio di un Pubblico Funzionario, al pagamento in contanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a favore di parenti o amici del Pubblico Funzionario; - per sponsorizzazioni ad organizzazioni vicine al Pubblico Funzionario. <p>Al fine di disporre di fondi neri utilizzabili per la corruzione, è possibile trasferire risorse finanziarie con la compiacenza di dipendenti (rimborso spese sovrastimate o non veritiere).</p>
Amministratore Delegato - Direzione Industriale e Finance	Gestione dei rapporti con Pubblici Funzionari (ATS, Enti Locali, Guardia di Finanza, Ispettori del lavoro)	<p>Durante l'attività ispettiva promossa dai Pubblici Funzionari, al fine di evitare problemi di rallentamento o fermata dell'attività aziendale, la Società può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il pagamento in denaro; - la scelta di avvalersi di un laboratorio di analisi indicato dallo stesso funzionario pubblico; - l'uso di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, ecc....; - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del funzionario pubblico;

		- il pagamento di consulenze di servizi non necessarie o mai erogate a soggetti indicati dal Pubblico Ufficiale.
IT (Società esterna)	Gestione dei Sistemi Informativi	Al fine di (a titolo esemplificativo): - non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento delle imposte e tasse; - evitare indagini di carattere fiscale; - non far rilevare anomalie in materia fiscale, di contributi, ecc....., accertate in corso di ispezione/indagine. la Società, forzando i sistemi informatici delle Autorità Pubbliche, altera informazioni e dati.

4. I reati contro la Pubblica Amministrazione – Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono prospettate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le inseriscono a livello dei rischi-reato di interesse. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1 *Area del Fare*

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché alle procedure organizzative esistenti posti a presidio dei rischi-reato identificati.

La Società, consapevole dell'importanza che gli impegni nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Pubbliche siano assunti nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, al fine di valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione, riserva in via esclusiva lo svolgimento della suddetta attività alle funzioni aziendali preposte ed a ciò autorizzate e stabilisce l'obbligo di raccogliere e conservare la documentazione relativa a qualsivoglia contatto con la Pubblica Amministrazione.

I responsabili delle funzioni che svolgono o partecipano ad una o più attività sensibili, devono fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato.

Nei rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione i soggetti preposti sono tenuti al rispetto della legge ed alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza al fine di non indurre i soggetti istituzionali con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo convinzioni false, ambigue o fuorvianti.

Le dichiarazioni rese alle Istituzioni e alla Pubblica Amministrazione devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, devono essere complete e basate su validi documenti al fine di garantirne la corretta valutazione da parte dell'Istituzione e P.A. interessata.

La Società persegue, nei propri processi di acquisto, la ricerca del massimo vantaggio competitivo; in tale ottica, si impegna a garantire ad ogni fornitore, partner e consulente in genere pari opportunità e un trattamento leale ed imparziale.

La selezione dei fornitori, dei partner e dei consulenti e la determinazione delle condizioni di acquisto sono, pertanto, ispirate a principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e sono effettuate sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato.

Tutti i consulenti, partner e fornitori in genere e chiunque abbia rapporti con la Società sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio.

I compensi riconosciuti in favore di fornitori, partner o consulenti in genere sono definiti contrattualmente e giustificati in relazione al tipo di incarico da svolgere ed al mercato di riferimento. I pagamenti effettuati in loro favore si basano sul rapporto contrattuale costituito con gli stessi e sull'effettiva e piena ricezione dei servizi concordati.

4.2 *Area del Non Fare*

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli articoli 24 e 25 del D.lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

È fatto inoltre divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale ed in generale nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

È fatto divieto di promettere ovvero offrire a Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura a titolo di compensazione per il compimento di atti del loro ufficio al fine di promuovere e favorire gli interessi propri, della Società o ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio.

In particolare, nei rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio o con dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche è fatto divieto di:

- promettere o offrire loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- accettare doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;

- promettere o concedere loro (o loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori o partner o consulenti in genere da loro indicati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività attinenti allo svolgimento del proprio incarico;
- promettere o fornire loro (o loro parenti, affini o parti correlate), anche tramite aziende terze, lavori o servizi di utilità personale.

Con riferimento a soggetti diversi da quelli indicati precedentemente, la Società ammette la corresponsione, previamente autorizzata, di omaggi, atti di cortesia commerciale purché di modico valore e, comunque, di natura tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere, in nessun caso, interpretata, da un osservatore terzo ed imparziale, come volta all'ottenimento di vantaggi e favori in modo improprio.

È fatto inoltre divieto di accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di omaggi e atti di cortesia commerciale di modico valore, da soggetti, diversi da quelli indicati precedentemente con i quali si intrattengono o possono intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso la Società.

Tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società in ragione della posizione ricoperta nella Società, non devono erogare né promettere contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati politici o a singoli candidati, nonché ad organizzazioni sindacali o loro rappresentanti, salvo, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, quanto previsto dalle normative specifiche vigenti.

Le liberalità di carattere benefico o culturale sono considerate limitatamente a proposte provenienti da enti e associazioni *no-profit* oppure di valore culturale o sociale.

È, in generale, vietata qualsiasi attività, anche tramite interposta persona, diretta ad influenzare l'indipendenza di giudizio o assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Società può giustificare una condotta non onesta.

In particolare, è fatto divieto di:

- produrre o distribuire documenti o dati non veritieri o alterati od omettere informazioni dovute al fine di ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre agevolazioni di varia natura, erogate dallo Stato o da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea;
- destinare le erogazioni ricevute dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea a finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenute;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o altre Istituzioni Pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio della Società o di terzi;

- nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.

5. I reati contro la Pubblica Amministrazione – Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettati le procedure di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra individuati (articoli 24 e 25 del D.lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Generale.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nei Protocolli e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

5.1 *Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 24 e ex art 25 del D. Lgs. 231/2001*

Gestione dei doni, omaggi, liberalità e sponsorizzazioni		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
L'Amministratore Delegato si consulta con i consiglieri del C.d.A. sull'opportunità di effettuare una donazione, un omaggio, una liberalità e una sponsorizzazione e ne concordano il beneficiario.	E-mail autorizzativa	-Amministratore Delegato -Consiglieri del C.d.A.
In vista dell'acquisto di beni si prevede una e-mail autorizzativa dell'Amministratore Delegato.	E-mail autorizzativa	-Amministratore Delegato
Il pagamento viene effettuato dall'amministrazione su autorizzazione dell'Amministratore Delegato.	E-mail autorizzativa	Direzione amministrativa & HR
Assegnazione benefit aziendali (auto, utenze telefoniche, locazioni, ecc....)		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
L'Amministratore Delegato autorizza l'assegnazione del benefit specificando: - il nominativo; - il ruolo/mansione in azienda; - motivazione dell'assegnazione del bene aziendale (auto aziendale, cellulari, affitti, ecc....); - la descrizione del bene assegnato.	Lettera autorizzativa	-Amministratore Delegato
Aggiornamento costante di un elenco degli assegnatari delle utenze telefoniche con le relative spese.	Foglio excel con elenco utenze	Direzione amministrativa & HR
Gestione rimborso spese (attività propedeutica)		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
Ogni dipendente deve richiedere l'autorizzazione alla trasferta al proprio diretto responsabile via e-mail	E-mail autorizzativa	Dipendente
Il dipendente che sostiene le spese di trasferta e/o di rappresentanza ha l'obbligo di compilare entro la fine di ogni mese la nota spese	Nota spesa	Dipendente

Le note spese, prima di essere processate per il pagamento, devono essere approvate dal proprio diretto responsabile, dalla Direzione amministrazione & HR e dall'Amministratore Delegato.	Nota spesa approvata	Responsabile di Funzione Direzione amministrazione & HR Amministratore Delegato
La Direzione amministrazione & HR comunica l'importo al consulente del lavoro affinché la spesa sia riportata nel cedolino. Il pagamento del rimborso spese è separato da quello dello stipendio/compenso	Cedolino	Direzione amministrazione & HR
Selezione e gestione del fornitore		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
Per gli approvvigionamenti si rimanda alle istruzioni operative riportate dal documento "Manuale del Sistema per la Qualità" in termini di: <ul style="list-style-type: none"> • Qualificazione e Valutazione dei Fornitori; • Emissione degli ordini di acquisto. 	- Documentazione richiamata dalla procedura	- Ufficio acquisti
L'emissione di ordini d'acquisto superiori a € 40.000 deve essere approvato anche dalla Direzione amministrazione & HR, sentito l'Amministratore Delegato	E-mail autorizzativa	Direzione amministrazione & HR Amministratore Delegato
I pagamenti delle fatture dei fornitori sono processati in seguito a: <ul style="list-style-type: none"> • previa verifica dell'effettivo ricevimento ed accettazione della merce o erogazione del servizio; • abbinamento all'ordine d'acquisto con verifica del rispetto delle condizioni contrattuali 	E-mail di conferma OdA abbinati	Direzione amministrazione & HR
Per le fatture di consulenza che non presentano un ordine d'acquisto, si procede alla corrispondenza con la contrattualistica sottoscritta tra le parti.	E-mail di conferma	Direzione amministrazione & HR
A fine mese, a sistema, si estrae le fatture in scadenza da processare per il pagamento. La lista viene approvata dal Responsabile della Direzione amministrazione & HR ed autorizzata dall'Amministratore Delegato	E-mail di conferma	Direzione amministrazione & HR Amministratore Delegato
La Direzione amministrazione & HR predispone la lista delle fatture per la banca per i pagamenti RIBA, e in alcuni casi, mediante bonifici.	Flusso verso banca	Direzione amministrazione & HR
Selezione e gestione del personale		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
Riscontrata l'effettiva esigenza di assunzione, la Direzione amministrazione & HR procede, una volta consultato con il Responsabile di funzione al fine di delineare e confermare il profilo professionale, alla ricerca dei potenziali candidati e alla raccolta dei CV attraverso: <ul style="list-style-type: none"> • il coinvolgimento di agenzie del lavoro; • il coinvolgimento di agenzie di head hunter per profili altamente specializzati o per posizioni organizzative apicali; • l'inserzioni sui social quali LinkedIn; • la segnalazione interna pervenuta dal personale di Bellotti; • le autocandidature pervenute nel corso dell'anno. 	E-mail di comunicazione	Direzione amministrazione & HR
L'Ufficio Risorse Umane procede ad una attività di screening dei CV raccolti e li sottopone al Responsabile aziendali di riferimento al fine di determinare una lista di candidati da coinvolgere nella programmazione dei colloqui di lavoro	CV selezionati	Direzione amministrazione & HR
Il candidato effettua due colloqui con: <ul style="list-style-type: none"> • il referente della Direzione amministrazione & HR; • il Responsabile di funzione coinvolto. <p>Per le posizioni apicali il colloquio viene effettuato direttamente dall'Amministratore Delegato nelle modalità da lui scelte.</p>	CV del candidato	Direzione amministrazione & HR Responsabile di funzione Amministratore Delegato

L'intervistatore formalizza il risultato del colloquio direttamente sul CV del candidato		
In caso di esito positivo della candidatura, la Direzione amministrazione & HR procede alla contrattualizzazione degli aspetti economici e benefit concordati e in linea con le politiche assuntive della Società	Lettera d'assunzione	Direzione amministrazione & HR
la Direzione amministrazione & HR predispose l'archiviazione di tutta la documentazione prodotta durante la selezione e gestione dell'assunzione (Proposta/contratto di assunzione, CV, copie eventuali di ultimi cedolini di provenienza, C.I., eventuali certificati/attestati, ecc....)	Archivio documentazione	Direzione amministrazione & HR
I cedolini sono elaborati dal Consulente del Lavoro in relazione ai dati mensilmente comunicati Direzione amministrazione & HR. I dati sono caricati sul sistema Zucchetti.	Sistema Zucchetti	Direzione amministrazione & HR
Richiesta erogazione fondi pubblici (regionali, nazionale ed europee)		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
Si provvede a raccogliere dati/informazioni/documentazione da fornire alla Società esterna incaricata di preparare: - domanda di richiesta; - documentazione a supporto.	Pratica di richiesta compilata con la relativa documentazione in allegato	Direzione amministrazione & HR
L'Amministratore Delegato verifica ed approva la domanda di richiesta di partecipazione al bando, sulla base della documentazione di supporto.	Pratica di richiesta approvata con la relativa documentazione in allegato	Amministratore Delegato
Impiego di erogazioni pubbliche (regionali, nazionale ed europee)		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
Si predispose una scheda di sintesi per la consuntivazione delle spese del progetto/iniziativa finanziata (n° commessa, natura e limiti delle spese ammesse, modalità di rilevazione delle ore, ecc....).	Scheda di rendicontazione	Direzione amministrazione & HR
L'Amministratore Delegato verifica ed approva la rendicontazione delle spese sostenute.	Scheda di rendicontazione approvato	Amministratore Delegato
Gestione contenziosi giudiziari (civile, penale ed amministrativi)		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
La scelta dello Studio Legale in relazione alla natura del contenzioso è effettuata dall'Amministratore Delegato.	E-mail	Amministratore Delegato
L'Amministratore Delegato, sulla base della consulenza legale effettivamente erogata dai legali esterni e ai tariffari concordati nel rispetto dei parametri ministeriali, verifica e autorizza il pagamento delle parcelle degli studi legali.	Parcelle	Amministratore Delegato
Il pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione amministrazione & HR	Parcelle pagate	Direzione amministrazione & HR
Gestione pagamenti (disposizioni bancarie)		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
I pagamenti delle fatture dei fornitori sono processati in seguito a: • previa verifica dell'effettivo ricevimento ed accettazione della merce o erogazione del servizio; • abbinamento all'ordine d'acquisto con verifica del rispetto delle condizioni contrattuali	E-mail di conferma OdA abbinati	Direzione amministrazione & HR
Le fatture di consulenza che non presentano un ordine d'acquisto, si procede alla verifica di corrispondenza con la contrattualistica sottoscritta tra le parti.	E-mail di conferma	Direzione amministrazione & HR
A fine mese, a sistema, si estrae le fatture in scadenza da processare per il pagamento. La lista viene approvata dal Responsabile della	E-mail di conferma	Direzione amministrazione & HR Amministratore Delegato

Direzione amministrazione & HR ed autorizzata dall'Amministratore Delegato		
La Direzione amministrazione & HR predispone la lista delle fatture per la banca per i pagamenti RIBA, e in alcuni casi, mediante bonifici.	Flusso verso banca	Direzione amministrazione & HR
Gestione cassa		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
L'importo massimo dei contanti in cassa non deve essere superiore ad un valore di 1.500 €.	- Registro (entrate e uscite di cassa)	Direzione amministrazione & HR
Tutte le movimentazioni di cassa sono riportate nel registro di cassa con indicazione della causale.	- Registro (entrate e uscite di cassa) - Giustificativi spese	Direzione amministrazione & HR
Il Revisore Legale effettua i riscontri di cassa.	- Relazione del Revisore Legale + allegati	- Revisore Legale
Gestione ispezioni da parte di pubblici ufficiali (Guardia di Finanza, Agenzia delle entrate, Ispettorato del Lavoro, ecc....)		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
Predisposizione ed aggiornamento periodico della lista dei dipendenti autorizzati ad avere contatti con i Pubblici Funzionari.	Lista dei dipendenti autorizzati	Amministratore Delegato
L'Amministratore Delegato invia il verbale dell'ispezione redatto dal Pubblico Funzionario al Presidente e ai consiglieri del C.d.A. oltre all'Organismo di Vigilanza.	- Verbale dell'ispezione	Amministratore Delegato
Gestione dei Sistemi Informativi		
La gestione di tutte le infrastrutture IT adibite al collegamento all'esterno sono gestite da una società IT esterna.	Contratto di outsourcing	IT (Società esterna)

6. Flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Le associazioni logiche di dettaglio tra i flussi informativi e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei flussi stessi, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Generale.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo (odv.bellotti@gmail.com), corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione.

Gestione dei doni, omaggi e liberalità		
Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile
L'Amministratore Delegato inoltra tempestivamente all'Organismo di Vigilanza la lista omaggi autorizzata.	E-mail di comunicazione con l'allegata la lista omaggi autorizzata	Amministratore Delegato
Richiesta erogazione fondi pubblici per la formazione		
Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile
L'Amministratore Delegato invia una comunicazione, per posta elettronica, all'Organismo di Vigilanza della preparazione della pratica di richiesta dei fondi pubblici.	E-mail di comunicazione	Amministratore Delegato

Gestione contenziosi giudiziari (civile, penale ed amministrativi)		
Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile
L'Amministratore Delegato comunica all'Organismo di Vigilanza l'avvio di un contenzioso giudiziale.	E-mail di comunicazione	Amministratore Delegato
Gestione delle sponsorizzazioni (iniziative benefiche)		
Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile
L'Amministratore Delegato inoltra all'Organismo di Vigilanza ogni autorizzazione di sponsorizzazioni a favore di Enti Pubblici e privati.	Comunicazione via e-mail	Amministratore Delegato
Gestione ispezioni da parte di pubblici ufficiali (Guardia di Finanza, Agenzia delle entrate, Ispettorato del Lavoro, ecc....)		
Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile
L'Amministratore Delegato provvede ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza circa l'avvio, il procedere e la conclusione delle attività ispettive.	E-mail di comunicazione inizio ispezione E-mail di conclusione dell'ispezione con allegato il verbale	Amministratore Delegato

PARTE SPECIALE – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati ai sensi del D. Lgs. 231/2001

1. Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'art. 24 bis afferente tutti i delitti informatici compresi quelli innovati ed introdotti *ex novo* dalla medesima legge.

L'articolo 24-bis del D. Lgs. 231/2001, rubricato “Delitti informatici e trattamento illecito dei dati” stabilisce:

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*
2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
4. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettera a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

La Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (c.d. Legge Europea) – “recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea” ha introdotto/modificato alcuni delitti informatici e trattamento illecito di dati richiamati dall’ 24-bis D.lgs. 231/2001.

I reati indicati in questa disposizione di legge sono riconducibili a queste tipologie di reato:

1. Le falsità

- (art. 491 bis. c.p.) Documenti informatici

2. Delitti contro l’inviolabilità del domicilio

- (art. 615 ter c.p.) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- (art. 615 quater c.p.) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici;
- (art. 615 quinquies c.p.) Detenzione, diffusione e installazione abusiva diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

3. Delitti contro l’inviolabilità dei segreti

- (art. 617 quater c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- (art. 617 quinquies c.p.) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

4. Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

- (art. 635 bis) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- (art. 635 ter) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- (art. 635 quater) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- (art. 635 quinquies) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

5. Delitti contro il patrimonio mediante frode

- (art. 640 quinquies) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

L’art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 “Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” è annoverato tra i reati richiamati dal D.lgs 231/01. Si precisa che tale disciplina non è applicabile alle società come BELLOTTI S.p.A.

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica spiegazione della singola fattispecie.

1.1 Le falsità

Art. 491 bis c.p. Documenti informatici

Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesse concernenti, gli atti pubblici.

Questa disposizione, inserita dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1993, n. 547, è stata modificata dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 che ha soppresso il secondo periodo dell'articolo ed ha aggiunto la locuzione "avente efficacia probatoria" specificando la nozione di documento informatico rilevante ai fini dell'applicabilità del titolo del codice penale sulle falsità in atti.

1.2 Delitti contro l'inviolabilità del domicilio

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla

protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Il bene giuridico protetto dal precetto in esame è la riservatezza delle comunicazioni e/o delle informazioni il cui scambio avviene, oggi, per la gran parte, tramite sistemi informatici.

Per “sistema informatico” deve intendersi un insieme di apparecchiature destinate ad assolvere funzioni utili all'uomo attraverso l'utilizzo (anche parziale) di tecnologie informatiche.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante è duplice e si concretizza nell'accesso abusivo ad un sistema informatico protetto o nella permanenza in detto sistema nonostante l'espressione di volontà contraria da parte di chi ha il diritto di escluderlo;
- l'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso quale coscienza e volontà di entrare in un sistema e di permanervi contro la volontà dell'avente diritto;
- il reato è di mera condotta e si consuma quando l'agente porta a compimento una delle condotte sopra descritte ovvero accede al sistema informatico, senza che sia necessario che si configuri una lesione del sistema o che l'accesso sia stato effettuato con il fine di violare la riservatezza degli utenti autorizzati¹⁶.

Art. 615 quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) al quarto comma dell'articolo 617quater.

¹⁶ Cfr. Cass. 20 marzo 2007, n. 11689.

Il reato previsto dal precetto è un reato di pericolo finalizzato a prevenire la commissione di delitti più gravi contro la riservatezza o contro il patrimonio.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante consiste nel procurarsi, diffondere, riprodurre, comunicare o consegnare *password* per l'accesso ad un sistema;
- l'elemento soggettivo è il *dolo specifico* in quanto la condotta deve essere perpetrata al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ovvero per cagionare un danno;
- il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte.

Due sono le aggravanti previste dal secondo comma della norma in esame: l'una afferisce alla natura del sistema informatico, l'altra al soggetto che compie la violazione¹⁷.

Art. 615 quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Il reato de quo è stato oggetto di sostanziali modifiche da parte della legge 48/08 che ha letteralmente sostituito la norma originaria, introdotta per la prima volta nel sistema penale dalla legge n. 547/1993. È stato, invero, necessario un adeguamento a quanto previsto nella Convenzione del Consiglio d'Europa nel senso di un maggiore severità nella configurazione del reato.

Il reato è stato modificato per l'adeguamento alla Direttiva n. 2013/40/UE. Ora il reato ricomprende le ipotesi di installazione abusiva di un apparecchio informatico, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Il reato oggi delineato è un reato di pericolo astratto.

¹⁷ Le aggravanti saranno oggetto di un'analisi più dettagliata nel prosieguo della trattazione, avuto riguardo alla disamina dell'art. 617 quater c.p., cui l'art. 615 quater fa espresso richiamo.

Si precisa che:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nel produrre, riprodurre, procurarsi, importare, diffondere, comunicare, consegnare e mettere a disposizione di altri virus informatici;
- l'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, ovvero la coscienza e volontà nel porre in essere una delle condotte descritte al fine di danneggiare il sistema;
- il reato si consuma nel momento in cui delle condotte viene realizzata senza che rilevi il conseguimento dello scopo lesivo.

1.3 Delitti contro l'inviolabilità dei segreti.

Art. 617 quater. Intercettazione, impedimento, o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3. da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato.*

Il bene giuridico protetto dalla norma è la segretezza delle comunicazioni che, oltre ad essere telefoniche (art. 617 c.p.) e telegrafiche (617 bis c.p.), sono, soprattutto al giorno d'oggi, informatiche.

Si precisa che:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nell'intercettazione, interruzione o impedimento delle comunicazioni di un sistema informatico o telematico o di più sistemi in comunicazione tra loro, ovvero nel rivelare con qualsiasi mezzo di informazione, il contenuto di predette comunicazioni;
- l'intercettazione delle comunicazioni deve avvenire con mezzi fraudolenti;
- l'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte sopra descritte.

Aggravanti speciali sono, da ultimo, previste nel comma terzo della norma in esame.

Esse sono:

- la natura statale, pubblica o l'appartenenza ad un'impresa esercente attività di pubblico servizio o di pubblica utilità del sistema in danno del quale vengono poste in essere le condotte penalmente rilevanti;
- la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'agente qualora perpetri una delle condotte descritte con abuso dei poteri, violazione dei doveri inerenti al servizio od alla funzione o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- l'esercizio abusivo della professione di investigatore privato.

Il verificarsi delle aggravanti sopra esposte implica la procedibilità d'ufficio del reato nonché l'applicabilità della pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 617 quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni .

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

La fattispecie di reato in esame ha la funzione di punire le attività prodromiche all'intercettazione, impedimento od interruzione delle comunicazioni.

Si precisa che :

- la condotta penalmente rilevante consiste nell'installazione delle apparecchiature idonee a violare la segretezza delle comunicazioni;
- l'elemento soggettivo richiesto è il *dolo generico* inteso come coscienza e volontà dell'installazione di apparecchiature atte all'intercettazione, impedimento od interruzione della comunicazione;

- il reato si consuma con l'installazione delle apparecchiature.

Sono applicabili le aggravanti speciali del quarto comma dell'art. 617 quater c.p..

1.4 Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Il reato è stato ridelineato dalla legge 48/08 che ha ovviato ad alcune critiche mosse dalla dottrina in quanto la fattispecie riproduceva, pedissequamente, quella costruita per il reato di "danneggiamento", non tenendo conto delle specificità afferenti i beni informatici.

Si precisa che:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nel distruggere, deteriorare, danneggiare informazioni, dati o programmi informatici (software);
- l'elemento soggettivo è il *dolo generico* inteso come coscienza e volontà del porre in essere la condotta descritta con la consapevolezza dell'altruità dell'oggetto materiale del reato;
- il delitto si consuma con il verificarsi dell'evento di danneggiamento.

Costituisce circostanza aggravante il reato il fatto che sia stato commesso con violenza o minaccia alla persona o con l'abuso della qualità di operatore di sistema.

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della

reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La norma è stata introdotta *ex novo* dalla legge 48/08.

La struttura del reato è analoga a quella descritta nell'art. 635 bis c.p., sia dal punto di vista delle condotte rilevanti, dell'oggetto materiale del reato nonché dell'elemento soggettivo.

La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che le informazioni, i dati e i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque, di pubblica utilità.

Quando la lesione delle informazioni, dei dati o dei programmi si realizza è previsto un aggravio sanzionatorio.

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La fattispecie di reato è stata introdotta dalla legge n. 48/08. In ossequio a quanto previsto nella Convenzione ratificata con la medesima legge, la fattispecie dell'art. 635 bis c.p. è stata sdoppiata ovvero le condotte penalmente rilevanti sono state ripartite in due distinte fattispecie. È stata altresì introdotta una ulteriore specificazione dei possibili e peculiari comportamenti lesivi dei sistemi informatici o telematici.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La fattispecie è analoga, in quanto a struttura, a quella dell'art. 635 ter c.p.

La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che le informazioni, i dati e i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque, di pubblica utilità.

Quando la lesione delle informazioni, dei dati o dei programmi si realizza è previsto un aggravio delle sanzioni applicabili.

1.5 Delitti contro il patrimonio mediante frode

Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

La fattispecie è stata introdotta dalla legge n. 48/08.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante va individuata nella violazione della normativa afferente i certificatori accreditati e qualificati (cfr. D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
- l'elemento soggettivo è il *dolo specifico* che va ricercato nel fine ulteriore del certificatore di procurare a sé un ingiusto profitto ovvero di cagionare ad altri un danno.

Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 “Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Il D.L. 21 settembre 2019, n. 105, ha introdotto misure urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e, sulla base di quanto disposto nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione, disposizioni riguardanti la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ai sensi del D.lgs. 231/2001

1. Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 25 bis del D.lgs. 231/01 prende in considerazione i reati del Capo I del Titolo VII del libro II del Codice Penale, ovvero alcuni dei delitti contro la fede pubblica.

Il 27 luglio è entrato in vigore il Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125 – Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI.

Questo Decreto ha apportato modifiche agli articoli del Codice Penale relativi ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, di cui all'art. 25-bis del D. Lgs. 231 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento).

In particolare:

- ha aggiunto il secondo e terzo comma all'art. 453 c.p. (*Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate*), estendendo la responsabilità penale al caso di indebita fabbricazione di quantitativi di monete in eccesso, da parte di chi sia autorizzato alla produzione delle medesime ma abusi degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità;
- ha modificato il testo dell'art. 461 c.p. (*Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata*), inserendo espressamente i dati (in aggiunta alle filigrane ed ai programmi informatici) nel novero degli strumenti destinati alla falsificazione. Viene anche precisato che il reato sussiste anche quando tali strumenti non abbiano nella falsificazione la propria destinazione esclusiva.

La disposizione, rubricata “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”, stabilisce:

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a. *Per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
 - b. *Per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - c. *Per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
 - d. *Per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*

- e. Per il delitto di cui all'articolo 459, le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
 - f. Per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
 - f bis. per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote¹⁸.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.*

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098;

- 1) chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.*

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.

La fattispecie di reato di cui all'art. 453 c.p. prevede quattro tipi di condotte diverse che sono comuni al reato previsto dall'art. 454; da qui l'opportunità di una trattazione complessiva delle due fattispecie.

¹⁸ Lettera aggiunta dall'art. 15 comma 7 lett. b) dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99.

Il bene giuridico protetto dalle norme in esame è la *fede pubblica*, da intendersi *come fiducia del pubblico in determinati oggetti o simboli, sulla cui genuinità o autenticità deve potersi fare affidamento al fine di rendere certo e sollecito lo svolgimento del traffico economico e/o giuridico*¹⁹.

I reati di falso nummario sono reati di pericolo e come tali tutelano anticipatamente il bene giuridico protetto.

Le condotte penalmente rilevanti individuate dalle norme sono:

- la contraffazione di carta moneta o di monete metalliche (art. 453 comma 1 c.p.), che consiste in una imitazione di quelle vere che sia idonea a trarre in inganno;
- l'alterazione di monete che consiste nella modifica della sostanza o dell'aspetto delle stesse (art. 453 comma 2 c.p., 454 c.p.), in particolare, l'alterazione, secondo la giurisprudenza, integra gli estremi del reato se serve ad attribuire alla moneta l'apparenza di un valore superiore od inferiore;
- l'aver introdotto, detenuto o speso o messo altrimenti in circolazione le monete alterate o contraffatte dando ad esse l'apparenza di un valore superiore (art. 453 n. 3), ovvero scemandone il valore (art. 454 II° periodo) senza aver partecipato alla contraffazione od all'alterazione, di concerto con chi ha eseguito l'operazione o con un intermediario;
- il reato si configura col porre in essere le condotte sopra descritte ed è configurabile il tentativo;
- l'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato attraverso le condotte sopra descritte è il dolo generico.

Le condotte penalmente rilevanti per l'integrazione del reato di cui agli artt. 453 n. 4 e 454 ultimo periodo sono:

- acquisto o ricevimento di monete false o alterate (come definite in precedenza) al fine di metterle in circolazione;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, che consiste nel perseguire il fine di mettere in circolazione le monete.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

È un'ipotesi di reato che ha carattere residuale rispetto a quelle previste negli artt. 453 e 454 c.p. già oggetto di trattazione.

Si precisa che:

- a seconda della condotta posta in essere (primo inciso o secondo inciso della norma) l'elemento soggettivo richiesto è quello del dolo specifico o del dolo generico.

¹⁹ La definizione di fede pubblica, riportata letteralmente, è stata elaborata da Fiandaca.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1032.

Il reato si configura quando il soggetto agente abbia ricevuto *in buona fede* monete false e si sia successivamente reso conto della falsità delle stesse.

Si precisa che qualora l'agente abbia non solo ricevuto ma anche speso o messo in circolazione le monete false, la punibilità dell'agente sarà esclusa.

Art. art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

1. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

2. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Il rinvio alle disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 del c.p. non può intendersi come un semplice richiamo «quoad poenam»; sicché per l'individuazione delle relative fattispecie è necessario far riferimento al contenuto delle disposizioni richiamate.

Ne consegue che in caso di detenzione di valori di bollo contraffatti o alterati, occorre accertare se la detenzione sia avvenuta al fine della messa in circolazione, così come richiesto dall'art. 455 c.p.. Se tale fine è escluso, non sussiste il reato di cui all'art. 459 c.p. Così, se il soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, abbia detenuto valori di bollo falsificati, ma non al fine della messa in circolazione, e poi ne abbia fatto uso secondo la loro normale destinazione, non si configura l'ipotesi criminosa di cui all'art. 459 c.p., bensì quella meno grave prevista dall'art. 464 c.p. (Fattispecie relativa all'applicazione di una marca da bollo contraffatta sulla patente di guida. Cass. 20-4-1983, n. 3316).

Qualora il valore bollato contraffatto o alterato sia stato ricevuto in buona fede e la conoscenza della falsità sia intervenuta in un momento posteriore, la messa in circolazione, e cioè l'uso del valore di bollo non conforme alla sua naturale destinazione, configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 459 c.p. in relazione all'art. 457 c.p.; l'uso corrispondente alla normale destinazione dà luogo, invece, al reato di cui all'art. 464 c.p., nella forma attenuata prevista dal c. 2 dello stesso articolo (Cass. 27-1-1983, n. 691).

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Chiunque contraffatta la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1032.

Il reato si configura quando l'agente riproduce, imitandole, le filigrane ovvero le forme, le tele ed i punzoni che servono a fabbricare la carta filigranata.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da €103 a €516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

La norma è stata modificata dal D.L. 350/01, cd Decreto Euro convertito nella L. 409/01 che ha introdotto, tra le altre, specifiche disposizioni contro la falsificazione dell'euro.

Il Decreto, invero, ha annoverato tra gli oggetti materiali del reato "i programmi informatici" ed ha altresì innovato la norma aggiungendovi il comma secondo.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Il reato si configura quando l'agente:

- utilizza valori di bollo contraffatto od alterati;
- fa dolosamente uso (coscientemente e volontariamente) di valori di bollo alterati o contraffatti ricevuti in buona fede.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni

contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La norma in oggetto tutela una versione commerciale della fede pubblica, la cui violazione porta con sé una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione.

La disposizione ha quindi una portata pubblicistica ed ultra-individuale, aldilà quindi dell'affidamento del singolo.

Per quanto riguarda la contraffazione, essa consiste nella riproduzione abusiva di un marchio o di altri segni distintivi, in modo idoneo a confondere i consumatori circa la provenienza del prodotto. Non è necessaria una perfetta identità tra il marchio originale ed il marchio contraffatto, essendo per contro sufficiente che la falsificazione investa gli elementi essenziali del marchio, in maniera comunque idonea a trarre in inganno, non essendo invece punibili il falso grossolano, innocuo o inutile.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso [110] nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La norma in esame punisce chi, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato di cui all'articolo 473 c.p., introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

La mera detenzione per la vendita rappresenta invece una figura autonoma di reato, punita dal legislatore in maniera più lieve.

La giurisprudenza ha confermato che, in applicazione del divieto di analogia in *malam partem*, per la configurabilità del reato è necessario che il marchio sia stato oggetto di registrazione presso l'ufficio nazionale competente, o comunque nel rispetto delle convenzioni internazionali e dei regolamenti comunitari sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, è ovviamente necessaria la consapevolezza della contraffazione e la volontà di trarre un profitto tramite l'introduzione nel territorio dello Stato o la messa in vendita.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE – Delitti contro l'industria e il commercio

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – Delitti contro l'industria e il commercio

Sono destinatari (in seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 di BELLOTTI S.p.A. (in seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operano nell'ambito delle aree di attività sensibile per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree a rischio per conto o nell'interesse della Società.

Questa Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo indicare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari e di indicare i protocolli di controllo adottati al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all'articolo 25 *bis* 1 del D.lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all'articolo 25-*bis* 1 del D.lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere e che, secondo un approccio di *risk assessment*, ritiene inerenti e rilevanti ai rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, al livello dei rischi-reato in esame i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei

controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 15 comma 7 lett. b) della L. 23 luglio 2009, n. 99, intitolata "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nel Codice Penale alcuni nuovi delitti contro l'industria ed il commercio e ha inserito nel D.lgs. 231/01 un nuovo articolo in cui sono richiamati, tra gli altri, anche i neo-introdotti delitti nonché quelli che la suddetta Legge ha modificato.

In particolare, sono richiamati i seguenti delitti del Codice Penale:

- art. 513 Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- art. 513 bis Illecita concorrenza con violenza o minaccia;
- art. 514 Frodi contro le industrie nazionali;
- art. 515 Frode nell'esercizio del commercio;
- art. 516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- art. 517 ter Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- art. 517 quater Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

È stato quindi ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione del Decreto che non prendeva in considerazione tale famiglia di delitti che rientrano nei Delitti contro l'economia pubblica.

L'articolo 25-bis 1 del D.lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - b) *per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*
2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2.*

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie di reato prevista, accompagnata da una sintetica illustrazione dello stesso.

Art. 513 Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il

fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032.

Il delitto in esame è un reato di pericolo nonché una figura residuale rispetto agli altri delitti come si desume dall'espressa clausola di sussidiarietà riportata nella norma. È punibile solo su querela della persona offesa.

Si precisa che:

- la condotta consiste:
 - nell'adoperare violenza sulle cose ovvero nell'utilizzare qualsiasi energia fisica su una cosa danneggiandola, trasformandola o mutandone la destinazione d'uso;
 - nell'adoperare, alternativamente, mezzi fraudolenti ossia artifici e raggiri idonei a trarre in inganno;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, caratterizzato dal fatto che l'agente deve agire al fine di causare l'impedimento o il turbamento.

Art. 513 bis. Illecita concorrenza con violenza o minaccia

1. *Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.*
2. *La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici*

Il delitto in esame è finalizzato a tutelare la libertà dell'industria e del commercio soprattutto dagli atti tipici delle associazioni di stampo mafioso o analoghe.

Si precisa che:

- soggetto attivo del reato è chiunque eserciti un'attività commerciale, industriale o produttiva;
- la condotta consiste nel compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia. Gli atti di concorrenza sono tutti quegli atti compiuti al fine di produrre o vendere di più rispetto ad altri soggetti che esercitano la medesima attività;
- tali atti devono essere compiuti usando violenza sulle cose o minaccia, laddove per minaccia si intende la prospettazione di un male ingiusto e futuro il cui realizzarsi dipende dalla volontà del soggetto che la mette in atto;
- l'elemento soggettivo del reato è, per alcuni il dolo generico mentre per altri il dolo specifico.

Art. 514. Frodi contro le industrie nazionali

1. *Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516.*

2. *Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

Il reato in esame si consuma con il verificarsi del “nocumento all’industria nazionale”; non è ammissibile il tentativo altrimenti si configurerebbe il delitto previsto e punito dall’art. 474 c.p.

Si precisa che:

- la condotta consiste nel porre in vendita o nel mettere in circolazione prodotti industriali i cui nomi, marchi e segni sono contraffatti;
- l’elemento soggettivo del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta sopra descritta con la consapevolezza della contraffazione dei nomi, marchi e segni arrecando nocumento all’industria nazionale.

Art. 515. Frode nell’esercizio del commercio.

1. *Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065.*
2. *Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103.*

Il delitto in oggetto è un delitto comune in quanto può essere commesso da chiunque eserciti un’attività commerciale o uno spaccio aperto al pubblico. È un delitto sussidiario come espressamente previsto dalla norma.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante consiste nella consegna all’acquirente di qualsiasi bene materiale (fatta eccezione per il denaro) non conforme rispetto a quella pattuito. La non conformità del bene è individuabile in una diversità di genere, di specie, di qualità, di quantità o di provenienza;
- l’elemento soggettivo del delitto in esame è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di consegnare una cosa diversa secondo quanto sopra esplicitato;
- il momento in cui il reato si consuma è quello della consegna della merce all’acquirente.

Art. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

Il delitto in esame, come quello precedente, è un delitto comune che può essere commesso da chiunque mette in vendita o in commercio sostanze alimentari.

Si precisa che:

- la condotta consiste nel mettere in vendita o in commercio sostanze alimentari non genuine facendole apparire, attraverso l'inganno, come genuine. Per sostanze alimentari si intendono tutti quelle sostanze destinate all'alimentazione umana, bevande comprese. La non genuinità delle stesse risiede nel fatto che siano state modificate per opera dell'uomo che le ha alterate o contraffatte.
- L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà dell'aver messo in vendita o in commercio sostanze alimentari con la consapevolezza della loro non genuinità e con la volontà di presentarle come genuine.
- Il delitto si consuma quando il soggetto attivo pone in vendita o mette altrimenti in commercio le sostanze alimentari. Per questo motivo è configurabile altresì il tentativo che ricorre quando la merce non sia ancora uscita dalla disponibilità del produttore ma quando questi abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione del prodotto (Cfr. Cass. 25.07.98, n. 8662).

Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

Il delitto in esame è un delitto comune e sussidiario. Le sanzioni ivi previste sono state oggetto di modifica da parte della L. 99/09 che ha innalzato la pena della reclusione da uno a due anni in aggiunta alla multa, il cui importo era stato portato da € 1.032 a € 20.000 dalla L. 80/05.

Si precisa che:

- presupposto del reato è l'esistenza di nomi o di marchi che caratterizzano il prodotto, individuandolo e distinguendolo da altri della stessa specie sicché il soggetto attivo del reato ne fa uso applicandoli a prodotti similari al fine di trarre in inganno il consumatore sull'origine o sulla provenienza del prodotto;
- la condotta penalmente rilevante consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio prodotti o opere dell'ingegno con segni mendaci.

Art. 517 ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

1. *Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*
2. *Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il delitto di cui sopra è stato introdotto nel Codice Penale con la Legge 99/09. È un delitto comune ed è una fattispecie residuale in quanto la norma prevede che tale delitto si configuri “salva l’applicazione delle fattispecie previste e punite dagli articoli 473 e 474 c.p., rispettivamente rubricati “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni” e “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”.

Art. 517 quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

- 1. Chiunque contraffatta o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*
- 2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*
- 3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*
- 4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

Il delitto sopra citato è stato introdotto nel Codice Penale dalla citata Legge n. 99/09.

La fattispecie criminosa è finalizzata alla tutela “indicazioni geografiche” o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, considerate sia come una garanzia di qualità del prodotto che come fattore discriminante per la scelta da parte del consumatore, che esegue l’acquisto di un prodotto anche in base alla sua provenienza.

A seguito dell’attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l’eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE – Reati societari ai sensi del D.lgs. 231/2001

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – Reati societari

Sono destinatari (in seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 di BELLOTTI S.p.A. (in seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell’interesse della Società.

La presente Parte Speciale del Modello ha l’obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari di cui all’articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati societari di cui all’articolo 25-ter del D.lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Società ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità,

strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 25-ter, comma 1 del D.lgs. 231/2001, inserito dall'articolo 3 del D.lgs. 61/2002, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal codice civile, dispone che: “...*se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano...*” le sanzioni pecuniarie definite in forma edittale per fattispecie di reato.

Il richiamo dei reati societari così operato determina effetti rilevanti in tema di definizione delle fattispecie di reato imputabili agli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, poiché:

- per alcuni reati è difficile configurare una condotta che possa essere rilevante in quanto: “...*commessi nell'interesse della società...*”;
- altre fattispecie sono “caricate” di ulteriori elementi descrittivi che limitano le ipotesi di responsabilità amministrativa configurabili in capo agli enti: in particolare, elencando quali soggetti attivi dei reati societari gli amministratori, direttori generali o liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza, è ristretta l'applicabilità di talune fattispecie (i.e. per i reati comuni) o perfino esclusa (per le ipotesi di reati propri di soggetti diversi da quelli ricordati).

In aggiunta, l'esplicito richiamo dello stesso comma 1 alle sole *sanzioni pecuniarie*, come conseguenza dell'insorgere della responsabilità in esame, elimina l'applicabilità delle sanzioni interdittive e delle relative misure cautelari.

L'articolo 25-ter del D.lgs. 231/01, rubricato “Reati societari” prevede che:

1) In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) lettera abrogata;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di aggrottaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2:
- s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

I reati societari così richiamati, per comodità espositiva, sono raggruppati in tre tipologie:

1. Le falsità

- art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali
- art 2621-bis Fatti di lieve entità
- art 2621-ter Non punibilità per particolare tenuità
- art 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

- art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (concorso in)
- art. 54 D.lgs. 19/2023 “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”.

2. La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori
- art. 2629-bis Omessa comunicazione del conflitto di interessi
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

3. Altri illeciti

- art. 2625 c.c. Impedito controllo
- art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea
- art. 2637 c.c. Aggiotaggio
- art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Per ogni tipologia di reato individuata, è qui di seguito riportata la lettera degli articoli del Codice Civile che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

2.1 Le Falsità

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»

Articolo 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Articolo 2621-ter c.c. Non punibilità per particolare tenuità

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Si realizza il delitto di false comunicazioni sociali qualora un soggetto investito di una carica sociale, ivi compresi il dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, espone intenzionalmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (o del gruppo al quale essa appartiene), con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero omette,

con la stessa intenzione, informazioni sulla situazione la cui comunicazione sociale è imposta dalla legge.

In riferimento all'art. 2621 c.c. si precisa, tra l'altro, che l'esposizione dei fatti, cui si riferisce l'articolo, deve aver ad oggetto fatti materiali falsi. Tra questi ultimi, rientrano anche le "valutazioni", vale a dire le stime che caratterizzano la maggior parte delle voci di bilancio e che rispondono ad una pluralità di considerazioni fondate su elementi di varia natura. In buona sostanza, si tratta quindi di un mendacio attinente a dati storici.

I fatti materiali falsi, ancorché oggetto di valutazione, devono essere idonei a trarre in inganno i destinatari della situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. In altre parole, la fraudolenza, che in passato rilevava solo come elemento psicologico del reato, rileva ora sul piano dell'attitudine ingannatoria della condotta.

Si noti ancora che la condotta cui si riferisce la norma in commento, riguarda sia il comportamento attivo che quello omissivo. Pertanto, diventa penalmente rilevante ogni condotta che comporti un occultamento di comunicazioni imposte dalla legge.

Quanto sino ad ora esposto trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche nel caso di bilancio consolidato.

Oggetto materiale del reato sono i bilanci, le relazioni, nonché le altre comunicazioni sociali, previste dalla legge, dirette ai soci od al pubblico. Riguardo a queste ultime, la dizione della norma manifesta la volontà del legislatore di espungere dalla fattispecie le comunicazioni interorganiche e le comunicazioni con unico destinatario, pubblico o privato.

Tra le prime, (comunicazioni interorganiche), rientrano tutte le comunicazioni che si verificano tra diversi organi della società, tipicamente tra organo d'amministrazione ed organo di controllo. Si pensi, ad esempio, alle falsità nel progetto di bilancio e nella relazione di comunicati dagli amministratori al Sindaco Unico, ex articolo 2429 cod. civ.

Tra le seconde, ovvero tra le comunicazioni con unico destinatario, si pensi, per i soggetti privati, alla falsa situazione patrimoniale relativa alle condizioni economiche della società, presentata dagli amministratori a istituti di credito, al fine di ottenere finanziamenti. Riguardo ai soggetti pubblici, invece, c'è solo da precisare che, tra questi, non vi rientra l'Amministrazione tributaria. Infatti, vi è un'alternatività tra false comunicazioni sociali e dichiarazione dei redditi o IVA fraudolenta o infedele.

Si noti, inoltre, che la norma prevede che deve trattarsi di comunicazioni sociali previste dalla legge. Pertanto, non rientrano nella fattispecie criminosa, ad esempio, gli atti interni e le interviste.

In ordine alla pena e con riferimento all'articolo 2621c.c., presupposto indefettibile per la sua applicabilità (arresto sino a due anni) è che il soggetto tenga intenzionalmente un comportamento che, seppur non produttivo di danno per alcuno, sia anche solo suscettibile di potenziale pericolo. Ciò, ovviamente, viene disposto al fine di fornire massima tutela alle esigenze di "trasparenza societaria".

La condotta descritta, per essere incriminabile, deve comunque essere sorretta dal dolo, consistente nell'intenzionalità dell'agente di trarre in inganno in ordine all'effettiva situazione economica,

patrimoniale o finanziaria della società, unita al proposito di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

A quanto sino ad ora esposto, deve tuttavia aggiungersi che il comportamento dell'agente, è punibile solo nel caso in cui le informazioni false od omesse, siano rilevanti e tali da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano variazioni del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quelle corrette.

La fattispecie dell'art. 2622 cod. civ. si distingue da quella del precedente articolo 2621 cod. civ. solo per il fatto che si tratta di un delitto in cui il comportamento del soggetto agente è perseguibile solamente se comporta un danno per la società, per i soci o per i creditori.

Ulteriore elemento di diversità va rilevato nella pena, che è differente a seconda che la società sia quotata in borsa o meno.

Nel primo caso – non applicabile per la Società – il reato è procedibile d'ufficio, e la pena varia da 1 a 4 anni. Nel secondo caso – di una società non quotata in borsa come BELLOTTI S.p.A. – il reato è invece perseguibile a querela di parte, e la pena varia da 6 mesi a 3 anni.

Per gli altri elementi caratterizzanti la fattispecie incriminatrice del reato si rimanda alle considerazioni già svolte sub art. 2621 c.c.

Da ultimo, si evidenzia che le pene per entrambi i reati sono state inasprite con l'entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2005 n. 262.

Art. 2623 c.c. Falso in prospetto²⁰

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in

²⁰ L'articolo 2623 è abrogato e il relativo reato è stato spostato nel Testo Unico sulla Finanza, "Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni".

modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Il reato in oggetto, ora descritto nell'articolo 173 bis, comma 1, del D.lgs. 58/98 (mentre l'art. 2623 cod. civ. è stato espressamente abrogato), risponde all'esigenza sentita dal legislatore di distinguere il comportamento di chi falsifica i "prospetti" e i "documenti", da quello che ha per oggetto le comunicazioni sociali, di cui ai precedenti articoli 2621 e 2622 cod. civ.

Il legislatore non ha attuato un coordinamento tra l'art. 173 bis e il D.lgs. 231/01: pertanto al momento dell'approvazione della presente Parte Speciale il reato di falso in prospetto non è rilevante ai fini della redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e non sarebbe stato in ogni caso rilevante per la Società, in quanto non soggetta alla disciplina del D.lgs. n. 58/98.

Oggetto del delitto in commento sono, infatti, i prospetti richiesti ai fini della sollecitazione dell'investimento (art. 94, D.lgs. n. 58/98) o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati (art. 113, D.lgs. n. 58/98), ovvero dei documenti da pubblicare in occasione di offerte pubbliche di acquisto (OPA), o di scambio (OPS), redatti con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, esponendo false informazioni idonee ad indurre in errore o ad occultare dati o notizie.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque rediga materialmente i menzionati documenti esponendo false informazioni od occultando dati e notizie con intenzione fraudolenta.

Nel novellato articolo 173-bis del TUF, rispetto alla precedente formulazione dell'art. 2623 cod. civ., è rimasta la sola formulazione dell'ipotesi delittuosa, che prevede la reclusione da uno a cinque anni.

La circostanza che la fattispecie tipica di reato, abrogata nel codice civile, sia stata riproposta nel TUF lascia supporre che il legislatore non l'abbia reinserita tra i reati societari ex D. Lgs. 231/2001 per una mera svista.

Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

La fattispecie si concretizza allorché i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni stesse, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni. Non è ancora pienamente appurato se la fattispecie è applicabile solo per le società cui la revisione è obbligatoria per legge oppure è estensibile alle ipotesi di "revisione volontaria", cioè la revisione adottata per particolari motivi di trasparenza nei confronti degli azionisti e del mercato. La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono, appunto, i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società ed i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Inoltre, l'art. 35 della legge 262/05 ha previsto l'introduzione di due autonome figure delittuose riguardanti l'attività di revisione contabile, inserite nel TUF, agli artt. 174-bis e 174-ter. Tali norme dovranno essere coordinate con la disciplina del codice civile (art. 2624, Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione; art. 2635, Infedeltà a seguito di dazione o promessa), non abrogate dalla Legge sul risparmio.

Ne deriva un sistema "a doppio binario", nell'ambito del quale reati aventi un medesimo fatto tipico vengono distinti a seconda che riguardino società di revisione soggette alla disciplina TUF o meno.

Art. 54 D.lgs. 19/2023 "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare".

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Dunque, la condotta si realizza mediante la formazione di documenti falsi, l'alterazione di documenti veri, la presentazione di false dichiarazioni, ovvero l'omissione di informazioni rilevanti. Con riferimento all'elemento soggettivo, il delitto è punito a titolo di dolo specifico consistente nel fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 del D. Lgs. 19/2023.

2.2 La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di effettuarli. Si noti che trattasi di reato proprio degli amministratori.

La fattispecie assolve una fondamentale tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi. Al delitto in esame può essere attribuita una funzione di chiusura del sistema, chiamato ad operare in tutte quelle fattispecie nelle quali non è possibile configurare gli estremi delle altre fattispecie specifiche di aggressione all'integrità del capitale sociale e del patrimonio.

Il reato è proprio degli amministratori; sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori. Non è invece punibile il socio beneficiario della restituzione o della liberazione.

Si fa presente che:

- rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti, e beni che sono idonei a costituire il capitale sociale; la punibilità inizia nel momento in cui si intacca il capitale e non anche le riserve;
- la liberazione o la restituzione può avvenire in diversa forma, anche indiretta, come per esempio la compensazione con un credito fittizio nei confronti della società;
- per integrare la fattispecie non occorre – nel caso della liberazione dell'obbligo di conferimento – che tutti i soci ne siano liberati, ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci;

Si noti che nella fattispecie la restituzione deve avvenire al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Pertanto, il reato è generalmente escluso nel caso di restituzione avvenuta in ossequio della disciplina civilistica (per le società per azioni, regolamentata dall'articolo 2306 cod. civ.) e si ritiene applicabile soltanto nel caso in difetto di una delibera assembleare, mentre l'articolo 2629 di cui *infra* si ritiene applicabile ai casi in cui – pur in presenza di una delibera assembleare autorizzativa – la riduzione sia avvenuta in violazione delle disposizioni a tutela dei creditori.

Si può infine osservare come sia arduo configurare la responsabilità amministrativa dell'ente per questa fattispecie di reato, poiché è difficile configurare anche solo astrattamente un interesse della società, atteso che ne è vittima la maggioranza dei soci.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o

destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

Per le stesse ragioni esposte in corrispondenza della precedente fattispecie di reato, può evidenziarsi come sia arduo configurare la responsabilità amministrativa dell'ente per questa fattispecie di reato poiché è difficile configurare anche solo astrattamente un interesse della società, atteso che ne è vittima la maggioranza dei soci.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali proprie, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La condotta è rilevante nelle sole fattispecie al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per esempio dall'articolo 2357 cod. civ. per le società per azioni e quindi con utili non distribuibili e con riserve non disponibili e con riferimento ad azioni non interamente liberate. Si noti che l'articolo 2474 cod. civ. prevede un divieto assoluto in tal senso per le società a responsabilità limitata.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e' punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

La legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha introdotto una nuova fattispecie di reato per l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una delle società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ovvero di una banca o di altro soggetto sottoposto a vigilanza a norma del TUB e del TUF, o di un soggetto operante nel settore assicurativo, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, codice civile (obbligo di dare notizia - a carico dell'amministratore - agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società).

Si noti che il nostro ordinamento prevede il reato di "Infedeltà patrimoniale" (art. 2634 c.c.) che già sanziona le ipotesi di conflitto di interessi degli amministratori, direttori generali e liquidatori che, "avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale". È pertanto da ritenersi che, laddove la condotta consiste tanto nell'omessa comunicazione dell'interesse quanto nella successiva partecipazione alla delibera dispositiva dei beni sociali, entrambe le fattispecie debbano ritenersi integrate, pur verificandosi un concorso tra le due norme con prevalenza dell'art. 2629-bis quale violazione più grave delle due.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale. Sono altresì considerate la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che:

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati²¹

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri,

²¹ Il presente articolo è stato modificato dal Decreto Legislativo (D.lgs.) 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", che recepisce nell'ordinamento italiano la Decisione Quadro citata, in attuazione della delega contenuta nell'art. 19 della Legge n. 170 del 2016 ("Legge di delegazione europea 2015")

denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Con l'emanazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, il legislatore italiano ha dato attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con la L. n. 110 del 28 giugno 2012.

Tra le varie modifiche apportate dalla Legge sopra citata rileva quella afferente il delitto di "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità" prima previsto dal medesimo art. 2635 e che, oggi, è invece rubricato, Corruzione tra privati. La nuova disposizione, invero, contiene tutti gli elementi che caratterizzavano il precedente reato aggiungendovi degli elementi di novità.

La condotta rilevante ai sensi del D.lgs. 231/01 è unicamente quella prevista al terzo comma della norma sopra riportata in quanto la condotta di cui al primo comma fa venir meno l'elemento dell'interesse o vantaggio della società poiché elemento costitutivo del reato è il nocimento della stessa.

Il 30 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 75, il Decreto Legislativo (D.lgs.) 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", che recepisce nell'ordinamento italiano la Decisione Quadro citata, in attuazione della delega contenuta nell'art. 19 della Legge n. 170 del 2016 ("Legge di delegazione europea 2015").

All'art. 3 interviene sull'art. 2635 Cod. civ. "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità"

sostituendo, coerentemente, il comma 3, che contempla una fattispecie nota come “corruzione attiva fra privati”, nel quale (i) introduce la figura della “*interposta persona*” e (ii) integra la frase “*dà o promette denaro o altra utilità*” con “*offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti*”

Il reato di Corruzione tra privati è un reato plurisoggettivo a concorso necessario. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, *di società o enti privati che, anche per interposta persona* nonché, ed è questa una importante modifica introdotta nella nuova fattispecie, anche coloro che sono sottoposto alla loro direzione o vigilanza.

La fattispecie in esame è un reato di danno: il momento consumativo si identifica con la perpetrazione di un "nocumento alla società" lasciando obiettivamente aperta la questione afferente la natura del pregiudizio, in correlazione con l'interesse tutelato, che, per parte della dottrina, potrebbe essere di natura non esclusivamente patrimoniale (quale, ad esempio, un danno d'immagine) mentre, per altra parte di carattere esclusivamente patrimoniale.

L'elemento soggettivo che caratterizza la fattispecie in esame è il dolo generico.

La condotta rilevante, posta in essere dai soggetti qualificati ma anche da coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza, è il compimento o l'omissione di atti in violazione dei doveri inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, in cambio della promessa o dazione di denaro o altre utilità.

Art. 2635- bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati²²

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

²² Il presente articolo è stato introdotto dal Decreto Legislativo (D.lgs.) 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”, che recepisce nell'ordinamento italiano la Decisione Quadro citata, in attuazione della delega contenuta nell'art. 19 della Legge n. 170 del 2016 (“Legge di delegazione europea 2015”)

Il Decreto Legislativo (D.lgs.) 15 marzo 2017, n. 38, all'art. 4, introduce nel Codice civile il nuovo art. 2635-bis che prevede la nuova fattispecie di “*Istigazione alla corruzione tra privati*”, punita con la pena prevista nell'art. 2635 ridotta di un terzo:

i soggetti contemplati ricomprendono:

- dal punto di vista dell'istigazione attiva, chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti, ad un soggetto di cui al comma 1 dell'art. 2635 affinché compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- dal punto di vista dell'istigazione passiva, i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2635 che sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, al fine di compiere o di omettere atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Va da sé che, qualora l'offerta, la promessa o la sollecitazione fossero accettate, si ricadrebbe nelle fattispecie di cui all'art. 2635.

Art. 2635- ter c.c. Pene accessorie²³

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

2.3 Altri illeciti

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena e' raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

²³ Il presente articolo è stato introdotto dal Decreto Legislativo (D.lgs.) 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”, che recepisce nell'ordinamento italiano la Decisione Quadro citata, in attuazione della delega contenuta nell'art. 19 della Legge n. 170 del 2016 (“Legge di delegazione europea 2015”)

È reato²⁴ proprio degli amministratori e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- il *modus operandi* degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, in altre parole, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo;
- oltre all'impedimento è rilevante anche il solo ostacolo;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, e la società di revisione o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La creazione di una maggioranza artificiosa in assemblea può essere tipizzata con le seguenti modalità: l'impiego di azioni o quote non collocate, l'esercizio del diritto di voto sotto altro nome, ed una terza categoria residuale che include gli altri atti simulati o fraudolenti.

Soggetti attivi non sono soltanto gli amministratori, trattandosi di reato comune, ma nella sostanza si può ipotizzare che soltanto i soci (evidentemente di relativo peso) possano essere ulteriori soggetti attivi del reato.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

²⁴ Trattasi di illecito sanzionato penalmente nel solo caso del danno ai soci, essendo altrimenti considerato un illecito di carattere amministrativo.

Si precisa che:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

Si ricorda che il reato si applica soltanto per gli strumenti finanziari non quotati e pertanto è rilevante nel caso di specie delle azioni della Società stessa.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in

parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La nuova figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata secondo il legislatore la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali, nel caso di specie in relazione a Banca d'Italia.

3. Le attività sensibili ex art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui all'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le attività poste in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
Amministratore Delegato Direzione amministrativa & HR	Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, Revisori Legali e i soci. Redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo.	Impedimento dello svolgimento di controlli da parte dei soci e del Collegio Sindacale, mediante azioni (indisponibilità agli appuntamenti, ritardo o mancata consegna di documentazione richiesta, o mancata disponibilità a fornire la documentazione ecc.) od omissioni (di informazioni, dati, documenti, ecc.).
Amministratore Delegato Direzione amministrativa & HR	Rilevazione delle operazioni contabili, predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere	Modifica dolosa delle risultanze contabili al fine di: - generare una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difforni da quelli reali; - generare riserve occulte o fondi "neri"; - disapplicare i criteri dettati dalla legge e dei principi contabili generalmente accettati generando la sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio; - determinare mancata corrispondenza tra i criteri di valutazione relazionati e le valutazioni effettuate in bilancio. - mancata svalutazione di una partecipazione nonostante l'intervenuto fallimento della società controllata
C.d.A. Assemblea dei Soci Amministratore Delegato	Gestione operazioni ordinarie e straordinarie sul capitale	Restituzione dei conferimenti ad un socio in modo indiretto ad esempio tramite: - la compensazione di un debito del socio nei confronti della società; - il riconoscimento ad un socio di un credito in realtà inesistente; - la corresponsione di onorari per prestazioni di servizi non resi o comunque a prezzo non congruo; - Ripartizione illegittima degli utili; - Sottoscrizione di azioni della Società al di fuori dei casi previsti della normativa con danno dell'integrità del capitale sociale

		<ul style="list-style-type: none"> - Effettuazione riduzione del capitale sociale, fusioni o scissioni a danno dei creditori - formazioni o aumenti fittizi del capitale sociale. - una deliberazione dell'assemblea straordinaria che determina una modifica dell'atto costitutivo la cui esecuzione potrebbe compromettere le ragioni dei creditori; - la fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in forte sofferenza realizzata senza garantire il diritto di opposizione dei creditori della prima società.
--	--	--

4. Le attività sensibili ex art. 25 ter comma 1, lettera s-bis del D. Lgs. 231/2001

Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
Amministratore Delegato Direzione amministrativa & HR Direzione Industriale & Finance	Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, Revisore Legale ed enti certificatori	La società promette o riconosce denaro, beni o altre utilità ai per influenzare, a proprio favore, le risultanze dell'attività di controllo.
Area Vendita	Gestione rete vendita	La Società, attraverso gli agenti di vendita, promette o riconosce denaro, beni o altre utilità per l'ottenimento di un contratto nelle trattative private. Altresì, la Società riconosce agli agenti provvigioni a fronte di servizi non resi oppure con importi sovrastimati: - al fine di porre in essere l'attività corruttiva; - al fine di costituire fondi occulti destinati alla corruzione.
Direzione Industriale & Finance	Gestione degli audit degli enti certificatori	La Società promette o riconosce denaro, beni o altre utilità ai per influenzare, a proprio favore, le risultanze dell'attività di audit sul mantenimento delle certificazioni.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Generale.

5. I reati societari – Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico calate a livello dei rischi-reato individuati. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

5.1 *Area del Fare*

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frappoendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate; nel corso dell'attività ispettiva, eventualmente subita, prestare da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti, mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire;
- con riferimento ai soli Amministratori, dare notizia agli altri amministratori e al Sindaco Unico di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, essi abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

5.2 *Area del Non Fare*

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previsti dall'articolo 25-ter del D.lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati di cui sopra, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Sindaco Unico, della società di revisione e dei Soci;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio attraverso le relazioni semestrali o il bilancio d'esercizio o comunicati stampa in relazione ad eventi che possono avere impatto sul valore della Società;
- assistere o prestare supporto ai Liquidatori nella ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfare questi ultimi.

6. I reati societari – Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25-ter del D.lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Generale.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono compiere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

6.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001

Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, Revisore Legale e i soci.		
Redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo.		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
L'Amministratore Delegato verifica lo stato di esecuzione delle richieste pervenute dal Collegio Sindacale e dal Revisore Legale, assicurandosi che non vi siano ritardi o impedimenti all'esecuzione.	E-mail di comunicazione	Amministratore Delegato
Rilevazione delle operazioni contabili, predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
La trasparenza contabile si fonda su principi di verità, accuratezza e completezza dell'attività di cui si tratta nonché delle relative operazioni contabili. Ogni operazione deve pertanto trovare riscontro nei documenti a supporto di tale attività in modo tale da consentire la registrazione contabile, la ricostruzione dettagliata anche a distanza di tempo e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.	Scritture contabili	La Direzione amministrativa & HR
La Direzione amministrativa & HR predispose trimestralmente una reportistica sulla situazione finanziaria ed economica per il controllo di gestione effettuato dall'Amministratore Delegato. Si effettuano chiusure mensili.	Report di bilancio	Direzione amministrativa & HR
La Direzione amministrativa & HR predispose la bozza del bilancio civilistico da sottoporre all'Amministratore Delegato e, successivamente, ai consiglieri.	Bozza di bilancio	La Direzione amministrativa & HR
Il Bilancio civilistico è approvato dal C.d.A.:	Bilancio approvato	C.d.A.
Svolgimento delle attività del Revisore Legale in termini di <ul style="list-style-type: none"> • verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; • verifica dei bilanci consuntivi; • esame dei documenti e carte contabili. • formulare un proprio giudizio sul bilancio di esercizio. 	- Relazione + allegati	Revisore Legale
Gestione operazioni ordinarie e straordinarie sul capitale		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile

Le operazioni come ripartizioni di utili ed assegnazione a riserve sono svolte in conformità alla normativa di riferimento vigente.	- Verbali Assemblea dei Soci - Delibere del C.d.A. - Relazioni di bilancio e allegati	- Assemblea dei Soci - C.d.A. - La Direzione amministrativa & HR
Le operazioni straordinari sul capitale sociale (aumenti o riduzione del capitale sociale) sono gestite seguendo criteri di valutazione e di analisi di fattibilità dell'operazione stessa.	- Verbali Assemblea dei Soci - Delibere del C.d.A. - Relazioni di bilancio e allegati	- Assemblea dei Soci - C.d.A. - La Direzione amministrativa & HR
Il Revisore Legale effettua l'esame dei documenti e carte contabili.	- Relazione + allegati dei revisori	- Revisore Legale
Gestione rete vendita		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
Ogni rapporto con gli agenti è regolato da un contratto standard approvato dall'Amministratore Delegato con indicati: - area di pertinenza; - meccanismi di calcolo delle provvigioni.	Contratto	Amministratore Delegato
La Direzione amministrazione & HR provvede alla liquidazione trimestrale della provvigione all'agente soltanto previa verifica: - dell'effettivo incasso/pagamento da parte dei clienti; - dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Responsabile Area Vendite - del rispetto degli accordi provvigionali vigenti. Il calcolo delle provvigioni è presente sul sistema gestionale	Sistema gestionale	Direzione amministrazione & HR

7. I reati corruzione privata – Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico calate a livello dei rischi-reato individuati. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

7.1 *Area del Fare*

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività commerciali;
- perseguire, nei propri processi di acquisto, la ricerca del massimo vantaggio competitivo; in tale ottica, si impegna a garantire ad ogni fornitore, partner e consulente in genere pari opportunità e un trattamento leale ed imparziale.
- Garantire che la selezione dei fornitori, dei partner e dei consulenti e la determinazione delle condizioni di acquisto sia, pertanto, ispirata a principi di obiettività, competenza, economicità,

trasparenza e correttezza, e sono effettuate sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato

7.2 *Area del Non Fare*

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previsti dall'articolo 25-ter comma 1, lettera s-bis del D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati di cui sopra, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- richiedere alla controparte commerciale un vantaggio ulteriore per concludere la negoziazione o stipuli un contratto d'acquisto o effettui servizi con una determinata società, solo in cambio di una promessa di vantaggio patrimoniale privato;
- promettere o offrire al soggetto privato (o a loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- promettere o concedere al soggetto privato (o loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- promettere o fornire loro (o loro parenti, affini o parti correlate), anche tramite aziende terze, lavori o servizi di utilità personale.

8. I reati corruzione privata – Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25-ter comma 1, lettera s-bis del D. Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso l'azienda.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono compiere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

8.1 *Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 ter comma 1, lettera s-bis del D. Lgs. 231/2001*

Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, Revisore Legale ed enti certificatori		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
<i>Si richiamano i protocolli di controllo previsti per la prevenzione della corruzione di un Pubblico Ufficiale riportate nella Parte Speciale Reati contro la Pubblica Amministrazione</i>		
Gestione rete vendita		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
Ogni rapporto con gli agenti è regolato da un contratto standard approvato dall'Amministratore Delegato con indicati: - area di pertinenza; - meccanismi di calcolo delle provvigioni.	Contratto	Amministratore Delegato
La Direzione amministrazione & HR provvede alla liquidazione trimestrale della provvigione all'agente soltanto previa verifica: - dell'effettivo incasso/pagamento da parte dei clienti; - dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Responsabile Area Vendite - del rispetto degli accordi provvigionali vigenti. Il calcolo delle provvigioni è presente sul sistema gestionale	Sistema gestionale	Direzione amministrazione & HR
<i>Si richiamano i protocolli di controllo previsti per la prevenzione della corruzione di un Pubblico Ufficiale riportate nella Parte Speciale Reati contro la Pubblica Amministrazione</i>		
Gestione degli audit degli enti certificatori		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
L'ispettore/auditor dell'ente certificatore, alla conclusione della visita ispettiva, redige il report finale in cui si riportano tutte le attività svolte, la documentazione richiesta ed ottenuta, il personale della Società. coinvolto dalla attività di verifica ed eventuali notifiche di non conformità minori/maggiori.	- Report - Rapporti di non conformità	Referente aziendale (ISO 9001 e LEGNO OK)

PARTE SPECIALE – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ai sensi del D.lgs. 231/2001

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Sono destinatari (in seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 di BELLOTTI S.p.A. (in seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di *terrorismo* di cui all'articolo 25-quater del D.lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di terrorismo di cui all'articolo 25-quater del D.lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere e che, secondo un approccio di *risk assessment*, ritiene inerenti e rilevanti ai rischi-reato di cui al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società ai fini della prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei

controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25-quater nel Decreto.

L'articolo 25-quater del D.lgs. 231/01, rubricato "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
 - b) *se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*
4. *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono raggruppabili in tre tipologie:

1. Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale

- art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati
- art. 270-quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- art. 270-quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- art. 270-sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo
- art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione

- art. 280-bis c.p. Atto di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
- art. 289-bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- art. 302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.

2. Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi speciali

- art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15
- L. 10 maggio 1976, n. 342
- L. 28 dicembre 1989, n. 422

3. Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

- art. 2 Convenzione di New York

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale, delle leggi speciali e della Convenzione di New York che vengono in rilievo, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato.

2.1 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale

Art. 270-bis Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati. La condotta criminosa è di tipo associativo e caratterizzata dalla violenza quale metodo sistematico per raggiungere i fini politici oggetto del programma associativo.

Si precisa che:

- la condotta eversiva dell'ordine democratico si concretizza nello sconvolgimento dell'assetto costituzionale “disarticolandone le strutture ed impedendone il funzionamento²⁵”;
- l'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza e volontà di aderire alle idee dell'associazione e di condividere lo scopo eversivo o terroristico oggetto del programma associativo;
- oggetto delle condotte penalmente rilevanti sono le attività, poste in essere dall'associazione, aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico mediante l'uso della violenza.

Art. 270-ter Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Tale ipotesi di reato è di tipo “monosoggettivo” e sussidiario rispetto a quello descritto all'art.270-bis in quanto può essere compiuto solo in relazione alla partecipazione al delitto associativo.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel procurare asilo, ricovero o scampo, nonché fornire sostentamento alimentare, mezzi di trasporto e mezzi di comunicazione a soggetti partecipanti alle associazioni con finalità di terrorismo;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico caratterizzato nella coscienza e volontà di fornire supporto o aiuto a soggetti appartenenti ad associazioni con finalità incriminata;
- il reato non è punibile se commesso in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270-quater Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi dell'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

²⁵ Cass., I, 5-11-1987.

Tale ipotesi di reato si configura come reato “comune” perché può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti descritti nella norma.

Si precisa che:

- è un reato di mera condotta in quanto non è richiesta l'effettiva e concreta realizzazione del progetto terroristico bensì è sufficiente l'esposizione a pericolo di persone o cose;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche l'ulteriore fine della sovversione dell'ordinamento democratico oltre alla coscienza e volontà dell'azione;
- il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta penalmente rilevante ed è configurabile il tentativo.

Art. 270-quinquies Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Lo scopo dell'introduzione di questo articolo risiede nel tentativo di punire comportamenti ritenuti sufficienti per ritenere sussistenti organizzazioni terroristiche senza la necessità di fornire la dimostrazione.

Si precisa che:

- l'addestramento è una condotta qualificata nei confronti di quella alternativa e residuale dell'istruzione che in ogni caso sono punite con le medesime pene;

Art. 270-sexsies Condotte con finalità di terrorismo

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o

destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od all'incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato all'incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato all'incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Tale ipotesi di reato si sostanzia nell'attentare alla vita o all'incolumità fisica di una persona, e si consuma col compimento di atti diretti a porre in pericolo l'altrui vita od incolumità personale.

Art. 280-bis Atto di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Tale ipotesi di reato si sostanzia nel compiere atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali al fine di perseguire una finalità terroristica. In sintesi, il reato si configura come delitto di attentato, ossia come fattispecie ove sono puniti anche atti che si configurano come tentativi del precedente reato sancito all'art. 280. Con tale fattispecie di reato il legislatore ha voluto sanzionare sia il fatto diretto a danneggiare sia quello concreto di danneggiamento.

Art. 289-bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

La fattispecie di reato è caratterizzata dalla privazione della libertà personale di un soggetto al fine di incutere terrore nella collettività con azioni dirette non contro le singole persone, ma contro quello che esse rappresentano. Costituisce circostanza aggravante l'aver procurato la morte, voluta o non

voluta, del sequestrato, mentre costituisce circostanza attenuante, l'essersi dissociato dal vincolo associativo e dalle convinzioni terroristiche ed eversive del gruppo favorendo il rilascio della vittima.

Art. 302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Tale ipotesi di reato consiste nell'istigare qualcuno a commettere uno dei reati contro la personalità interna ed internazionale dello Stato disciplinati dagli articoli 270 e 270-bis.

2.2 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi speciali

Art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15

La norma prevede, quale circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato, il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o da leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente.

L. 10 maggio 1976, n. 342

Contiene disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea.

L. 28 dicembre 1989, n. 422

Contiene disposizioni in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

2.3 Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

Art. 2

Commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.”

Perché un atto possa realizzare una delle suddette fattispecie di reato non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti. Commette altresì un reato chiunque:

- (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- (c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

- (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
- (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile.

Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla. Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Peraltro, la fattispecie criminosa sarebbe altresì configurabile qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE – Reati derivanti da pratiche di mutilazione dei genitali femminili ai sensi del D. Lgs. 231/2001

1. Le fattispecie di reato rilevanti - Reati derivanti da pratiche di mutilazione dei genitali femminili

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7 “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2006, n. 14, ha introdotto l'art. 25 quater¹ al D.lgs. 231/2001.

L'articolo 25-quater¹ del D.lgs. 231/2001, rubricato “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”, così recita:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.*
- 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

L'art. 25-quater¹ è pertanto applicabile nei casi in cui vengano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente i reati previsti dall'art. 583-bis del Codice penale.

Art. 583-bis Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel cagionare una mutilazione degli organi genitali femminili (clitoridectomia, escissione e infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo) dalla quale deriva una menomazione sessuale ovvero una malattia nel corpo o nella mente;
- l'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà di provocare a taluno lesioni personali;
- l'oggetto delle condotte penalmente rilevanti è costituito dalle attività poste in essere dalla Società o da sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti (ad esempio case di cura) nello svolgimento di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili in assenza di esigenze terapeutiche che lo prescrivano.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE – Reati contro la personalità individuale ai sensi del D. Lgs. 231/2001

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – Reati contro la personalità individuale

Sono destinatari (in seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 di BELLOTTI S.p.A. (in seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell’interesse della Società.

La presente Parte Speciale del Modello ha l’obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la personalità individuale di cui all’articolo 25-quinquies del D.lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati contro la personalità individuale di cui all’articolo 25-quinquies del D.lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere, e che, secondo un approccio di *risk assessment*, ritiene inerenti e rilevanti ai rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l’OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 25-quinquies del D.lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro la personalità individuale", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
 - b) *per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
 - c) *per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.-*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600-bis Prostituzione minorile;
- art. 600-ter Pornografia minorile;
- art. 600-quater Detenzione o accesso a materiale pornografico;
- art. 600-quater1 Pornografia virtuale;
- art. 600-quinquies Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 Tratta di persone;
- art. 602 Acquisto e alienazione di schiavi;
- art. 603-bis Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
- art. 609-undecies Adescamento dei minorenni

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti. A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, chiunque consenta o agevoli la riduzione in schiavitù o in servitù un individuo costringendolo a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) *ridurre una persona in schiavitù* - tale concetto è delineata dalla Convenzione di Ginevra del 25 settembre del 1926 (recepita dal R.D. 1723/1928), che la definisce come l'atto o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi; (II) *ridurre una persona in servitù*: ossia ridurre mediante violenza minaccia o abuso di autorità, la vittima del reato in una condizione continuativa di soggezione fisica o psicologica allo scopo di costringerla a prestazioni lavorative o sessuali, ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che comportino lo sfruttamento;
- l'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà di ridurre taluno in schiavitù o servitù;
- l'oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Società o da sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare la riduzione di taluno in schiavitù o servitù.

Art. 600-bis Prostituzione minorile

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità

economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164,00.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti sopra descritti. A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora chiunque consenta o agevoli lo sfruttamento o induca alla prostituzione un minore.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) *indurre alla prostituzione un minore*: l'induzione consiste in una suggestione in grado di persuadere il soggetto passivo a porre in essere una determinata attività per evitare un danno maggiore; la prostituzione è l'attività di un uomo o di una donna per la quale questi compiono atti sessuali in cambio di una somma di denaro; (II) *favorire la prostituzione*: il favoreggiamento si configura quando il soggetto agente con il proprio comportamento rende agevole l'esercizio della prostituzione; (III) *sfruttare la prostituzione*: lo sfruttamento consiste nell'approfittarsi di coloro che fanno commercio del proprio corpo, recependone parte dei guadagni;
- l'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- oggetto delle condotte penalmente rilevanti sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nell'attività di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto.

Art. 600-ter Pornografia minorile

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento e allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) *utilizzare minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico*: utilizzare significa approfittare di coloro che fanno commercio del proprio corpo, recependone guadagni; è considerato materiale pornografico tutto ciò che consiste in raffigurazioni e rappresentazioni attinenti la sfera sessuale, come congiunzioni carnali, atti di libidine, gesti erotici ecc.; (II) *indurre minori a partecipare ad esibizioni pornografiche*; (III) *distribuire, divulgare, diffondere o pubblicare suddetto materiale*: distribuire significa mettere una cosa a disposizione della collettività, perché ne possa usufruire; divulgare significa rendere noto a tutti un fatto che dovrebbe rimanere segreto; diffondere significa far circolare il materiale pornografico; pubblicizzare significa promuovere la conoscenza di determinati prodotti attraverso una campagna di pubblicità che ne manifesta qualità; (IV) *distribuire o divulgare notizie o informazioni, con qualunque mezzo, anche telematico, per adescare o sfruttare sessualmente dei minori*: il mezzo telematico è un mezzo di comunicazione caratterizzato dall'utilizzazione di reti informatiche collegate alle vie telefoniche (i.e. internet); adescare è l'attività svolta da chi si prostituisce o dal protettore finalizzata ad attrarre al clientela; (V) *offrire o cedere, anche gratuitamente, materiale pornografico prodotto attraverso lo sfruttamento sessuale dei minori*: cedere implica che il prodotto esce dalla sfera di disponibilità di un soggetto e passa in quella di un'altra persona;
- l'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nella realizzazione di esibizioni pornografiche o produzioni di materiale pornografico mediante l'impiego persona di età inferiore agli anni diciotto.

Art. 600-quater Detenzione o accesso a materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a

materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) *Procurarsi materiale pornografico prodotto mediante utilizzo sessuale di minori*: procurarsi implica un comportamento atto ad acquisire la disponibilità materiale del prodotto pornografico; è materiale pornografico tutto ciò che consiste in raffigurazioni e rappresentazioni attinenti la sfera sessuale, come congiunzioni carnali, atti di libidine, gesti erotici, ecc; l'utilizzazione consiste nell'approfittarsi di coloro che fanno commercio del proprio corpo, recependone i guadagni; (II) *detenere lo stesso materiale*: detenere vuol dire trovarsi nella condizione di avere la disponibilità del materiale pornografico;
- l'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- l'oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nel procurarsi e detenere materiale pornografico.

Art. 600-quater 1 Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresentano immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni no reali.

Tale ipotesi di reato è di “pericolo astratto”, perché la produzione e la diffusione di siffatto materiale sono tali da incentivare quei comportamenti devianti, in grado, a loro volta, di originare ulteriori condotte lesive del bene giuridico finale dell'integrità psicofisica del minore.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) *perpetrare i reati di pornografia minorile (600-ter) e di detenzione di materiale pornografico (600-quater)*, utilizzando immagini di minori o parti di esse anche di carattere virtuale mediante l'ausilio di tecniche grafiche e di mezzi di comunicazione telematica;

- l'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- oggetto delle condotte penalmente rilevanti, nel caso specifico, sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nel perpetrare, diffondere e detenere materiale pornografico virtuale.

Art. 600-quinquies Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione d'attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) *organizzare*: preparare la struttura necessaria per compiere una determinata attività; (II) *propagandare*: diffondere una notizia attraverso i vari mezzi di comunicazione, nell'intento di persuadere il soggetto che rivede il messaggio, fino a determinare in capo a questo delle reazioni;
- l'elemento soggettivo è il *dolo specifico*, poiché oltre alla coscienza e volontà del fatto, vi è l'ulteriore fine di permettere la fruizione e fruire di attività di prostituzione a danno di minori;
- oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti (agenzie viaggio) con la consapevolezza che l'agenzia organizza e gestisce viaggi con finalità pedopornografiche.

Art. 601- Tratta di persone

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia in due condotte: (I) *l'una nel commettere tratta di persone* (II) *e l'altra nell'induzione (mediante inganno) o nel costringimento (mediante violenza, minaccia, abuso di autorità, ecc.)* all'ingresso o al soggiorno o all'uscita dal territorio dello stato o al trasferimento al suo interno, al fine di ridurre o mantenere in schiavitù o servitù taluno;
- l'elemento soggettivo è, nell'ipotesi di cui al primo comma, il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice; il *dolo specifico*, nell'ipotesi di cui al secondo comma, poiché vi è l'ulteriore fine di indurre alla prostituzione il minore ovvero sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
- oggetto delle condotte penalmente rilevanti sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare la tratta, l'induzione o il costringimento al soggiorno o all'uscita dal territorio dello stato o al trasferimento al suo interno.

Art. 602 Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) *alienare o cedere una persona che si trova in stato di schiavitù o servitù*: alienare significa trasferire a titolo oneroso la titolarità del diritto di proprietà in capo a un soggetto diverso dall'alienante; cedere vuol dire trasferire a qualcuno anche a titolo gratuito, determinati diritti, tramite negozi giuridici;
- l'elemento soggettivo è di *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- oggetto della condotta penalmente rilevante è l'attività posta in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare l'acquisto o l'alienazione di persone in stato di schiavitù o servitù.

Art. 603-bis Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

1. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
 - 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
 - 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

Art. 609 Adescamento dei minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) *se il reato è commesso da più persone riunite;*
- 2) *se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;*

- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 afferenti ai reati di cui all'art. 603-bis "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" del Codice Penale.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

3. Le attività sensibili ex art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui agli articoli 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti attività che pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche, eventualmente, in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
Ufficio Acquisti	Selezione e gestione del fornitore	La Società si avvale di manodopera erogata da fornitori che utilizzano risorse umane in condizioni di lavoro non corrispondenti alla normativa vigente sul lavoro.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Generale.

4. I reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies del D.lgs. 231/2001 - Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono elencate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel compimento delle attività sensibili rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico adattandole a livello dei rischi-reato di interesse. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari, ai principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione, contrasto e nella repressione dei fenomeni criminali a danno dei minori ed in particolare nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia e il turismo sessuale in danno di minori, attuati tramite l'utilizzo della rete telematica o in altre modalità.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- accertarsi che i fornitori utilizzino manodopera in conformità con la normativa vigente in materia previdenziale anche attraverso la verifica del DURC e delle certificazioni di cui sono in possesso (in particolare SA 8000);
- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dalle autorità di pubblica sicurezza;
- in generale, mantenere nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza un comportamento corretto, cordiale e disponibile in qualsiasi situazione.

4.2 Area del Non Fare

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-quinquies del D.lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni dei principi, dei protocolli e delle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati sopra elencati, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della Parte Speciale di:

- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa o gli spazi fisici della Società stessa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale (25-quinquies del D.lgs. 231/2001);
- fornire collaborazione o supporto, anche indiretto, a condotte non oneste o potenzialmente illecite da parte degli esercenti e in particolare fornire collaborazione nei casi in cui vi è ragionevole dubbio che essi possano mettere in atto condotte che configurino i reati di cui alla presente Parte Speciale (25-quinquies del D.lgs. 231/2001);

5. I reati contro la personalità individuale - Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel paragrafo precedente, devono essere rispettati i protocolli, posti a presidio dei rischi-reato, di seguito descritti (articolo 25-*quinquies* del D.lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Generale.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, svolgere le attività di controllo di cui sono responsabili previste nei Protocolli e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001

Selezione e gestione del fornitore		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
Per i fornitori che impiegano il proprio personale presso i locali della sede di Bellotti, l'Ufficio Acquisti richiede e verifica il documento unico di regolarità contributiva.	DURC	- Ufficio Acquisti

PARTE SPECIALE – Reati ed illeciti amministrativi di market abuse ai sensi del D. Lgs. 231/2001

1. Le fattispecie di reato rilevanti - Reati ed illeciti amministrativi di market abuse

L'articolo 25–sexies del D.lgs. 231/01 (rubricato “Abusi di mercato”) stabilisce che *“in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto”.

Il sistema sanzionatorio previsto è di particolare rilevanza, poiché prevede sanzioni pecuniarie (e relative misure cautelari) che possono arrivare fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro²⁶, eventualmente commisurate all'entità del prodotto o profitto conseguito dall'ente attraverso alla commissione degli illeciti di cui agli articoli 184 e 185 TUF.

L'art. 25–sexies è pertanto applicabile nei casi in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, i reati di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli artt. 184 e 185 del TUF.

Art. 184 TUF Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

²⁶ La sanzione pecuniaria per l'ente è da 400 a 1.000 quote, dove ogni quota può avere un minimo di € 258 e un massimo di € 1.550. Il valore di € 1,5 milioni è ovviamente calcolato sui valori massimi delle quote e del numero di quote.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Art. 185 TUF Manipolazione del mercato²⁷

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le due fattispecie sono entrambe caratterizzate dall'esigenza di tutela del mercato.

Nel primo caso, si noti che si deve trattare di un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Rientrano nel novero delle informazioni privilegiate non più, come in passato, solamente i fatti accaduti nella sfera di attività degli emittenti ma tutte le informazioni di carattere preciso concernenti gli stessi emittenti o gli strumenti finanziari, capaci di influenzare sensibilmente, se rese pubbliche, il prezzo di tali strumenti.

Un'informazione è di carattere preciso se:

²⁷ Ai sensi dell'art. 39, co. 1, della legge n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Titolo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

- si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificheranno o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere si verificherà;
- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso della manipolazione di mercato vi è significativa analogia con quanto detto in sede di analisi del reato di aggio²⁸, in termini di condotta tipica.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonee a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

Si precisa che:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. La notizia è falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati;
- per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

Poiché i comportamenti che possono originare la fattispecie in esame sono comuni e affini a quelli che rilevano nell'ambito del reato di aggio, l'individuazione delle attività sensibili che la Società può porre in essere nelle condotte tipiche di questo reato è eseguita contestualmente ai reati²⁹ contemplati in questa Parte Speciale. Si ricorda che in ogni caso il reato di aggio si applica soltanto per gli strumenti finanziari non quotati e si può riferire anche alle azioni della Società stessa.

²⁸ Art. 2637 Aggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

²⁹ Nonché ai relativi illeciti amministrativi di cui agli art. 187-bis e 187-ter TUF,.

Inoltre, il Legislatore che ha novellato la parte V, capo II, titolo I–bis, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attraverso le disposizioni di cui all'articolo 187–quinqües, rovesciando l'usuale schema di richiamo delle fattispecie di reato operato fino ad allora dal legislatore in sede di ampliamento dell'ambito di responsabilità amministrativa degli enti, ha introdotto due illeciti amministrativi (speculari alle fattispecie di reato sopra richiamate) di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli articoli 187–bis e 187–ter del TUF.

L'articolo 187–quinqües prevede che *“l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.”

Anche per gli illeciti amministrativi sopra richiamati, il cui accertamento è rimesso alla CONSOB (compresa l'irrogazione delle sanzioni previste), le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere di rilevante impatto considerato che, in capo all'ente, la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino a dieci volte l'entità del prodotto o del profitto conseguito attraverso la commissione degli illeciti amministrativi.

Resta configurabile in capo all'ente la responsabilità anche per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato, alla pari di ciò che avviene per tutte le fattispecie di reato richiamate direttamente dal D.lgs. 231/2001, il medesimo articolo 187–quinqües stabilisce che l'ente:

- non è responsabile se dimostra (inversione dell'onere della prova) che (a) i soggetti apicali o (b) le persone sottoposte all'altrui direzione hanno agito *esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi*”;
- può beneficiare dell'effetto esimente derivante dall'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo secondo le previsioni di cui agli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001;
- può beneficiare di casi di riduzione della pena in seguito all'adozione di condotte riparatorie secondo le previsioni di cui all'articolo 12 del D.lgs. 231/2001;

- rimane responsabile anche quando l'illecito si estingue, dato che la responsabilità in esame presuppone che la sanzione amministrativa pecuniaria sia stata irrogata e che quindi l'autore dell'illecito sia stato identificato e sia imputabile.

È pertanto evidente che l'art. 187–quinqües è applicabile nei casi in cui siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli articoli 187–bis e 187 –ter del TUF.

Art. 187–bis Abuso di informazioni privilegiate

1. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila³⁰ a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*
2. *La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*
3. *Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).*
4. *La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.*
5. *Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.*
6. *Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.*

La fattispecie è simile a quella prevista dal corrispondente reato di cui all'art. 184 TUF, cui si fa rinvio.

Art. 187–ter Manipolazione del mercato

³⁰ La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della legge n. 262 del 28.12.2005. Per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro tre milioni in euro quindici milioni.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni³¹ chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

³¹ La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della legge n. 262 del 28.12.2005. Per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro cinque milioni in euro venticinque milioni.

Si precisa che, a differenza del corrispondente reato di cui all'art. 185 TUF, è rilevante la diffusione tramite mezzi di informazione (compreso Internet) di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. Non è invece prevista la condotta tipicamente dolosa dell'intento ingannatorio derivante dal porre "*in essere operazioni simulate o altri artifici*", caratteristico del corrispondente reato, mentre si noti che le notizie possono essere anche semplicemente fuorvianti. Si noti infine che l'elenco dei comportamenti di cui all'articolo non è definitivo, ma potrà essere integrato da Consob.

Art. 14 Reg. UE n. 596/2014 Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;*
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.*

Art. 15 Reg. UE n. 596/2014 Divieto di manipolazione del mercato

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 107 (in G.U. n. 214 del 14-09-2018) il Governo, in attuazione alla Legge delega n. 163 del 2017, ha adeguato la disciplina nazionale in tema di abuso del mercato alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014.

L'intervento normativo del Governo, dunque, ha modificato in più parti – anche se non in maniera radicale, salvo quanto si dirà in tema di concorso di sanzioni penali e sanzioni amministrative per i fatti di abuso del mercato – il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al D.lgs. n. 58 del 1998.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE – Sicurezza sul lavoro

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – I delitti contro la persona

Sono destinatari (in seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 di BELLOTTI S.p.A. (in seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operano nell’ambito delle aree di attività sensibile per conto o nell’interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree a rischio per conto o nell’interesse della Società.

Questa Parte Speciale del Modello ha l’obiettivo indicare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari e di indicare i protocolli di controllo adottati al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all’articolo 25-septies del D.lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all’articolo 25-septies del D.lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere e che, secondo un approccio di *risk assessment*, ritiene inerenti e rilevanti ai rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, al livello dei rischi-reato in esame i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l’OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 25-septies del D.lgs. 231/2001, rubricato "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" è stato introdotto dalla legge del 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall'art. 300 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, emanato in attuazione della delega conferita al governo dall'art. 1 della citata legge.

È opportuno ricordare che la materia della Sicurezza sul lavoro, così come quella ambientale, erano già state oggetto della delega contenuta nella legge 300/00, la quale, però, non aveva trovato attuazione nel D.lgs. 231/01.

La legge 123/07, dopo sette anni dal conferimento della prima delega, ha introdotto i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme poste a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, tra quelli che potrebbero far sorgere la responsabilità in capo all'ente.

Si evidenzia che i reati citati hanno natura colposa, a differenza di tutti gli altri facenti parte il D.lgs. 231/01, aventi, invece, natura esclusivamente dolosa.

Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comunemente conosciuto come Testo Unico in materia di Sicurezza sul lavoro, ha innovato la precedente versione dell'art. 25 septies, ed ha graduato le sanzioni, pecuniarie ed interdittive, applicabili all'ente a seconda del tipo di reato commesso ed ha altresì definito, all'art. 30, quali le modalità di costituzione ed attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa – *rectius* penale – degli enti, avuto riguardo alla materia della Sicurezza sul lavoro.

L'articolo 25-septies del D. Lgs. 231/01, recentemente modificato prevede che:

- 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.*
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
- 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

I delitti cui l'art. 25 *septies* fa espresso riferimento sono contenuti nel Capo I del Titolo XII del libro II del Codice Penale, ovvero fanno parte dei “*Delitti contro la vita e l'incolumità individuale*”.

Essi sono:

- art. 589 c.p. Omicidio colposo
- art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica spiegazione della fattispecie di reato.

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

1. Chiunque cagiona ad altri per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni³².

2 bis. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione della disciplina sulla circolazione stradale da:

3. soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

4. soggetto sotto lo stato di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

L'omicidio colposo è un reato d'evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la morte del soggetto passivo del reato.

L'elemento soggettivo richiesto è la colpa generica, da intendersi come negligenza, imprudenza e imperizia.

Avuto riguardo all'aggravante prevista dal comma 2, ossia la commissione del reato mediante la violazione di norme antinfortunistiche, la Corte di Cassazione³³ ha precisato che, sotto il profilo della colpa, essa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (c.d. *negligenza o colpa specifica*), ma anche quando la contestazione abbia ad oggetto l'omissione dell'adozione di misure od accorgimenti per la più

³² L'art. 589 c.p. è stato da ultimo modificato dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 125, che, all'art. 1 punto c) stabilisce che:

c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette»;

2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente «Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;

3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici».

³³ Cfr. Cass. 20 gennaio 1987, n. 588 e Cass. 10 dicembre 1990, n. 16380.

efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087³⁴c.c.. Viene quindi ricompreso, tra le norme antinfortunistiche anche questo obbligo posto in capo all'imprenditore, ancorché di valore "astratto ed ammonitivo."

Oltre a ciò, è doveroso far notare che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo in caso di *comportamento abnorme* del lavoratore, laddove per *comportamento abnorme* s'intende *l'imprudenza realizzata al di fuori delle sue mansioni, dunque della prevedibilità da parte del datore di lavoro, ma anche quella che, pur rientrando nelle mansioni affidategli, si traduca in un comportamento ontologicamente lontano dalle prevedibili imprudenze del lavoratore nell'esecuzione del lavoro* (così Cass. 5 febbraio 1997, n. 952).

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

1. *Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 390 euro.*
2. *Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1239 euro.*
3. *Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000 e la pena per lesioni gravissime è da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto lo stato di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni³⁵.*
4. *Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*
5. *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

³⁴ Art. 2087 c.c. Tutela delle condizioni di lavoro.

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

³⁵ L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 590 c.p. è stato aggiunto dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 125, che, all'art. 1 punto d) stabilisce che:

d) al terzo comma dell'articolo 590, è aggiunto il seguente periodo:

«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni»;

La definizione di lesione è contenuta nell'art. 582 c.p., rubricato "*Lesione personale dolosa*". Stabilisce l'articolo che risponde del delitto di lesione personale dolosa *chi cagiona una lesione personale dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente*. Non deve trarre in inganno, secondo l'orientamento prevalente in dottrina, la definizione impropria del legislatore in quanto vi è lesione ogniqualvolta l'agente produce nel soggetto passivo del reato una malattia ossia *qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali* (cfr. Relazione Ministeriale sul progetto del Codice Penale). L'art. 590 c.p., nel disciplinare la fattispecie colposa della lesione, fa riferimento al medesimo concetto.

Il reato è istantaneo con evento di danno (così Cass. 2 giugno 2006, n. 6511) e si consuma con il verificarsi della lesione, benché gli effetti siano eventualmente permanenti.

L'elemento soggettivo del reato è la colpa generica, oppure, come per l'omicidio colposo, quella specifica allorché derivi dalla violazione di norme antinfortunistiche o sulla circolazione stradale.

La lesione personale colposa può essere:

- lieve: se da essa deriva una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i 40 giorni;
- grave (art. 583 comma 1 c.p):
 - a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
 - b) se ne consegue l'indebolimento permanente di un senso o di un organo
- gravissima (art. 583, comma 2 c.p.):
 - a) se dal fatto deriva una *malattia* certamente o probabilmente insanabile
 - b) se dal fatto deriva *la perdita di un senso*;
 - c) se dal fatto deriva *la perdita di un arto*, una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave incapacità nella favella
 - d) *la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso*.

Si precisa che le lesioni che vengono in rilievo per la configurabilità di una responsabilità in capo all'ente sono quelle gravi o gravissime.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa tranne nel caso in cui il fatto sia stato commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, caso, peraltro, rilevante ai nostri fini.

3 Le attività sensibili ex art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 emerse dalle interviste con i Responsabili di Funzione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui agli articoli 25-septies del D. Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti attività che pone in essere per mezzo dei

Destinatari della presente Parte Speciale anche, eventualmente, in collaborazione con i Soggetti Esterni.

L'attività di risk assesment ha tenuto conto che la Società non ha dipendenti e non ha sedi operative permanenti.

Le attività aziendali sono seguite dall'Amministratore Delegato (collaborazione continuata coordinativa), e da collaboratori assunti presso terzi soggetti.

Pertanto, l'analisi ha dovuto tener conto che attualmente la Società non è obbligata ai seguenti dettami del D.lgs. 81/2008:

- individuazione del Datore del Lavoro ex Art. 246 – “Individuazione del datore di lavoro”;
- valutazione del rischio

Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
- Datore di Lavoro	Individuazione dei ruoli chiave in materia salute e sicurezza	La mancata o carente organizzazione dei ruoli, responsabilità, compiti e poteri delle figure connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro può portare alla mancata o carente osservazione delle norme di tutela antinfortunistica per la non completa segregazione dei compiti e attribuzione delle responsabilità.
- Datore di Lavoro	Gestione dei dispositivi di protezione individuali (DPI)	È astrattamente possibile, per motivi di risparmio di risorse finanziarie o di accorciamento dei tempi di consegna: - acquistare DPI non corrispondenti alle specifiche tecniche di sicurezza; - scegliere un nuovo fornitore non qualificato e non idoneo a fornire materiali nel rispetto delle specifiche tecniche di sicurezza.
- Datore di Lavoro	Definizione degli investimenti finalizzati a migliorare la prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori	Il mancato investimento in materia di salute e sicurezza può portare al verificarsi di possibili infortuni, a titolo indicativo, a causa di attrezzature obsolete o non adeguate e/o carenze informative o di analisi o di dispositivi di protezione individuali. Risultano sottostimate le voci di spesa che hanno un impatto sulla salute e sicurezza sul lavoro come: - acquisto di dispositivi di protezione personale (DPI); - erogazione della formazione;
- Datore di Lavoro	Gestione attività di individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi	La mancata o incorretta valutazione dei rischi associati all'esecuzione delle attività può portare a una carenza di procedure, istruzioni, dispositivi di protezione, norme comportamentali, formazione e informazione e qualsivoglia azione preventiva rilevante in conseguenza della quale può verificarsi un infortunio. La mancata implementazione di una o più misure di prevenzione può portare al verificarsi di un infortunio.
- Datore di Lavoro	Attività di formazione del personale in tema di sicurezza	La mancata informazione e/o formazione (ove previsto addestramento) in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambio di mansione e la mancata comunicazione tra le parti coinvolte nell'esecuzione delle attività, possono portare a comportamenti errati che compromettono la salute e la sicurezza dei lavoratori.

- Datore di Lavoro	Analisi degli infortuni, quasi infortuni e comportamenti a rischio	La mancata analisi degli infortuni può portare al ripetersi degli eventi accidentali in quanto le cause (tecnico, strutturali, procedurali, comportamentali) non sono state individuate e affrontate
- Datore di Lavoro	Sorveglianza sanitaria	La mancata o parziale sorveglianza sanitaria può portare al non riconoscimento di un rischio per la salute del lavoratore, l'assegnazione di una mansione ad un lavoratore non idoneo, la mancata individuazione di prescrizioni con il conseguente verificarsi di un infortunio o malattia professionale. Il mancato coinvolgimento del medico Competente nelle fasi di valutazione del rischio può portare ad una sottostima dei rischi dal punto di vista sanitario, ossia della salute.
- Datore di Lavoro	Gestione servizi dei fornitori per manutenzione ordinaria e straordinaria (Gestione delle interferenze - DUVRI)	Il mancato riscontro della redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze (DUVRI) nella circostanza in cui si verifichi un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti, potrebbe portare ad incidenti ed infortuni sul luogo di lavoro.
- Datore di Lavoro	Utilizzo autovetture aziendali	Una mancata definizione della modalità di gestione della flotta veicolare potrebbe portare al verificarsi di incidenti su strada causa di infortuni sul lavoro e in itinere.
- Datore di Lavoro	Gestione delle emergenze	La mancata definizione delle modalità di gestione delle emergenze potrebbe portare criticità per la sicurezza e salute sul lavoro

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Generale.

4 Le attività sensibili ex art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 emerse dall'audit in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Attraverso un percorso di Risk Assessment sono state rilevate le seguenti attività sensibili per la commissione dei reati previsti dall'art. 25 septies del D. Lgs. 231/01.

5. I reati in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 - Principi generali di comportamento

In questo capitolo sono presentate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

5.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di Corporate Governance della Società, ai principi generali di

comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti durante le ispezioni ed eventuali controlli che vengano effettuati all'interno delle unità produttive

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- Assicurarsi che vengano rispettate le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- Essi stessi rispettare le procedure contenute nel DVR per il compimento delle attività ivi descritte
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento richiesti dalla normativa
- Assicurarsi che venga svolta da parte del Medico Competente la sorveglianza sanitaria;
- Assicurarsi che venga istituita una squadra di emergenza per antincendio e primo soccorso;
- Assicurarsi del corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali;
- Assicurarsi che tutti gli impianti elettrici e di messa a terra siano conformi alle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- Assicurarsi del corretto utilizzo dei videoterminali;
- Assicurarsi che i lavoratori siano adeguatamente protetti;
- Assicurarsi che i lavoratori, clienti, fornitori e ospiti siano adeguatamente informati sui protocolli di sicurezza implementati per i rischi biologici.

5.2 Area del Non Fare

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-septies del D.lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati elencati precedentemente, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- Tenere comportamenti pericolosi per la propria salute e la propria sicurezza e per quella altrui;
- Rimandare l'implementazione delle istruzioni operative esistenti al verificarsi di circostanze che la rendano necessaria;
- Omettere le segnalazioni di incidenti mancati od occultare fatti e avvenimenti il cui verificarsi abbia costituito un pericolo potenziale per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- Chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato, come per esempio può essere un evento sismico o un principio di incendio;
- Rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- Compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di propria competenza e che possano compromettere la sicurezza propria e degli altri lavoratori.

6. I reati in materia di sicurezza sul lavoro - Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra individuati (articolo 25-septies del D.lgs. 231/2001).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nei Protocolli e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

6.1 *Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-septies del D. Lgs. 231/200*

Individuazione dei ruoli chiave in materia salute e sicurezza		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
Sono individuati, mantenuti aggiornati e comunicati a tutti i lavoratori i referenti aziendali chiave per la corretta gestione della salute e sicurezza sul lavoro interni ed esterni all'azienda.	- Organigramma di Salute e Sicurezza sul Lavoro	Datore di Lavoro
Il Servizio di Prevenzione e Protezione è costituito da un unico RSPP	- Lettera di nomina RSPP - Attestati formazione	Datore di Lavoro
È previsto un piano di comunicazione che riporta tutti i flussi informativi H&S verso il personale coinvolte nelle tematiche sulla salute e sicurezza sul lavoro	- E-mail di comunicazione con eventuali allegati	RSPP)
Gestione dei dispositivi di protezione individuali (DPI)		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
Sulla base della valutazione dei rischi e del programma di misure di prevenzione e protezione, vengono individuati i DPI necessari per ciascun lavoratore. I DPI sono acquistati sulla base dei rischi cui sono esposti i lavoratori, delle specifiche tecniche e delle eventuali disposizioni normative	- DVR - Check list	- RSPP
Definizione degli investimenti finalizzati a migliorare la prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
Si raccoglie le voci minime di spesa in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste per l'anno successivo. Tale indicazione è basata sulla base del consuntivo relativo all'anno precedente (p.e. DPI, formazione, verifiche periodiche di attrezzature).	- Spese approvate	- Datore di Lavoro - RSPP
Qualora il referente delegato ravvisi l'esigenza di una spesa non preventivata, informa il Datore di Lavoro tramite una e-mail al fine di fornire tutte le informazioni utili a comprendere l'esigenza e la tipologia di spesa richiesta.	- E-mail di comunicazione - Verbale Riunione Periodica	- RSPP
Il Datore di Lavoro sulla base delle indicazioni fornite dal RSPP fornisce risposta alle richieste di spesa non preventivata a tutela della salute e sicurezza sul Lavoro.	- E-mail di risposta al RSPP	Datore di Lavoro
Gestione attività di individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile

RSPP elabora e mantiene aggiornato il documento di valutazione dei rischi (DVR) che deve essere poi approvato dal Datore di Lavoro. All'interno del DVR sono individuati ed analizzati i rischi e le misure di tutela per la salute e sicurezza sul lavoro. .	- DVR	- Datore di Lavoro - RSPP
Un'analisi complessiva della gestione degli aspetti di sicurezza sul lavoro, comprensiva della valutazione della sua efficacia e utile alla definizione di ulteriori misure di prevenzione, viene riportata durante l'incontro condotto periodicamente tra il Datore di Lavoro e RSPP.	- Verbale di riunione	- Datore di Lavoro - RSPP
Al fine di monitorare l'implementazione delle misure definite per tutelare la sicurezza dei lavoratori e l'eventuale insorgenza di nuovi fattori di rischio, il RSPP effettua sopralluoghi e verifiche periodiche.	- Verbale di sopralluogo - Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni	- RSPP
In base ai risultati dei sopralluoghi realizzati da RSPP, alle segnalazioni ricevuti dai responsabili della Società, vengono definite e programmate le opportune misure per perseguire il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro. Ciascun intervento deve prevedere un responsabile dell'intervento ed una tempistica definita.	- Programma delle misure di prevenzione e protezione - Verbale di riunione con Datore del Lavoro	Datore di Lavoro - RSPP
Attività di formazione del personale in tema di sicurezza		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
Sulla base dei risultati della valutazione del rischio per mansione vengono definiti i bisogni formativi residui. Inoltre, sono definite le necessità di aggiornamento a seconda del ruolo ricoperto nell'organizzazione della Società in materia di salute e sicurezza.	- Verbale riunione	- Datore di Lavoro - RSPP
Le attività di formazione sono programmate evidenziando argomento, data e orario, modalità di insegnamento (aula o campo) e docente.	- Piano di Formazione	- RSPP
Il RSPP è preventivamente informato dell'assunzione di nuovi collaboratori e dei cambi mansione in modo da poter verificare i bisogni formativi e, se necessario, provvedere alla programmazione delle attività necessarie.	- E-mail di comunicazione	- RSPP - Direzione amministrazione & HR
Analisi degli infortuni, quasi infortuni e comportamenti a rischio		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
Il RSPP compila il rapporto di infortunio in tutte le sue parti.	- Verbale	- RSPP
Il RSPP compila il rapporto di quasi infortunio in tutte le sue parti.	- Verbale	- RSPP
I rapporti del RSPP sono sottoposti al Datore di Lavoro	- Verbale riunione	- Datore di Lavoro - RSPP
Sorveglianza sanitaria		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
In relazione ai risultati della valutazione del rischio e alla normativa di riferimento, per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria è stato nominato il Medico Competente.	- Contratto - Lettera di nomina	- Datore di Lavoro
Il Medico Competente partecipa, insieme al RSPP, al procedimento di valutazione del rischio in modo da individuare fattori di rischio specifici per la salute e le eventuali misure di tutela da implementare dal profilo sanitario.	- DVR	- RSPP - Medico Competente
Il Medico Competente gestisce il piano di visite per ogni lavoratore tramite un proprio scadenziario e programma le visite con il supporto di RSPP e Datore di Lavoro.	- Resoconto sorveglianza sanitaria	- Medico Competente
In caso di cambio mansione o nuova assunzione, al Medico competente viene comunicato il nominativo e la mansione di provenienza e destinazione del lavoratore che, tramite la sorveglianza sanitaria, verifica l'idoneità del lavoratore.	- E-mail di comunicazione - Giudizio idoneità	- RSPP - Medico Competente

Al termine della visita, il Medico Competente redige il giudizio di idoneità indicando le eventuali prescrizioni o limitazioni per ogni lavoratore. Tali informazioni sono condivise con il Datore di Lavoro ed il Medico Competente in modo da assicurare l'assegnazione corretta della mansione ad ogni lavoratore e le osservazioni delle prescrizioni / limitazioni.	- Giudizio idoneità	- Medico Competente
Gestione servizi dei fornitori per manutenzione ordinaria e straordinaria (Gestione delle interferenze - DUVRI)		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
Il Responsabile redige il Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze (DUVRI).	DVR	RSPP/Datore di Lavoro
Il Responsabile verifica l'idoneità tecnico-professionale e l'addestramento delle imprese esecutrici	DVR	RSPP/Datore di Lavoro
Utilizzo autoveicoli aziendali		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
Erogazione della formazione specifica sulla guida dei mezzi di trasporto	Registro sulla formazione DVR	RSPP/Datore di Lavoro
Gestione delle emergenze		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
Il Datore di Lavoro, in coordinamento e con supporto del RSPP, definiscono le modalità operative per fronteggiare le situazioni di emergenza nella sede di lavoro.	- Piano di emergenza interno	- Datore di Lavoro - RSPP
Il RSPP informa tutti i dipendenti e gli ospiti sulle procedure da adottare in caso di emergenza.	- Istruzioni in caso di emergenza	- RSPP
Sono presenti le nomine ed elenco addetti antincendio e di primo soccorso. Erogazione della formazione specifica.	- Nomine - Formazione	- Datore di Lavoro - RSPP

Si rimanda al Documento di Valutazione Rischi ai sensi del D. Lgs 81/2008 per la puntuale e dettagliata mappatura dei rischi con i relativi protocolli di controllo e di mitigazione.

7. Flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi, comuni per tutti gli stabilimenti, che devono essere a questi assicurati.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo odv.bellotti@gmail.com corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione.

Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile
Comunicazione del verificarsi degli infortuni sul lavoro all'Organismo di Vigilanza.	Testo e-mail, modulo INAIL, e notifica di ricevimento, registro degli infortuni	RSPP

PARTE SPECIALE – Reati transnazionali ai sensi del D.lgs. 231/2001

1. Le fattispecie di reato rilevanti – Reati transnazionali

L'art. 1 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (Convenzione di Palermo). L'art. 10 di quest'ultima ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di reato transnazionale.

L'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, rubricato “Definizione di reato transnazionale”, così recita:

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

L'articolo 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, rubricato “Responsabilità amministrativa degli enti”, così recita:

- 1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.*
- 2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.*
- 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*
- 5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
- 6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.*

7. *Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.*
8. *Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.*
9. *Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.*
10. *Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

I reati transnazionali sono raggruppabili nelle seguenti due tipologie:

1. Reati transnazionali previsti dal codice penale

- art. 416 c.p. Associazione per delinquere
- art. 416-bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- art. 378 c.p. Favoreggiamento personale
- art. 648-bis c.p. Riciclaggio
- art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

2. Reati transnazionali previsti dalle leggi speciali

- art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
- art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
- art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie di reato prevista, accompagnata da una sintetica illustrazione dello stesso.

1.1 Reati transnazionali previsti dal codice penale

Art. 416 Associazione per delinquere

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

2. *Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*
3. *I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*
4. *Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*
5. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*
6. *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti descritti. La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata dalla realizzazione di uno specifico e predeterminato programma sociale criminoso.

Si precisa che:

- la condotta incriminata è caratterizzata dall'accordo tra più persone per formare una struttura stabile, dotata di una personalità formalmente distinta da quella dei singoli partecipanti e, in concreto, idonea a realizzare uno specifico e predeterminato programma sociale;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, ovvero coscienza o volontà di costituire un'associazione vietata, con l'ulteriore scopo di realizzare un numero indeterminato di delitti;
- l'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia:
 - nell'esternare l'intenzione di creare l'associazione e renderne noto il programma;
 - nel dare materialmente vita all'associazione, procurando i mezzi necessari all'esercizio dell'attività per la quale è stata creata e procedere al reperimento delle adesioni dei terzi;
 - nel preparare la struttura necessaria per l'esecuzione del piano sociale.

Art. 416-bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere

1. *Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.*
2. *Coloro che promuovono, dirigono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.*
3. *L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

4. *Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.*
5. *L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
6. *Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*
7. *Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*
8. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati. La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata oltre che dalla realizzazione di delitti anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, il perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri e, infine, il turbamento del libero esercizio del voto.

Si precisa che:

- un'associazione è di tipo mafioso qualora utilizzi il “*metodo mafioso*”³⁶ per la realizzazione del programma criminoso, vale a dire quando per la realizzazione del programma criminoso si utilizza verso l'esterno e in danno degli offesi “*la forza intimidatrice*” e a loro volta gli stessi offesi si trovino in una condizione di “*assoggettamento e omertà*” nei confronti dell'associazione stessa in virtù dell'intimidazione da questa esercitata;
- l'elemento soggettivo è caratterizzato nella coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa, con l'ulteriore scopo di perseguire i fini criminali descritti dalla norma;
- l'applicabilità della norma è estesa anche a quelle organizzazioni criminali nominativamente diverse dalle associazioni mafiose, ma sostanzialmente e strutturalmente analoghe;
- la condanna comporta la confisca obbligatoria delle cose pertinenti al reato.

Art. 377-bis Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere

³⁶ Cassazione n. 1785 del 1990

dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Tale ipotesi di reato si configura come reato “comune” perché può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati.

Si precisa che:

- è un reato sussidiario in quanto trova applicazione solo quando la condotta criminosa posta in essere non è riconducibile ad un'altra figura criminosa;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo oltre alla coscienza e volontà dell'azione;
- il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta costringitiva o quando il denaro o l'altra utilità vengono offerti e promessi.

Art. 378 Favoreggiamento personale

1. *Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*
2. *Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.*
3. *Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.*
4. *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.*

Tale ipotesi di reato “comune” presuppone l'agevolazione di qualsiasi soggetto a carico del quale vi è il sospetto che abbia compiuto un reato, ovviamente ad esclusione dell'autore del favoreggiamento.

Si precisa che:

- tale figura criminosa presuppone due requisiti fondamentali:
 - preesistenza di un reato;
 - mancata partecipazione al reato contemplato all'art. 377-bis.
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, caratterizzato dalla coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- l'oggetto della condotta incriminata consiste nel:

- tenere un comportamento, attivo od omissivo, potenzialmente idoneo a sviare o ritardare le indagini dell'autorità giudiziaria;
- tenere un comportamento volto a vanificare o intralciare le attività finalizzate all'applicazione di misure di coercizione, quali l'arresto il fermo, la cattura o l'accompagnamento.

Art. 648-bis Riciclaggio³⁷

Art. 648-ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita³⁸

1.2 Reati transnazionali previsti dalle leggi speciali

Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*
2. *Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*
3. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*
4. *Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lett. d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
5. *Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.*

Tale legge sancisce le pene relative alla condotta di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Art. 74 D.P.R. 9.10.1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

³⁷ La descrizione della fattispecie è contenuta nella Parte Speciale afferente "i delitto contro il patrimonio mediante frode".

³⁸ Rif. Nota n. 23.

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a venti anni.*
2. *Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*
3. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*
4. *Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
5. *La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*
6. *Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*
7. *Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*
8. *Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

Tale legge sancisce le pene relative alla condotta di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. 25.7.1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

(omissis)

3. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.*
- 3-bis. *Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:*
 - a) *il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
 - b) *per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;*
 - c) *per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;*

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000 per ogni persona.

(omissis)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493.

(omissis)

Tale legge sancisce le pene relative alle condotte delittuose in materia di immigrazione clandestina e sfruttamento della condizione di illegalità dello straniero.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE – Delitti di criminalità organizzata

1. Le fattispecie di reato rilevanti - Delitti di criminalità organizzata

L'art. 2 comma 29 della L. 15 luglio 2009, n. 94, intitolata “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” ha introdotto nel D.lgs. 231/01 l'art. 24 *ter* in cui sono richiamati e sanzionati i delitti di criminalità organizzata.

In particolare, sono richiamati i seguenti delitti:

- art. 416 c.p. Associazione per delinquere;
- art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso;
- art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione;
- art. 74 comma 7 bis DPR 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope³⁹;

L'articolo 24 *ter* del D.lgs. 231/2001, rubricato “Delitti di criminalità organizzata”, così recita:

1. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione delle varie fattispecie, accompagnate da una sintetica illustrazione del reato.

Per i delitti di associazione per delinquere e associazioni di tipo mafioso anche straniere, si rimanda alla trattazione degli stessi contenuta nella Parte Speciale afferente i reati transnazionali.

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

³⁹ comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione

- 1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*
- 2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*
- 3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*
- 4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*
- 5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*
- 6. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.*

Il delitto in oggetto è da considerarsi una forma speciale del delitto del delitto di sequestro di persona e del delitto di estorsione.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo del reato è identico a quello previsto per il sequestro di persona con l'ulteriore elemento del fine di realizzare un ingiusto profitto come prezzo della liberazione del soggetto sequestrato;
- la condotta consiste nel privare taluno della libertà personale da intendersi come privazione della libertà di locomozione e di movimento;
- l'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico in quanto il soggetto agente opera al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Il momento in cui si consuma il delitto è quello del sequestro, a nulla rilevando che l'agente abbia anche conseguito l'ingiusto profitto.

Nel comma 2 dell'art. 630 è previsto che il delitto sia aggravato se da esso deriva, quale conseguenza non voluta dall'agente, la morte del sequestrato. Un'altra aggravante è prevista al comma 3, laddove si prevede che la morte del sequestrato sia, altrimenti, conseguenza voluta da parte dell'agente.

Il comma 4 dell'art. 630 c.p. indica, invece, un'ipotesi speciale di pentimento operoso.

Da ultimo, il comma 5 del citato articolo prevede la stessa figura di attenuante generale prevista per tutti i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Art. del 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (comma Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

- 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti ((dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73)), chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*
- 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*
- 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*
- 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
- 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*
- 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*
- 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*
- 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio ai sensi dell'art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Sono destinatari (in seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 di BELLOTTI S.p.A. (in seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operano nell'ambito delle aree di attività sensibile per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree a rischio per conto o nell'interesse della Società.

Questa Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo indicare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari e di indicare i protocolli di controllo adottati al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all'articolo 25-octies del D.lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all'articolo 25-octies del D.lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere e che, secondo un approccio di *risk assessment*, ritiene inerenti e rilevanti ai rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, al livello dei rischi-reato in esame i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei

controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

Il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 afferente all'attuazione della terza Direttiva antiriciclaggio ha introdotto nel D.lgs. 231/01 alcuni dei delitti contro il patrimonio mediante frode, ed in particolare, la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

È stato quindi ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione del Decreto che prendeva in considerazione la fattispecie del riciclaggio e dell'impiego di denaro od altre utilità di provenienza illecita solo qualora avessero carattere transnazionale.

Con la Legge 186/2014, si è inserito il nuovo art. 648 *ter*1 c.p., cd Autoriciclaggio.

L'articolo 25-octies del D.lgs. 231/2001, rubricato "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio", così recita:

- 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

Il D.lgs. 195/2021 ha ampliato i reati presupposto o, meglio, divengono, invece, reati presupposto di tutti i citati delitti (anche) le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi, mentre, con riferimento ai reati di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) ed autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.), divengono reati presupposto, come già previsto per i delitti di cui agli artt. 648 e 648 *ter* c.p., anche i delitti colposi.

Il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte integranti i delitti di cui agli artt. 648 bis, 648 *ter* e 648 *ter*.1 c.p. (o il denaro e/o le cose nel caso del delitto di ricettazione di cui all'art. 648 c.p.) potranno provenire indifferentemente da qualsiasi reato (delitto o contravvenzione).

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica spiegazione delle fattispecie di reato.

Art. 648 c.p. Ricettazione

- 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si*

intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516 euro a 10329 euro.

2. *La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.*
3. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità.*

Affinché si configuri il reato di ricettazione è necessario che sia stato commesso un altro delitto, c.d. *reato presupposto*, cui il soggetto agente, però, non deve avere partecipato.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose che provengano da altro delitto oppure nel compiere un'attività volta all'acquisto, al ricevimento o all'occultamento delle stesse da parte di altri soggetti;
- l'elemento soggettivo è il *dolo specifico*, inteso come coscienza e volontà di porre in essere la condotta penalmente rilevante con la consapevolezza *della provenienza della cosa o del denaro da delitto e dal fine di procurare profitto a sé o ad altri*;
- il delitto si consuma quando l'agente porta a compimento una delle condotte sopra elencate senza che, nel caso in cui egli si intrometta per far acquistare o ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto ad altro soggetto, l'intromissione abbia trovato concreta finalizzazione.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

1. *Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie, in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1032 euro a 15493 euro.*
2. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
3. *La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

Come nella fattispecie di reato precedentemente analizzata, affinché si configuri il delitto di riciclaggio è necessaria la sussistenza di un cd. *reato presupposto* che può essere, esclusivamente, un delitto non colposo⁴⁰, cui l'agente non abbia partecipato in alcun modo.

⁴⁰ Reato presupposto può essere, pertanto, lo stesso delitto di riciclaggio ed in questo caso la fattispecie è comunemente denominata "riciclaggio indiretto".

Tale ipotesi di reato “comune” tutela il “*patrimonio*” e “*l'ordine economico*” attraverso la punibilità di comportamenti atti a turbare la libera concorrenza nel mercato.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante può consistere:
 1. *nel sostituire, trasferire denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo;*
 2. *nel compiere operazioni finalizzate ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro, cosa o altra utilità;*
- l'elemento soggettivo è il dolo generico⁴¹, inteso come coscienza e volontà nel porre in essere le condotte descritte con la consapevolezza o, quantomeno, accettando il rischio (*dolo eventuale*) che l'oggetto del reato provenga da delitto;
- il delitto si consuma con la sostituzione, il trasferimento o il compimento di operazioni volte ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre utilità.

È opportuno infine ricordare che, qualora le condotte penalmente rilevanti siano poste in essere nell'esercizio di un'attività professionale, la pena è aumentata.

Una diminuzione della pena, invece, è normativamente prevista allorché l'oggetto del reato provenga da un delitto punito, con una pena inferiore, nel massimo, a cinque anni.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1032 euro a 15.493.*
2. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
3. *La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.*
4. *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Come si evince dalla formulazione del primo comma di predetto reato, esso si configura quando non vengano in rilievo le fattispecie di ricettazione e riciclaggio nonché al di fuori delle ipotesi di concorso in questi reati.

Si precisa che:

⁴¹ Cfr. Cass. 15 febbraio 2007, n. 6350.

- la condotta penalmente rilevante è indefinita ancorché il termine *impiego* deve essere inteso, per la dottrina maggioritaria come “investimento”;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, che va inteso come consapevolezza da parte dell'agente che sta impiegando denaro, beni o altre utilità che provengono da delitto;
- il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte senza che, dall'investimento, debba essere conseguito un profitto.

Art 648-ter.1. Autoriciclaggio

Questa fattispecie di reato è stata introdotta nel codice penale italiano al fine di colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento.

Si precisa che:

- *il soggetto attivo del nuovo reato di autoriciclaggio è colui che ha commesso, o concorso a commettere un delitto non colposo. Si tratta quindi di un reato proprio*
- *la condotta tipica prevista consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*

3. Le attività sensibili ex art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui agli articoli 25 octies del D.lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito internamente, la Società valuta come “sensibili” la seguente attività che pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche, eventualmente, in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
-Amministratore Delegato Direzione amministrativa & HR	Redazione Bilancio civilistico	Azioni dolose sulla contabilità allo scopo di evadere le imposte dovute. Tali risorse disponibili sono poi reinvestite in attività lecite all'interno della stessa società (Autoriciclaggio).

4. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio - Principi generali di comportamento

In questo capitolo sono elencate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, informando ad essi la propria condotta nel compimento delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole e le cala a livello dei rischi-reato considerati. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1. Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti, ai principi di Corporate Governance della Società, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato individuati.

I destinatari della presente Parte Speciale devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- applicare puntualmente la normativa fiscale di riferimento.

4.2. Area del Non Fare

È fatto divieto di collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente considerati, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25 octies del D.lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati sopra elencati, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- intervenire dolosamente sui dati contabili o valutazioni di bilancio al fine di alterare l'imponibile sui quali calcolare poi le imposte.

5. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio - Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25 octies del D.lgs. 231/2001).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, devono svolgere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e

nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

5.1. Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001

Redazione Bilancio civilistico		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
La trasparenza contabile si fonda su principi di verità, accuratezza e completezza dell'attività di cui si tratta nonché delle relative operazioni contabili. Ogni operazione deve pertanto trovare riscontro nei documenti a supporto di tale attività in modo tale da consentire la registrazione contabile, la ricostruzione dettagliata anche a distanza di tempo e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.	Scritture contabili	La Direzione amministrativa & HR
La Direzione amministrativa & HR predispone trimestralmente una reportistica sulla situazione finanziaria ed economica per il controllo di gestione effettuato dall'Amministratore Delegato. Si effettuano chiusure mensili.	Report di bilancio	Direzione amministrativa & HR
La Direzione amministrativa & HR predispone la bozza del bilancio civilistico da sottoporre all'Amministratore Delegato e, successivamente, ai consiglieri.	Bozza di bilancio	La Direzione amministrativa & HR
Il Bilancio civilistico è approvato dal C.d.A.:	Bilancio approvato	C.d.A.
Svolgimento delle attività del Revisore Legale in termini di <ul style="list-style-type: none"> • verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; • verifica dei bilanci consuntivi; • esame dei documenti e carte contabili; • formulare un proprio giudizio sul bilancio di esercizio. 	- Relazione + allegati	Revisore Legale

PARTE SPECIALE – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Sono destinatari (in seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 di BELLOTTI S.p.A. (in seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali a un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operano nell'ambito delle aree di attività sensibile per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree a rischio per conto o nell'interesse della Società.

Questa Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo indicare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari e di indicare i protocolli di controllo adottati al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all'articolo 25-*novies* del D.lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all'articolo 25-*novies* del D.lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere e che, secondo un approccio di *risk assessment*, ritiene inerenti e rilevanti ai rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, al livello dei rischi-reato in esame i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei

controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 15 comma 7, lett. c) della L. 23 luglio 2009, n. 99, intitolata "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nel D.lgs. 231/01 alcuni dei delitti commessi in violazione del diritto d'autore contenuti nella Legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

I delitti richiamati dall'art. 25 *novies*, nuova norma inserita nel D.lgs. 231/01, sono:

- art. 171 comma 1 lett. a-bis) e comma 3;
- art. 171 *bis* comma 1 e comma 2;
- art. 171 *ter*;
- art. 171 *septies*;
- art. 171 *octies*.

L'articolo 25 *novies* del D.lgs. 231/2001, rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.*

Segue la lettera degli articoli contenuti nella sezione II, della citata Legge speciale, intitolata "Difese e sanzioni penali" che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie di reato.

Art. 171 comma 1 lett. a –bis) e comma 3

1. *Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*
2. *La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

Art. 171 bis

1. *Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.*
2. *Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.*

Art. 171 ter

1. *È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:*
 - a) *abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
 - b) *abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
 - c) *pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
 - d) *detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*

- e) *in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
 - f) *introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.*
 - f bis) *fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*
 - h) *abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*
2. *È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:*
- a) *riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*
 - a bis) *in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*
 - b) *esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*
 - c) *promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*
3. *La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*
4. *La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*
- a) *l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*
 - b) *la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione*
 - c) *la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*
5. *Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.*

Art. 171 septies

1. *La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente.

Art. 171 octies

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

3 Le attività sensibili ex art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui agli articoli 25-novies del D.lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come “sensibili” le seguenti attività che pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche, eventualmente, in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
Estero e Marketing	Acquisizione di immagini e di materiale grafico (foto, immagini, disegni, ecc....)	Il comportamento illecito può astrattamente concretizzarsi nell'acquisire materiale (foto, immagini, disegni, ecc....) di cui l'azienda non ha la titolarità e/o non è legittimata al suo utilizzo.
IT (Società esterna)	Gestione licenze d'uso applicazioni software	Utilizzo di applicazioni software senza licenze d'uso o scadute installate nei personal computer aziendali.
Estero e Marketing	Gestione della comunicazione della Società sul web (sito web aziendale, LinkedIn)	La Società mette a disposizione del pubblico parte di opere dell'ingegno protette, pubblicando sul sito web contenuti multimediali senza averne la relativa autorizzazione.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono contenute, dettagliatamente, nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Generale.

4. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001 - Principi generali di comportamento

In questo capitolo sono elencate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, informando ad essi la propria condotta nel compimento delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le cala a livello dei rischi-reato considerati. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1 *Area del Fare*

Tutte le attività sensibili devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti, ai principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato individuati.

I destinatari della presente Parte Speciale devono:

- verificare che i propri servizi siano realizzati senza usurpare opere d'ingegno protette;
- rispettare la normativa vigente che garantisce la tutela dei diritti d'autore.

4.2 *Area del Non Fare*

È fatto divieto di collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente considerati, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-novies del D.lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati sopra elencati, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- di installare sui propri personal computer programmi informatici di cui non si è titolari di una licenza d'uso;

5. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25-novies del D.lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli posti a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate

dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Generale.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia e le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono svolgere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale

5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001

Acquisizione di immagini e di materiale grafico (foto, immagini, disegni, ecc...)		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
Nell'attività di preparazione di documentazione commerciale ed operativa, il materiale grafico (foto, immagini e disegni) utilizzabile è solo quello presente in una specifica directory. Inoltre, l'attività è seguita direttamente da una società esterna di marketing e comunicazione sotto la supervisione del Responsabile Estero e Marketing.	Elenco foto, immagini e disegni presenti in un data base allocato in una specifica directory	Estero e Marketing
Gestione licenze d'uso applicazioni software		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
L'installazione dei software è effettuata dalla società IT nel rispetto degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano e tutelano la licenza d'uso	Contratti licenze	IT (Società esterna)
Da regolamento interno, nessun utente può installare programmi software non autorizzati dall'area IT (Società esterna)	- Comunicazione aziendale	IT (Società esterna)
Monitoraggio a campione (o in fase di intervento di manutenzione/assistenza) degli applicativi installati nel PC dell'utente.	- Piano attività	IT (Società esterna)
Gestione della comunicazione della Società sul web (sito web aziendale, LinkedIn)		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
La piattaforma per la pubblicazione dei contenuti sul sito web è gestita dalla società esterna di marketing e comunicazione sotto la supervisione del Responsabile Estero e Marketing.	-Applicativo di Content Management	Estero e Marketing

PARTE SPECIALE – Induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Sono destinatari (in seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 di BELLOTTI S.p.A. (in seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operano nell'ambito delle aree di attività sensibile per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree a rischio per conto o nell'interesse della Società.

Questa Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo indicare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari e di indicare i protocolli di controllo adottati al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all'articolo 25 *decies* del D.lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all'articolo 25-*decies* del D.lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere e che, secondo un approccio di *risk assessment*, ritiene inerenti e rilevanti ai rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, al livello dei rischi-reato in esame i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

Con L. 3 agosto 2009, n. 116 è stata ratificata la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003.

L'art. 4 comma 1 della predetta Legge ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *decies* rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

L'articolo 25 *decies* del D.lgs. 231/2001, rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", così recita:

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Tale delitto era già stato introdotto nel Decreto tra i reati transnazionali cui si rinvia per la trattazione della fattispecie in oggetto.

3. Le attività sensibili ex art. 25 *decies* del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui all'articolo 25 *decies* del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti attività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
Amministratore Delegato	Gestione contenziosi giudiziari (civile, penale ed amministrativi)	L'Amministratore Delegato convoca i dipendenti o collaboratori esterni o comunque tutte le persone che sono state chiamate a testimoniare in tribunale al fine di esercitare pressioni improprie atte a pilotare il contenuto delle dichiarazioni.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Generale.

4. Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono prospettate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel compimento delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le adattano al livello dei rischi-reato individuato. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1 *Area del Fare*

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- garantire piena libertà di espressione ai soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria;
- mantenere la riservatezza su eventuali dichiarazioni rilasciate all'autorità giudiziaria;
- promuovere il valore della leale collaborazione con l'autorità giudiziaria.

4.2 *Area del Non Fare*

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25 *decies* del D.lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati elencati precedentemente, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- esercitare pressioni di qualsivoglia genere nei confronti di coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria;
- realizzare comportamenti ritorsivi nei confronti di coloro che abbiano già rilasciato dichiarazioni all'autorità giudiziaria;
- convocare i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria al fine di suggerirne i contenuti.

5. Il delitto di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettati i protocolli di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra individuati (articolo 25 *decies* del D.Lgs. 231/2001).

5.1 *Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 24 del D. Lgs. 231/2001*

Gestione contenziosi giudiziari (civile, penale ed amministrativi)		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
È presente uno specifico paragrafo del Codice Etico dell'azienda sul principio di non indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.	Paragrafo specifico del Codice Etico	C.d.A.

6. Flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Le associazioni logiche di dettaglio tra i flussi informativi e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei flussi stessi, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Generale.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo odv.bellotti@gmail.com corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione.

Gestione contenziosi (civile, penale ed amministrativi)		
Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile
L'Amministratore Delegato comunica all'Organismo di Vigilanza l'avvio di un contenzioso giudiziale.	E-mail di comunicazione	Amministratore Delegato

PARTE SPECIALE – Reati ambientali

1. Le fattispecie di reato rilevanti. - Reati ambientali

L'articolo 25-undecies del D.lgs. 231/2001, rubricato "Reati ambientali", è stato introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e in vigore dal 16 agosto 2011.

La novità più rilevante del decreto in esame è l'introduzione della responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali, che va ad aggiungersi a quanto previsto dal decreto legislativo 231/2001 in materia di responsabilità degli enti per i fatti costituenti reato. Ciò al fine di attuare una piena ed efficace azione dissuasiva della disciplina in materia di reati ambientali in conformità con quanto disciplinato dalla direttiva CE 2008/99.

Occorre osservare che già sussistevano alcune norme in materia sia nel corpo del codice penale (l'art. 674 c.p. che punisce tra l'altro la condotta di chi al di fuori dei casi consentiti dalla legge provoca emissioni di gas, vapori, fumo atti a molestare le persone, gli artt. 733 c.p. e 734 c.p. rispettivamente in materia di tutela del patrimonio archeologico, storico artistico nazionale e in materia di tutela delle bellezze naturali) che nell'ambito di alcune leggi di settore tra cui la più rilevante è il decreto legislativo 152/2006.

Il decreto legislativo in questione prevede dopo l'art. 727 c.p. l'inserimento dell'art. 727 bis volto a sanzionare penalmente con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 4.000 la condotta di chi uccide, cattura preleva o detiene esemplari di specie animali protette e con l'ammenda fino a 4.000 euro chi fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta. Ed ancora è previsto il reato di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto che punisce con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro la condotta di chi distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

La novità più rilevante del decreto in esame è l'introduzione della responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali, che va ad aggiungersi a quanto previsto dal decreto legislativo 231/2001 in materia di responsabilità degli enti per i fatti costituenti reato. Ciò al fine di attuare una piena ed efficace azione dissuasiva della disciplina in materia di reati ambientali in conformità con quanto disciplinato dalla direttiva Ce 2008/99.

Di seguito si riporta il testo dell'art. 25-undecies che amplia il novero dei reati amministrativi ai reati ambientali.

«1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal **Codice Penale**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 727-bis⁴² la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 733-bis⁴³ la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 29-quattordices, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 1, 7, prima ipotesi, 9, 12 e 14, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 3, 4, 5, primo periodo, 7, seconda ipotesi, 8 e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

c) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

⁴² Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide un esemplare appartenente ad una specie animale selvatica protetta è punito se il fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, preleva o possiede un esemplare appartenente ad una specie animale selvatica protetta è punito se il fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 3.000 euro.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un esemplare appartenente ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro:

Chiunque, fuori dai casi consentiti, preleva o possiede un esemplare appartenente ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 2.000 euro.

⁴³ Art. 733-bis c.p. - Danneggiamento di habitat

Chiunque distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale, per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

d) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

e) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per la violazione dell'articolo 259, primo comma, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

g) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

h) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

i) per la violazione dell'articolo 279, ad eccezione dell'ultima ipotesi del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla **Legge 7 febbraio 1992, n. 150**⁴⁴, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

⁴⁴ Legge inerente il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'**articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549**⁴⁵, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal **Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202**⁴⁶, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera c), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere b), n. 3), c), n. 3), e g), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.»

Le neo-introdotte fattispecie di reato nel Codice Penale, cui la norma fa riferimento, sono:

- art. 727 bis Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.
- art. 733 bis **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.**

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie di reato prevista.

Art. 452-bis. Inquinamento ambientale

⁴⁵ Legge inerente la tutela dell'ozono stratosferico (esemplificativamente la produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso di sostanze che riducono lo strato di ozono).

⁴⁶ Decreto Legislativo inerente all'inquinamento doloso provocato da navi.

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater. Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies. Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di one o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-octies. Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452 quaterdecies

1. *Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*
2. *Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*
3. *(Omissis)*
4. *(Omissis)*

Art. 727 bis. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*
2. *Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Art. 733 bis. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Le altre fattispecie di reato riportate nell'articolo 25- undecies sono, per la maggior parte, contenute nel D.lgs. 152/2006.

Seguono le disposizioni richiamate dal citato articolo 25-undecies estratte dal Testo Unico in materia ambientale.

Art 137. Sanzioni penali

1. *(Omissis)*
2. *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*
3. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*
4. *(Omissis)*
5. *Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica*

l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. *(Omissis)*
7. *(Omissis)*
8. *(Omissis)*
9. *(Omissis)*
10. *(Omissis)*
11. *Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*
12. *(Omissis)*
13. *Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*
14. *(Omissis)*

256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

1. *Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*
 - a) *con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
 - b) *con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*
2. *(Omissis)*

3. *Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*
4. *Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*
5. *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*
6. *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. (Omissis)*
7. *(Omissis)*
8. *(Omissis)*
9. *(Omissis)*

257. Bonifica dei siti.

1. *Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

2. *Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*
3. *(Omissis)*
4. *(Omissis)*

258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

1. *(Omissis)*
2. *(Omissis)*
3. *(Omissis)*
4. *(Omissis). Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*
5. *(Omissis)*
- 5-bis. *(Omissis)*
- 5-ter. *(Omissis)*

259. Traffico illecito di rifiuti.

1. *Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*
2. *(Omissis)*

260-bis. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

1. *(Omissis)*

2. *(Omissis)*
3. *(Omissis)*
4. *(Omissis)*
5. *(Omissis)*
6. *Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*
7. *Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*
8. *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*
9. *(Omissis)*
- 9-bis. *(Omissis)*
- 9-ter. *(Omissis)*

279. Sanzioni.

1. *(Omissis)*
2. *(Omissis)*
3. *(Omissis)*
4. *(Omissis)*

5. *Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

6. *(Omissis)*

7. *(Omissis)*

Le ulteriori fattispecie di reato riportate nell'articolo 25-undecies sono contenute nella Legge 7 febbraio 1992, n. 150 recante “*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*” .

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*
 - a) *importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
 - b) *omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
 - c) *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
 - d) *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o*

riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*
 - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*
- 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.*
- 3. (Omissis)*
- 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*
- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
 - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

- c) *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
 - d) *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
 - e) *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
 - f) *detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.*
5. *In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.*
6. *(Omissis)*
7. *(Omissis)*
8. *(Omissis)*
9. *(Omissis)*
10. *(Omissis)*
11. *(Omissis)*
- 3-bis.**
1. *Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e*

successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale (8).

2. *(Omissis)*

6.

1. *(Omissis)*

2. *(Omissis)*

3. *(Omissis)*

4. *Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.*

5. *(Omissis)*

6. *(Omissis)*

L'articolo 25- undecies fa altresì riferimento, al comma 4, ai reati previsti dall'art. 3, comma 6 della Legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante “*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*”, di cui si riporta la lettera.

3. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

1. *(Omissis)*

2. *(Omissis).*

3. *(Omissis)*

4. *(Omissis)*

5. *(Omissis)*

6. *Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

L'articolo 25- undecies fa, da ultimo riferimento, ai reati previsti dagli artt. 8 e 9, commi 1 e 2 del D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, recante “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”, di cui si riporta la lettera.

7. Inquinamento doloso.

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*
2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*
3. *(Omissis)*

9. Inquinamento colposo.

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*
2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*
3. *(Omissis)*

3. Le attività sensibili ex art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui all'articolo 25 undecies del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come “sensibili” le seguenti attività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
- Amministratore Delegato - Produzione	Smaltimento rifiuti inquinanti da ufficio	Una non corretta gestione dei rifiuti prodotti comporta violazioni a quanto richiesto dalla normativa vigente.
- Amministratore Delegato - Produzione	Manutenzione ordinaria e straordinaria	Un non corretto smaltimento dei rifiuti a seguito di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria comporta violazioni a quanto richiesto dalla normativa vigente.
- Produzione	Gestione emissioni in atmosfera	La Società, violando le disposizioni normative e regolamentari aziendali, promuove o omette azioni organizzative, operative e di controllo con impatto ambientale (atmosfera) negativo e fuori legge.
- Produzione	Gestione delle sostanze che comportano inquinamento del terreno	La Società, violando le disposizioni normative e regolamentari aziendali, promuove o omette azioni organizzative, operative e di controllo con impatto ambientale (terreno) negativo e fuori legge e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • sversamenti di oli usati ed emulsionati/spandimenti degli automezzi propri e/o dei fornitori; • gestione dei rifiuti non a norma (es. batterie, pannelli fotovoltaici, plastica, toner, ecc.); • sversamento prodotti chimici-olio naturali, gasolio per trazione (serbatoi), olio motore; • dismissioni di impianti (es. fotovoltaico).
- Produzione	Gestione delle acque reflue	La Società violando le disposizioni normative e regolamentari aziendali promuove o omette azioni organizzative, operative e di controllo con impatto ambientale (falda acquifera) negativo e fuori legge e in particolare la gestione delle acque reflue non a norma.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione.

4. I reati in materia ambientale di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 - Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel compimento delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le adattano al livello dei rischi-reato individuato. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti durante le ispezioni ed eventuali controlli che vengano effettuati all'interno delle unità produttive.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- assicurarsi che vengano rispettate le disposizioni normative e regolamentari in materia ambientale;
- applicare le procedure previste in materia di gestione degli incidenti ambientali;
- rispettare le procedure previste in materia di stoccaggio e gestione dei rifiuti;
- rispettare, per quanto di competenza, le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi;
- assicurarsi che i fornitori e tutti i soggetti che hanno contatti con la Società rispettino le procedure previste in materia ambientale;
- dimostrare sensibilità nei confronti degli aspetti ambientali disciplinati dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche.

4.2 Area del Non Fare

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati elencati precedentemente, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- violare le disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia ambientale;
- affidare la gestione dei rifiuti a soggetti non autorizzati;
- omettere le segnalazioni di incidenti mancati od occultare fatti e avvenimenti il cui verificarsi abbia impatto sugli aspetti ambientali.

5. I reati in materia ambientale - Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra individuati (articolo 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono rispettare le attività di

controllo di cui sono responsabili previste nei Protocolli e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Smaltimento rifiuti inquinanti da ufficio		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
Lo smaltimento dei toner delle stampanti e delle fotocopiatrici è una attività prevista contrattualmente con i fornitori che forniscono il noleggio e/o manutenzione delle suindicate macchine da ufficio.	- Foglio di lavoro del fornitore/Fattura	- Ufficio Acquisti
Manutenzione ordinaria e straordinaria		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
Lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti durante le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria è una attività prevista contrattualmente con i fornitori.	- Fattura	- Produzione
Gestione emissioni in atmosfera		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
È stata introdotta una politica d'intervento in termini di: <ul style="list-style-type: none"> • installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili; • previsioni impianti di condizionamento con consumo inferiore a parità di resa in btu; • utilizzo ottimale del riscaldamento con verifiche periodiche di efficienza dei piccoli impianti; • formazione sull'utilizzo corretto di sostanze chimiche (es. colle). 	- Contratti con i fornitori	- Produzione
Gestione delle sostanze che comportano inquinamento del terreno		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
È stata introdotta una politica d'intervento in termini di: <ul style="list-style-type: none"> • smaltimento delle apparecchiature /consumabili (es. toner)/batterie al piombo vengono sempre smaltite tramite i canali ufficiali di smaltimento; • adozione di attrezzature, procedure e formazione atti alla prevenzione e/o contenimento degli sversamenti prodotti chimici (es. olio motore, solventi, vernici); 	- Contratti con i fornitori - Documenti di smaltimento	- Produzione
Gestione delle acque reflue		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
Attività di monitoraggio della qualità delle acque mediante esecuzione dei prelievi ed analisi con tempistiche previste da contratto con gestore acqua (analisi periodica delle acque in fogna e di quelle del lavaggio).	Report di monitoraggio	- Produzione

PARTE SPECIALE – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Sono destinatari (in seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di BELLOTTI S.p.A. (in seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

Questa Parte Speciale del Modello ha l’obiettivo indicare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari e di indicare i protocolli di controllo adottati al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all’articolo 25-duodecies del D.lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all’articolo 25-duodecies del D.lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere e che, a seguito dell’esecuzione di un *risk assessment*, ritiene inerenti e rilevanti in relazione ai rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento conformi all’impianto del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame e che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo con il proprio piano delle attività.

2. La fattispecie di reato rilevante

L’articolo 25-duodecies del D.lgs. 231/2001, rubricato “*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*” richiama i delitti di cui:

- all’art. 22, comma 12 e 12 bis del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, art. 2 comma 1;
- all’art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla Legge 161 del 17 ottobre 2017.

Art. 22, comma 12 e 12 bis del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato (168).

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Come si evince dalla formulazione dell'art. 25 duodecies del D.lgs. 231/01, le condotte rilevanti ai sensi del Decreto stesso sono solo quelle afferenti all'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o scaduto (per il quale non sia stato chiesto il rinnovo) o revocato o annullato solo se si verificano le condizioni di cui all'art. 12 bis del D.lgs. 286/1998 ossia, in particolare:

- l'impiego di almeno tre lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno,
- l'impiego di minori o,
- l'esporre i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

L'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/01, così recita:

1) In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis). In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter). In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater). Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La legge n. 161 del 17 ottobre 2017 così recita: “*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*”

prevede numerose modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia) e al decreto-legge n. 306 del 1992 (Modifiche al codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) e ad altre disposizioni legislative.

La Legge 161/2017 introduce l'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 al l'articolo 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001.

I delitti richiamati sono relativi alle condotte di chi dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.

Per le società la Legge 161/2017 prevede, dunque, la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote e da 100 a 200 quote per i delitti connessi all'immigrazione clandestina di cui, rispettivamente, all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, e all'articolo 12, comma 5, del D.lgs. 286/1998.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 afferenti ai reati di cui all'art.12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

3. Le attività sensibili ex art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 22, comma 12 e 12 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 illustrato nel presente paragrafo e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti attività:

Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
Amministratore Delegato Direzione amministrativa & HR	Selezione e gestione del personale	La società impiega lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale. La società impiega uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate in documentazione di dettaglio di agevole consultazione sempre disponibile presso la Direzione Generale.

4. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono prospettate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel compimento delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le adattano al livello dei rischi-reato individuato. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di Corporate Governance della Società, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti durante le ispezioni ed eventuali controlli che vengano effettuati all'interno delle proprie unità operative.

È fatto obbligo ai Destinatari del presente Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- mantenersi costantemente aggiornati ed informati sulle regole ed i presidi vigenti all'interno della struttura di BELLOTTI S.p.A. e posti a prevenzione dei reati di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
 - garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - applicare la normativa sul lavoro in vigore;
 - applicare le procedure aziendali in ambito della selezione e gestione delle risorse umane;
 - verificare in fase di assunzione e poi di gestione del personale la regolarità dei permessi di soggiorno che abilitano al lavoro;
 - interrompere tempestivamente il rapporto di lavoro con il dipendente qualora si ravvisasse una situazione irregolare e non a norma;
 - evidenziare ed immediatamente segnalare situazioni di lavoratori non regolari

4.2 Area del Non Fare

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Tutti i destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti aziendali, devono altresì rispettare le norme riguardanti all'utilizzo di personale di cittadini Paesi terzi.

A tale proposito, senza alcun intento esaustivo, è fatto espresso divieto di:

- impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentata dalla relativa ricevuta postale;
- collaborare con intermediari per il reclutamento dei lavoratori anche quando si trovano in condizioni di irregolarità;
- collaborare con fornitori che utilizzano lavoratori irregolari.

5. Protocolli a presidio dei rischi - reato

Di seguito vengono elencati i protocolli posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articoli 25 duodecies del D.lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate in documentazione di dettaglio di agevole consultazione sempre disponibile presso la Direzione Generale.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nei Protocolli e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Selezione e gestione del personale		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
Direzione amministrativa & HR presenta una specifica richiesta nominativa di nulla osta all'assunzione presso la Prefettura - Ufficio territoriale del governo (sportello unico competente), compilata su un apposito modulo on line. Tale richiesta è solo per via telematica e solo a partire dalla data stabilita dal "Decreto flussi" che fissa le quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato.	Modulo di richiesta telematica	Direzione amministrativa & HR
In caso di parere positivo lo Sportello Unico di Immigrazione (SUI) consegna il nulla osta (validità sei mesi) all'assunzione al Datore di lavoro mentre Direzione Risorse Umane deposita il contratto per essere firmata dal lavoratore. Il Datore di Lavoro invia il nulla osta al lavoratore necessario per il rilascio del visto d'ingresso.	- Nulla osta	Direzione amministrativa & HR

<p>Il lavoratore sottoscrive il contratto e si avvia il rapporto di lavoro solo a condizione dell'esistenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno (per il lavoratore senza ancora il permesso di lavoro) - del permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (per lavoro subordinato/autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per assistenza minore, per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Contratto sottoscritto - Ricevuta postale 	<p>Lavoratore</p>
<p>Direzione amministrativa & HR è tenuto a gestire una lista dei dipendenti stranieri con l'indicazione delle scadenze dei permessi di soggiorno. A un mese dalla scadenza l'ufficio sollecita il dipendente di procedere al rinnovo del permesso di soggiorno.</p>	<p>Lista dei lavoratori stranieri.</p>	<p>Direzione amministrativa & HR</p>
<p>Prima della scadenza del permesso di lavoro, il lavoratore è tenuto a presentare, nei termini di legge, ad uno degli uffici postali abilitati la domanda di rinnovo, compilata su un apposito modulo ed allegando i documenti richiesti.</p>	<p>Ricevuta postale di richiesta di rinnovo</p>	<p>Direzione amministrativa & HR</p>
<p>Direzione amministrativa & HR procede all'archiviazione della seguente documentazione attinente all'assunzione di un lavoratore straniero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copia del contratto di lavoro subordinato; - fotocopia del nulla osta; - fotocopia della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno; - copia del modello "Unificato - Lav" (comunicazione al centro per l'impiego, INAIL e INPS); - fotocopia del permesso di soggiorno che abiliti al lavoro; - fotocopia della ricevuta postale per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; - certificato penale. 	<p>Pratica archiviata</p>	<p>Direzione amministrativa & HR</p>

PARTE SPECIALE – Razzismo e xenofobia

1. La fattispecie di reato rilevante - Razzismo e xenofobia

L'articolo 25- *terdecies* del D.lgs. 231/2001, rubricato “Razzismo e xenofobia” è stato introdotto dalla Legge Europea 2017, approvata in via definitiva alla Camera e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 6 novembre 2017.

Il reato presupposto richiamato è l'art. 604-bis c.p. (*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa*) e così recita:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

1. La fattispecie di reato rilevante

L'articolo 25- *quaterdecies* del D.lgs. 231/2001, rubricato “*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*” è stato introdotto dalla Legge n. 39/2019 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*”.

Si tratta dei seguenti reati previsti dalla Legge n. 401/1989:

- art. 1 Frodi in competizioni sportive;
- art. 4 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno»”

Art. 1 della Legge n. 401/1989 Frodi in competizioni sportive

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo»

Art. 4 della Legge n. 401/1989 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di

prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE – Reati tributari ai sensi del D.lgs. 231/2001

1 Destinatari e finalità della Parte Speciale – Reati tributari

Sono destinatari (in seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 di BELLOTTI S.p.A. (in seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione).

Questa Parte Speciale del Modello ha l’obiettivo indicare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari e di indicare i protocolli di controllo adottati al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all’articolo 25 *quinquiesdecies* del D.lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all’articolo 25 *quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere e che, a seguito dell’esecuzione di un *risk assessment*, ritiene inerenti e rilevanti in relazione ai rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento conformi all’impianto del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame e che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo con il proprio piano delle attività.

2. La fattispecie di reato rilevante

L’articolo 25- *quinquiesdecies* del D.lgs. 231/2001, rubricato “*Reati tributari*” è stato introdotto dal Legge n. 157/2019 “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”.

L’art. 39, comma 2, del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 157, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”. introduce la dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 del D.lgs. 74/2000 tra i reati presupposto ex D.lgs. 231/2001: “*Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari) In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote*”.

Il comma 1 del medesimo articolo apporta, invece, modifiche alle sanzioni e alle soglie fiscali dei delitti di cui al D.lgs. 74/2000, introducendo anche la confisca allargata di cui all'art. 240 bis c.p. al penale tributario.

L'art. 5 del D.lgs. n. 75/2020 ha aggiunto alcuni nuovi reati-presupposto e sono stati leggermente modificati altri preesistenti.

I delitti richiamati dall'art. 25 *quinquiesdecies* (Reati tributari) sono:

- Art. 2 del D.lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Art. 3 del D.lgs. n.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- Art. 4 del D.lgs. n.74/2000 Dichiarazione infedele;
- Art. 5 del D.lgs. n.74/2000 Omessa dichiarazione;
- Art. 8 del D.lgs. n.74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Art. 10 del D.lgs. n.74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- Art. 10-quarter del D.lgs. n.74/2000 Indebita compensazione;
- Art. 11 del D.lgs. n.74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

I tre reati tributari “Dichiarazione infedele”, “Omessa Dichiarazione” ed “Indebita compensazione” si rilevano, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, esclusivamente qualora commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA e per un importo superiore a 10 milioni di euro.

Art. 2 del D.lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

“È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria”.

Nel nuovo addentellato normativo contenuto nell'art. 2 citato, vi è la nuova nozione di “frode fiscale”, accolta dal Legislatore del 2000.

Tale definizione consiste nella dichiarazione fraudolenta fondata su falsa documentazione, idonea a fornire una falsa rappresentazione contabile della situazione fiscale del contribuente.

Come per le altre ipotesi delittuose di cui al D.lgs. n. 74/2000, il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame coincide con l'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi, a differenza di quanto disposto dalla previgente legge del 1982, che proteggeva principalmente l'interesse del Fisco al corretto svolgersi dell'azione di accertamento tributario.

Art. 3 del D.lgs. n.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Il delitto è configurabile esclusivamente nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, in ciò differenziandosi dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D.lgs., che può essere commesso da qualsiasi soggetto obbligato alle dichiarazioni dei redditi o IVA.

Art. 4 del D.lgs. n.74/2000 Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000(2);*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento*

dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

L'elemento soggettivo, caratterizzato dal dolo specifico, richiede la coscienza e volontà di indicare nelle dichiarazioni annuali dati e notizie false, al fine di evadere il pagamento dei tributi dovuti.

Art. 5 del D.lgs. n.74/2000 Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Sostanzialmente i beni giuridici tutelati sono due:

- *La trasparenza fiscale;*
- *L'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo.*

Occorre precisare che l'offesa alla sola trasparenza fiscale, la quale si realizza già con l'omessa dichiarazione, non integra di per sé il reato, essendo necessario che l'imposta effettivamente evasa sia superiore a 30.000 EUR. Ed è proprio il superamento di questa soglia che crea l'offesa per l'Erario, tanto da far concludere che si tratti di reato di danno.

Art. 8 del D.Lgs.n.74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni) per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

La realizzazione della condotta de qua necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso.

Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato (di mero pericolo) che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso. Basta una sola fattura per integrare il reato.

Art. 10 del D.Lgs.n.74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero nello scopo di consentire l'evasione a terzi, in aggiunta alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (l'occultamento o la distruzione totale o parziale delle scritture contabili).

Art. 10-quarter del D.Lgs.n.74/2000 Indebita compensazione

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse dello Stato, da intendersi in senso ampio, alla tempestiva ed efficace riscossione delle imposte, dei contributi e degli altri crediti oggetto di pagamento sulla base dell'autoliquidazione effettuata dal contribuente. Questo inadempimento è particolarmente insidioso perché non si sviluppa solo con un semplice omesso versamento, ma si realizza attraverso una compensazione indebita di non immediata percezione da parte dell'Erario.

Art. 11 del D.Lgs.n.74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Si tratta di dolo specifico. La condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impovertimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

3. Le attività sensibili ex art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui all'art. 25 *quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti attività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
- Amministratore Delegato - Direzione amministrativa & HR - Ufficio Acquisti	Gestione ciclo passivo delle fatturazioni	La Società: <ul style="list-style-type: none"> • genera falsi ordini di acquisto di beni e servizi; • autorizza pagamenti di fatture su approvvigionamenti inesistenti; • emette fatture su servizi inesistenti sulle controllate In generale, la Società altera dolosamente i componenti attivi e passivi che concorrono alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o dell'IVA.

		Lo scopo è quello di evadere le imposte sui redditi (indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta).
- Amministratore Delegato - Direzione amministrativa & HR	Gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali	La Società occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. La Società, al fine di evadere le imposte, compie operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate in documentazione di dettaglio di agevole consultazione sempre disponibile presso la Direzione.

4. Reati tributari – Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico calate a livello dei rischi-reato individuati. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

4.1 *Area del Fare*

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare tutte le norme poste dalla legge in relazione alla fiscalità.

4.2 *Area del Non Fare*

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previsti dall'articolo 25 *quiquiesdecies* del D.lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati di cui sopra, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- simulare l'acquisto/vendita di servizi, attrezzature, impianti, materiale di consumo, ecc...al fine di emettere o pagare fatture su operazioni inesistenti;
- illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

5. Reati tributari - Protocolli a presidio reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettati i protocolli di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra individuati (articolo 25 *quinquiesdecies* del D.lgs. 231/2001).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nei Protocolli e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Gestione ciclo passivo delle fatturazioni		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
L'emissione di ordini d'acquisto superiori a € 40.000 deve essere approvato anche dalla Direzione amministrazione & HR, sentito l'Amministratore Delegato	E-mail autorizzativa	Direzione amministrazione & HR Amministratore Delegato
I pagamenti delle fatture dei fornitori sono processati in seguito a: <ul style="list-style-type: none"> • previa verifica dell'effettivo ricevimento ed accettazione della merce o erogazione del servizio; abbinamento all'ordine d'acquisto con verifica del rispetto delle condizioni contrattuali	E-mail di conferma OdA abbinati	Direzione amministrazione & HR
Per le fatture di consulenza che non presentano un ordine d'acquisto, si procede alla corrispondenza con la contrattualistica sottoscritta tra le parti.	E-mail di conferma	Direzione amministrazione & HR
A fine mese, a sistema, si estrae le fatture in scadenza da processare per il pagamento. La lista viene approvata dal Responsabile della Direzione amministrazione & HR ed autorizzata dall'Amministratore Delegato	E-mail di conferma	Direzione amministrazione & HR Amministratore Delegato

La Direzione amministrazione & HR predispone la lista delle fatture per la banca per i pagamenti RIBA, e in alcuni casi, mediante bonifici.	Flusso verso banca	Direzione amministrazione & HR
Gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
La trasparenza contabile si fonda su principi di verità, accuratezza e completezza dell'attività di cui si tratta nonché delle relative operazioni contabili. Ogni operazione deve pertanto trovare riscontro nei documenti a supporto di tale attività in modo tale da consentire la registrazione contabile, la ricostruzione dettagliata anche a distanza di tempo e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.	Scritture contabili	La Direzione amministrativa & HR
La Direzione amministrativa & HR predispone trimestralmente una reportistica sulla situazione finanziaria ed economica per il controllo di gestione effettuato dall'Amministratore Delegato. Si effettuano chiusure mensili.	Report di bilancio	Direzione amministrativa & HR
La Direzione amministrativa & HR predispone la bozza del bilancio civilistico da sottoporre all'Amministratore Delegato e, successivamente, ai consiglieri.	Bozza di bilancio	La Direzione amministrativa & HR
Il Bilancio civilistico è approvato dal C.d.A.:	Bilancio approvato	C.d.A.
Svolgimento delle attività del Revisore Legale in termini di <ul style="list-style-type: none"> • verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; • verifica dei bilanci consuntivi; • esame dei documenti e carte contabili; • formulare un proprio giudizio sul bilancio di esercizio. 	- Relazione + allegati	Revisore Legale

6. Flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo odv.bellotti@gmail.com corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione.

Gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali		
Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile
L'Amministratore Delegato invia all'Organismo di Vigilanza il bilancio civilistico e la relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Legale.	- E-mail di comunicazione con gli allegati	- Amministratore Delegato

PARTE SPECIALE –Contrabbando

1. La fattispecie di reato rilevante - Contrabbando

L'articolo 25- *sexiesdecies* del D.lgs. 231/2001, rubricato “*Contrabbando*” è stato introdotto dalla D.lgs. n. 75/2020 “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”.

Si tratta dei seguenti reati previsti dal DPR n. 73/1943:

- art. 282 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali;
- art 283 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine;
- art 284 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci;
- art. 285 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea;
- art. 286 Contrabbando nelle zone extra-doganali;
- art. 287 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali;
- art. 288 Contrabbando nei depositi doganali;
- art. 289 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione;
- art 290 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti;
- art 291 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea;
- art. 291 bis Contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- art. 291 ter Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- art. 291 quarter Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- art. 292 Altri casi di contrabbando;
- art. 295 Circostanze aggravanti del contrabbando.

Le sanzioni comminate sono sia di natura pecuniaria, modulate a seconda del valore dei diritti di confine dovuti, sia di natura interdittiva, essendo richiamata l'applicazione dell'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e), D.lgs. n. 231/2001.

Il D.lgs. 156/2023 ha introdotto la confisca del valore equivalente come sanzione prevista per la commissione di reati di contrabbando.

Quest'ultima novità riguarderà prevalentemente gli enti che svolgono attività di natura industriale, specie se importa frequenti scambi commerciali con l'estero, o le Società di servizi che operano nei settori dei trasporti e delle spedizioni transfrontaliere

Art. 282 del DPR n. 73/1943 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;

b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;

c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;

e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;

f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

Art 283 del DPR n. 73/1943 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine

È punito con la multa, non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, il capitano:

a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;

b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali, opposte a quelle estere, o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art 284 del DPR n. 73/1943 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, il capitano:

a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;

b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;

c) che trasporta senza manifesto merci estere, con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 285 del DPR n. 73/1943 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Art. 286 del DPR n. 73/1943 Contrabbando nelle zone extra-doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, chiunque nei territori extradoganali indicati nell'art. 2 costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Art. 287 del DPR n. 73/1943 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Art. 288 del DPR n. 73/1943 Contrabbando nei depositi doganali

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Art. 289 del DPR n. 73/1943 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Art. 290 del DPR n. 73/1943 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Art. 291 del DPR n. 73/1943 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Art. 291 bis del DPR n. 73/1943 Contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.

Art. 291 ter del DPR n. 73/1943 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 291 quarter del DPR n. 73/1943 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".

Art. 292 del DPR n. 73/1943 Altri casi di contrabbando

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Art. 295 del DPR n. 73/1943 Circostanze aggravanti del contrabbando

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;*
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*
- c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita*

2. Le attività sensibili ex art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui all'art. 25 *sexiesdecies*. del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti attività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
Ufficio Logistica	Gestione delle attività di importazione e esportazione di merci.	La Società promuove attività finalizzate all'introduzione o esportazione di merce eludendo i controlli doganali attraverso falsificazione della documentazione presentata o, comunque, tenendo comportamenti ingannevoli con le autorità doganali. Lo scopo è quello di ottenere, importare, esportare, occultare, scaricare, depositare o detenere merci in violazione della normativa in materia doganale.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate in documentazione di dettaglio di agevole consultazione sempre disponibile presso la Direzione.

3. Reati di contrabbando – Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico calate a livello dei rischi-reato individuati. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

3.1 *Area del Fare*

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- verifica della correttezza relativa alla documentazione attestante la provenienza e l'autenticità dei beni e servizi acquistati;
- assicurare la regolare formazione, tenuta e conservazione di tutta la rilevante documentazione societaria, contabile, doganale e fiscale. P
- corrispondere i diritti dovuti o garantirne i pagamenti;
- accertarsi dell'identità della controparte e dei soggetti per conto dei quali essa eventualmente agisce;
- garantire che gli incarichi affidati a terzi in rappresentanza o nell'interesse della Società siano sempre assegnati in forma scritta, richiedendo il rispetto del Codice Etico;
- rilasciare mandati allo spedizioniere che siano specifici rispetto alle attività da svolgere e alle responsabilità da assumere.

3.2 *Area del Non Fare*

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previsti dall'articolo 25 *sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati di cui sopra, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- introdurre merci che violino prescrizioni, divieti e limitazioni di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
- intrattenere rapporti con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito “Agenzia delle Dogane”), in rappresentanza o per conto della Società, in mancanza di apposita delega o procura della Società stessa;
- presentare dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni non veritiere, fuorvianti o parziali all’Agenzia delle Dogane ovvero omettere informazioni, al fine di ottenere provvedimenti favorevoli dall’Agenzia delle Dogane;
- fornire documenti o informazioni mendaci allo spedizioniere e/o all’Agenzia delle Dogane;
- tenere condotte ingannevoli o fraudolente nei confronti di appartenenti all’Agenzia delle Dogane tali da indurli in errori di valutazione;
- conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, autorità pubbliche ovvero ad organi dell’Autorità Giudiziaria;
- ottenere, importare, esportare, occultare, scaricare, depositare o detenere merci in violazione della normativa in materia doganale

4. Reati di contrabbando - Protocolli a presidio reato

Ai fini dell’attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettati i protocolli di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra individuati (articolo 25 *sexiesdecies* del D.lgs. 231/2001).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nei Protocolli e nell’ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Gestione delle attività di importazione e esportazione di merci		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
La documentazione relativa alla gestione degli adempimenti doganali, su supporto cartaceo e/o elettronico, nonché di eventuali controlli effettuati è archiviata e conservata in un archivio.	Documentazione archiviata	Ufficio logistica
La selezione degli spedizionieri è effettuata sulla base dei requisiti di reputazione, onorabilità e affidabilità tra gli enti iscritti nell’albo professionale degli spedizionieri doganali.	Elenco degli spedizionieri	Ufficio logistica
Sono previsti controlli sugli scostamenti tra l’importo fatturato dallo spedizioniere e l’importo ordinato allo spedizioniere.	E-mail di comunicazione	Direzione amministrazione & HR
Utilizzo di un’agenzia per la gestione delle pratiche doganali autorizzato	Contratto Agenzia Doganale	Ufficio logistica
È effettuato un costante monitoraggio, anche attraverso l’agenzia per le pratiche doganali autorizzato, dell’evoluzione della normativa di riferimento e delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni / denunce / adempimenti nei confronti dell’Agenzia delle Dogane.	Contratto Agenzia Doganale	Ufficio logistica

PARTE SPECIALE –Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Sono destinatari (in seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 di BELLOTTI S.p.A. (in seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione).

Questa Parte Speciale del Modello ha l’obiettivo indicare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari e di indicare i protocolli di controllo adottati al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all’articolo 25 *octies.1* del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all’articolo 25 *octies.1* del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere e che, a seguito dell’esecuzione di un *risk assessment*, ritiene inerenti e rilevanti in relazione ai rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento conformi all’impianto del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame e che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo con il proprio piano delle attività.

5. La fattispecie di reato rilevante

In data 29 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 184/2021. Si tratta di un intervento finalizzato ad adeguare la normativa interna alla Direttiva n. 2019/713/UE relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

In particolare, è stato aggiunto al D.lgs. 231/2001, l’art. 25-*octies.1*, rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

Si tratta dei seguenti reati del Codice penale:

- (art. 493-ter c.p.) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- (art. 493-quater c.p.) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- (art. 512-bis c.p.) trasferimento fraudolento di valori;
- (art. 640-ter c.p.) Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Art. 493-ter c.p.) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art. 640-ter c.p. Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

6. Le attività sensibili ex art. 25 octies.1 del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui all'art. 25 octies. 1 del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come “sensibili” le seguenti attività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
Amministratore Delegato Direzione amministrativa & HR	Gestione carte di credito	Utilizzo di carte di credito e/o debito aziendali non intestati alla Società.
Amministratore Delegato Direzione amministrativa & HR	Gestione dei pagamenti	Effettuazione di pagamenti mediante bonifici utilizzando conti correnti non intestati alla Società.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate in documentazione di dettaglio di agevole consultazione sempre disponibile presso la Direzione.

7. Delitti in materia di strumento di pagamento diversi dal contante – Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico calate a livello dei rischi-reato individuati. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

3.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- assicurare, in caso di pagamenti a favore di soggetti terzi tramite bonifico bancario, il rispetto di tutti i passaggi autorizzativi relativi alla predisposizione, validazione ed emissione del mandato di pagamento, nonché della registrazione a sistema della relativa distinta;
- operare nel rispetto delle rispettive procedure/regolamenti per quanto concerne i pagamenti con Carta di Credito, oltre che nel rispetto dei limiti delle deleghe e delle procure conferite in tale ambito;
- in caso di pagamento a carico della Società a mezzo di carta di credito, impiegare esclusivamente la carta di credito aziendale o altro strumento comunque intestato alla Società o a persona fisica in sua rappresentanza;
- operare nel rispetto degli obblighi di legge e ad assicurare la corretta attuazione delle politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- segnalare tempestivamente ai soggetti competenti ogni circostanza per la quale si conosca, si sospetti, o si abbiano ragionevoli motivi per sospettare che siano state compiute, tentate o siano in corso operazioni di frode e/o falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da un'attività criminosa;

3.2 Area del Non Fare

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previsti dall'articolo 25 *octies* 1 del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai

principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati di cui sopra, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi di denaro;
- usare in modo illegittimo carte di credito o carte di pagamento – lecite o illecite che sia la loro provenienza –al fine di realizzare un profitto.

8. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti - Protocolli a presidio reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettati i protocolli di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra individuati (articolo 25 *octis. I* del D.lgs. 231/2001).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nei Protocolli e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Gestione carte di credito		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
Si prevede l'uso della carta di credito aziendale intestata all'azienda e al titolare (dipendente/collaboratore). La carta di credito è rilasciata in uso solo al personale autorizzato tra cui il personale viaggiante e chi ricopre ruoli ai vertici aziendali per sostenere solo esclusivamente le spese di trasferta e di rappresentanza.	Estratto conto Carte di credito aziendali Tabulati Rimborsato spese	- Amministratore Delegato
Gestione dei pagamenti		
Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile
A fine mese, a sistema, si estrae le fatture in scadenza da processare per il pagamento. La lista viene approvata dal Responsabile della Direzione amministrazione & HR ed autorizzata dall'Amministratore Delegato	E-mail di conferma	Direzione amministrazione & HR Amministratore Delegato
La Direzione amministrazione & HR predisporre la lista delle fatture per la banca per i pagamenti RIBA, e in alcuni casi, mediante bonifici.	Flusso verso banca	Direzione amministrazione & HR

PARTE SPECIALE –Delitti contro il patrimonio culturale

1. La fattispecie di reato rilevante

L'articolo 25-septiesdecies del D.lgs. 231/2001, rubricato “*Delitti contro il patrimonio culturale*” è stato introdotto dalla Legge n. 22/2022 recante “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*”.

Si tratta dei seguenti reati del Codice penale:

- art 518-bis Furto di beni culturali;
- art. 518-ter Appropriazione indebita di beni culturali;
- art. 518-quater Ricettazione di beni culturali;
- art. 518-octies Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
- art. 518-novies Violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
- art. 518-decies Importazione illecita di beni culturali;
- art. 518-undecies Uscita o esportazione illecite di beni culturali;
- art. 518-duodecies Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- art. 518-quaterdecies Contraffazione di opere d'arte.

In caso di commissione di uno dei sopracitati reati è sempre possibile l'applicazione delle sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma 2, D.lgs. 231/01 per la durata massima di due anni.

Art. 518-bis c.p. Furto di beni culturali

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Art. 518-ter Appropriazione indebita di beni culturali

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.

Art. 518-quater Ricettazione di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-octies Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Art. 518-novies Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:
1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518-decies Importazione illecita di beni culturali

Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art. 518-undecies Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche

disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art. 518-duodecies Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518-quaterdecies Contraffazione di opere d'arte

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE –Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

1. La fattispecie di reato rilevante

L'articolo 25-duodevicies del D.lgs. 231/2001, rubricato “*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*” è stato introdotto dalla Legge n. 22/2022 recante “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*”.

Si tratta dei seguenti reati del Codice penale:

- art. 518-sexies Riciclaggio di beni culturali;
- art. 518-terdecies Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Il medesimo articolo sanziona con l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ex art. 16, comma 3 D.lgs 231/01, l'Ente o una sua unità organizzativa che sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Art. 518-sexies Riciclaggio di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-terdecies Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

Allegati

Qui di seguito gli allegati al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- Codice Etico;
- Matrice Reati - Attività Sensibile Bellotti;
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.